

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	5
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	22
DIFESA (IV) . . . . .	»	50
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	57
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	97
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	101
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	120
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	130
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	131
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	133
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . .	»	143
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . . . . .	»	144
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	146

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 3367, approvata dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 3

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE.*

#### La seduta comincia alle 12.30.

**Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 3367, approvata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nel ricordare che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e alla discussione generale, dà la parola alle relatrici, deputate Ascari per la II Commissione e Bologna per la XII Commissione, per lo svolgimento della relazione.

Fabiola BOLOGNA (CI), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome della relatrice per la II Commissione, onorevole Ascari, fa presente che le Commissioni II e XII avviano oggi l'esame della proposta di legge C. 3367, recante « Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la

conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto », trasmessa dal Senato, che l'ha approvata l'11 novembre scorso ».

Rammenta che la citata Commissione di inchiesta ha come obiettivo – ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 21 del 2019 – quello di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità « Il Forteto » e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura. Il comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge istitutiva della Commissione, inoltre, attribuisce alla Commissione d'inchiesta il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti nel territorio nazionale, nonché in ordine al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione d'inchiesta – fissato dal comma 1 dell'articolo 8 della medesima legge n. 21 del 2019 entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020 – è stato successivamente prorogato dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, al 31 dicembre 2021, in conseguenza

del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 « al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità "Il Forteto" e una più approfondita istruttoria in relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura ».

Rileva che nella relazione illustrativa del provvedimento al Senato (A.S. 2326) si rileva come il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 abbia di fatto impedito alla Commissione di svolgere alcune importanti attività, quali visite ispettive e audizioni *extra moenia*, sottolineando che l'inchiesta da subito si è rivelata particolarmente complessa ed articolata. Nella medesima relazione si segnala inoltre che l'esame della corposa documentazione depositata presso l'archivio della Commissione, pari a più di settantamila pagine, ha evidenziato la necessità di esperire attenti approfondimenti, acquisendo nuove testimonianze e svolgendo indagini su profili non precedentemente esaminati; si richiedono pertanto ulteriori accertamenti che non possono esaurirsi nell'esiguo arco di tempo che rimane per la conclusione dell'inchiesta e che, ad avviso della Commissione, risultano indispensabili perché in grado di fare finalmente chiarezza sui vari aspetti della complessa vicenda. A tal fine la proposta di legge all'esame si propone, al comma 1 dell'articolo 1, di prorogare ulteriormente al 1° ottobre 2022 il termine entro il quale la Commissione di inchiesta deve concludere i propri lavori.

Fa presente, infine, che l'articolo 2 dispone che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Celeste D'ARRANDO (M5S), nel ricordare il rilievo della proposta di legge all'esame delle Commissioni, fa presente, in qualità di componente della Commissione d'inchiesta parlamentare sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto », la necessità di prorogare il termine della medesima

Commissione per ulteriori dodici mesi, al fine di consentire ai commissari di concludere la relazione finale, già in fase di elaborazione, che dovrà tenere conto anche degli ultimi contributi che emergeranno dalle audizioni che la Commissione deve ancora svolgere.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sul provvedimento, desidera sottolineare la necessità che la proposta di legge venga urgentemente esaminata dall'Assemblea, al fine di una sua approvazione definitiva nel più breve tempo possibile. Evidenziando come la Commissione d'inchiesta stia lavorando alacremente nonostante le difficoltà che la situazione pandemica ha generato, ritiene che sia fondamentale approvarne urgentemente la proroga del termine. Nel sottolineare la complessità del calendario dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea, manifesta il timore che, nel groviglio di provvedimenti da esaminare che si sovrappongono, la proposta di legge in esame possa vedere rallentato il proprio *iter*.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, precisa che le presidenze hanno calendarizzato l'esame della proposta di legge in modo da concluderlo nella settimana in corso. Si impegna inoltre, una volta concluso tale esame, a rivolgersi, insieme al presidente della II Commissione, al Presidente della Camera per chiedere la calendarizzazione urgente del provvedimento in Assemblea.

Ciò premesso, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che – come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite – è fissato per domani, alle ore 10, il termine per la eventuale presentazione di proposte emendative. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.40.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	5
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	18

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni, recanti Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica .....	17
---	----

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.*

#### **La seduta comincia alle 10.15.**

**Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, già rinviato al 29 novembre prossimo, è stato ulteriormente po-

sticipato alla parte pomeridiana della seduta di domani, mercoledì 1° dicembre: al fine di rispettare tale termine occorre concludere l'esame degli emendamenti nella seduta odierna e concludere l'esame in sede referente entro le ore 14 di domani.

Ricorda altresì che nella precedente seduta di esame la relattrice e la rappresentante del Governo avevano espresso i pareri sugli emendamenti.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI rivalutando il parere già espresso sull'emendamento Raciti 1.1, esprime parere favorevole, a condizione che sia ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Analogamente, rivalutando il parere già espresso, esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Elisa Tripodi 4.10, a condizione che sia ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, concorda con il parere espresso dalla rappresentante del Governo.

Silvia FREGOLENT (IV), svolgendo alcune considerazioni di carattere generale, ritiene che il legislatore abbia due possibilità nel regolamentare la materia in oggetto: o sceglie di reintrodurre il finanziamento pubblico ai partiti – questione ben diversa dalla forma di contribuzione volontaria dei cittadini, prevista attualmente dalla normativa vigente – oppure stabilisce regole trasparenti attraverso le quali il cittadino possa comprendere il legame tra politica e alcuni gruppi di interesse. Osservando che sono stati apportati alcuni miglioramenti al testo unificato in esame, anche grazie alla disponibilità della relatrice, del Governo e del Presidente, ritiene, tuttavia, che esso rechi ancora alcuni profili critici che si riserva di approfondire nel prosieguo dell'esame.

Annagrazia CALABRIA (FI) chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema audiovisivo di ripresa a circuito chiuso. Prende atto che il presentatore dell'emendamento Raciti 1.1 accetta la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Raciti 1.1, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato*).

Stefano CECCANTI (PD) dichiara di accogliere tutte le proposte di riformulazione riferite a proposte emendative presentate da componenti del gruppo del Partito democratico.

La Commissione approva l'emendamento Ceccanti 2.3, come riformulato (*vedi allegato*). Respinge quindi l'emendamento Biancifiore 2.6.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 2.5, a condizione che sia ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, concorda con il parere espresso dalla rappresentante del Governo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Fregolent 2.5 accettano l'ulteriore riformulazione proposta su tale emendamento.

La Commissione approva l'emendamento Fregolent 2.5, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato*).

Federico FORNARO (LEU), illustrando il suo emendamento 2.1, non comprende la ragione per la quale il testo in esame equipari i consiglieri delle province ai presidenti delle province e agli stessi parlamentari, visto che potrebbe trattarsi di soggetti che operano anche nella veste di consiglieri comunali nell'ambito di comuni di piccole dimensioni. Chiede pertanto di accantonare il suo emendamento 2.1.

Marco DI MAIO (IV) condivide le considerazioni espresse dal deputato Fornaro.

Emanuele PRISCO (FDI) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Fornaro, chiedendo di accantonare l'emendamento Fornaro 2.1.

Francesco SILVESTRI (M5S) fa notare che non si tratta tanto di prestare attenzione al ruolo di tali soggetti, quanto all'oggetto e al motivo di un incontro nel quale possano essere coinvolti, dal quale si possa desumere che essi vi partecipino come consiglieri provinciali.

Federico FORNARO (LEU), pur rilevando che per i consiglieri provinciali vige un'elezione di secondo grado e non è possibile equipararli ai consiglieri comunali quanto a capacità decisionale, ritira il suo emendamento 2.1.

La Commissione approva l'emendamento Elisa Tripodi 2.2 (*vedi allegato*).

Marco DI MAIO (IV) chiede di accantonare l'emendamento Fregolent 2.4, di cui è cofirmatario.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, concorda la relatrice e il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Fregolent 2.4.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando il suo emendamento 3.10, fa notare che esso, sopprimendo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, affronta un tema, a suo avviso dirimente, relativo all'applicabilità di tali norme ai rappresentanti dei Governi e dei partiti, movimenti, e gruppi politici di Stati stranieri. Non comprende come si possa pensare di escludere tali soggetti dall'ambito di applicazione della disciplina, visto che, in tali casi, potrebbero essere coinvolti interessi strategici dello Stato italiano, che andrebbero salvaguardati. Ritiene assolutamente inopportuno che il rappresentante di un Governo straniero incontri i rappresentanti di un partito politico, come avvenuto in passato, ad esempio, tra esponenti del M5S e i vertici di Governi stranieri.

Marco DI MAIO (IV) ritiene non si possa impedire a un *leader* di un partito di incontrare altri esponenti di movimenti politici stranieri, per i quali non si può certo parlare di attività lobbistica, non condividendo la proposta di sopprimere la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3. Fa notare, peraltro, che la soppressione di tale lettera c), del comma 1, a suo avviso, non contribuirebbe neanche a scongiurare alcune pericolose dinamiche, emerse anche in passato, suscettibili di favorire comunque comportamenti illegittimi, inopportuni e da contrastare in altri modi.

Emanuele PRISCO (FDI), in risposta al deputato Marco Di Maio, fa notare che un conto è parlare di vertici tra forze politiche di diversi Paesi, altro conto è consentire ai rappresentanti di un Governo straniero di

incontrare i vertici di un partito politico, con il rischio di mettere in discussione l'interesse nazionale. Chiede quindi un adeguato approfondimento su tale tema.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, rileva come il testo di cui l'emendamento in esame propone la soppressione consenta di mantenere la coerenza complessiva dell'impianto del provvedimento e sottolinea come, dal momento che si prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina per i partiti, gruppi o movimenti politici nazionali, sia del tutto ragionevole un'analoga previsione per le formazioni politiche straniere.

Rileva, inoltre, come le considerazioni svolte dal deputato Prisco si pongano in contraddizione con l'emendamento 3.11 del deputato medesimo, volto a prevedere l'esclusione dei rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute, che pure ben possono di fatto svolgere attività di *lobbying*.

La Commissione respinge l'emendamento Prisco 3.10.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che l'emendamento Prisco 3.11 è stato accantonato nella seduta del 25 novembre scorso.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lupi 3.2, Calabria 3.4, Fregolent 3.8 e Bordonali 3.13, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, concorda con il parere espresso dalla rappresentante del Governo.

Annagrazia CALABRIA (FI) ringrazia la relatrice per lo sforzo compiuto al fine di pervenire a un testo condiviso su un tema, quello dell'esclusione dalla disciplina in esame delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sul quale vi sono sensibilità diverse tra le forze politiche.

Giudica positivamente il fatto che ci si sia orientati nel senso di escludere tali

organizzazioni e ritiene tale scelta doverosa, in considerazione del ruolo delle organizzazioni medesime, che sono portatrici di interessi collettivi non particolari e la cui funzione ha un esplicito fondamento costituzionale, in particolare negli articoli 18 e 39 della Costituzione.

Marco DI MAIO (IV) sottolinea come la riformulazione proposta recepisca le istanze avanzate da chi ritiene che l'attività svolta dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali risponda all'interesse generale e non possa essere assimilata all'attività di *lobbying*.

Rileva, inoltre, come molte di queste organizzazioni abbiano una diffusione capillare sul territorio e come, pertanto l'applicazione della disciplina recata dal provvedimento in esame sarebbe risultata in molti casi particolarmente complessa.

Ringrazia la relatrice per la disponibilità al confronto e all'ascolto e osserva come la soluzione proposta eviti la mortificazione di corpi intermedi che rappresentano i lavoratori e le imprese e svolgono un'importante funzione di mediazione, anche nei confronti della politica, e di prevenzione dei conflitti sociali, che deve essere riconosciuta.

Silvia FREGOLENT (IV), riprendendo le considerazioni di carattere generale svolte nel precedente intervento, rileva come l'obiettivo da perseguire con il provvedimento in esame sia quello di consentire che l'elettore possa esprimere la propria scelta per una determinata forza politica in piena consapevolezza.

Ritiene ingiustificata l'esistenza di un pregiudizio negativo nei confronti dell'attività di *lobbying* ed esprime riserve su talune disposizioni, contenute nel provvedimento in esame, in virtù delle quali sarà reso difficile, a chi ha ricoperto incarichi di Governo, lo svolgimento di un'attività lavorativa dopo la cessazione dall'incarico. Ricorda come uno dei punti qualificanti della riforma della pubblica amministrazione introdotta dal Ministro Bassanini fosse quella di favorire la penetrazione tra le professionalità del settore pubblico e quelle del settore privato ma osserva come tale

obiettivo sia mortificato dal provvedimento in esame, in quanto la scelta da parte di professionisti privati di svolgere un servizio pubblico ricoprendo un incarico di Governo viene disincentivata, poiché chi compie tale scelta verrà penalizzato nel momento in cui cesserà dall'incarico di Governo.

Condivide l'obiettivo della trasparenza ma ritiene che tale obiettivo debba essere perseguito con un approccio propositivo e non punitivo, rendendo trasparente ciò che oggi è nascosto ed emerge solo nel caso in cui qualche procura della Repubblica decida di farlo emergere.

Auspica, pertanto, che dal provvedimento in esame siano espunte previsioni che rispondono esclusivamente a motivazioni di carattere ideologico.

Quanto agli emendamenti in esame, rileva come le organizzazioni sindacali hanno una struttura, un'esperienza e processi decisionali tali da non poter essere assimilate a organizzazioni, quali le *lobby*, che, al contrario, si muovono sulla base di logiche di mercato.

Francesco SILVESTRI (M5S) si associa alle considerazioni della relatrice Baldino e osserva come il testo proposto costituisca una mediazione rispetto al testo originario, che prevedeva l'esclusione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali limitatamente ai processi decisionali connessi alla contrattazione. Sottolinea come il suo gruppo, pur ritenendo pienamente soddisfacente il testo originario, abbia acconsentito alla riformulazione nella consapevolezza della necessità di ricercare il più ampio consenso possibile.

Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che gli emendamenti in esame intervengano su una delle disposizioni principali del provvedimento, che tendeva ad equiparare l'attività di tutela di interessi particolari, pienamente legittimi, svolta dalle *lobby* a quella di tutela di interessi collettivi svolta dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Sottolinea l'importanza, anche nel procedimento legislativo, del contributo dei corpi intermedi e rileva come le organiz-

zazioni in questione rappresentino il lavoro, vale a dire l'elemento fondante della Repubblica, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 1 della Costituzione.

Condivide l'obiettivo della trasparenza perseguito dal provvedimento in esame ma ritiene pericolosa la scelta di assimilare interessi privati e interessi collettivi.

Alla luce di tali considerazioni, giudica positivamente la proposta di riformulazione degli emendamenti in esame.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, fa presente di aver espresso un parere favorevole sugli identici emendamenti Lupi 3.2, Calabria 3.4, Fregolent 3.8 e Bordonali 3.13, a condizione che siano riformulati, al fine di venire incontro a una sensibilità comune espressa da diverse forze politiche sul tema delle organizzazioni sindacali, nonostante il suo gruppo ritenesse che il testo unificato in esame, facendo riferimento all'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione, avesse già una formulazione adeguata. Ritiene necessario evitare il rischio che si rappresenti l'attività di rappresentanza di interessi in termini negativi, invitando a non esagerare sui rischi che deriverebbero dall'applicazione di certe norme.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara di accettare la riformulazione proposta sull'emendamento Bordonali 3.13, che ritiene consenta inoltre di determinare un risparmio di oneri burocratici non indifferente a vantaggio delle organizzazioni sindacali.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Lupi 3.2, Calabria 3.4, Fregolent 3.8 e Bordonali 3.13 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione approva gli identici emendamenti Lupi 3.2, Calabria 3.4, Fregolent 3.8 e Bordonali 3.13, come riformulati (*vedi allegato*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Calabria 3.5 e gli identici emendamenti Gebhard 3.1, Calabria

3.3, Raciti 3.6, Marco Di Maio 3.7, D'Ettore 3.9, Prisco 3.12 e Iezzi 3.14 si intendono preclusi dall'approvazione degli identici emendamenti Lupi 3.2, Calabria 3.4, Fregolent 3.8 e Bordonali 3.13, come riformulati.

Silvia FREGOLENT (IV) accetta la riformulazione proposta sul suo emendamento 2.4.

La Commissione approva l'emendamento Fregolent 2.4, come riformulato (*vedi allegato*).

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'emendamento Mollicone 4.29, di cui è cofirmatario, osserva che esso prevede che sia il CNEL – e non l'Autorità garante della concorrenza e del mercato – a provvedere alla tenuta del Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi. Fa presente che si tratta di un intervento realizzato anche in un'ottica di efficientamento della pubblica amministrazione, dal momento che si sgrava l'Autorità garante della concorrenza e del mercato da un onere di natura più burocratica.

Carlo SARRO (FI) invita a riflettere seriamente sul tema posto dall'emendamento Mollicone 4.29, facendo notare che la competenza del CNEL appare adeguata, dal momento gli interessi in gioco potrebbero anche non essere esclusivamente economici.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, facendo notare che l'emendamento Mollicone 4.29 è stato valutato con grande attenzione, così come l'ipotesi di valutare la competenza di altri organismi come l'ANAC, non ritiene opportuno accantonarlo. Ritiene che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia l'organismo più adeguato a garantire la tenuta del Registro in questione, facendo notare che il richiamo della competenza di altri organismi rischierebbe di attribuire una valenza negativa all'attività di rappresentanza di interessi.

Emanuele PRISCO (FDI) ritiene necessario prevedere che alla tenuta del Registro in questione sia chiamato un organo terzo, riservando all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di intervenire solo in caso di abusi nel mercato. Ritiene che in tal modo sarebbe anche possibile conseguire uno snellimento burocratico.

Silvia FREGOLENT (IV), pur condividendo l'esigenza di evitare che un eventuale accostamento all'ANAC possa contribuire a generare nell'opinione pubblica una rappresentazione negativa dell'attività in questione, ritiene opportuno riflettere sull'emendamento Mollicone 4.29, al fine di individuare l'organismo più adeguato alla tenuta del Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi. A tal fine appare necessario, a suo avviso, svolgere una seria riflessione sul tipo di Registro che si intende realizzare e sul tipo di finalità che si vuole perseguire.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene opportuno mantenere, all'articolo 4, la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutando piuttosto se prevedere un coinvolgimento del CNEL nell'ambito del Comitato di sorveglianza previsto all'articolo 7 del testo unificato in esame, eventualmente attraverso una riformulazione del suo emendamento 7.2, anche al fine di chiarire anche a chi spetti la presidenza di tale Comitato.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, dichiara di condividere la proposta testé formulata dal deputato Ceccanti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che su tale questione sarà necessario attendere una proposta di riformulazione della relatrice o del Governo sull'emendamento Ceccanti 7.2.

Emanuele PRISCO (FDI) chiede l'accantonamento dell'emendamento Mollicone 4.29, in considerazione del fatto che il tema da esso posto sarà affrontato in sede di esame dell'emendamento Ceccanti 7.2.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, concorda la relatrice e il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Mollicone 4.29.

Silvia FREGOLENT (IV) chiede l'accantonamento del suo emendamento 4.28, in quanto verte sullo stesso tema della precedente proposta emendativa, pur prospettando una soluzione diversa.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, concorda la relatrice e il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Fregolent 4.28.

Prende atto che la presentatrice dell'emendamento Elisa Tripodi 4.8 ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Elisa Tripodi 4.8, come riformulato (*vedi allegato*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Ceccanti 4.18 ed Elisa Tripodi 4.9 ne accettano la riformulazione in un identico testo.

La Commissione approva gli emendamenti Ceccanti 4.18 ed Elisa Tripodi 4.9, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato*).

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI, rivalutando il parere espresso nella precedente seduta, esprime parere favorevole sull'emendamento Elisa Tripodi 4.10, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, concorda con il parere espresso dalla rappresentante del Governo.

Emanuele PRISCO (FDI), con riferimento alla riformulazione proposta, osserva come sia illusorio prevedere che, a fronte di nuovi compiti assegnati alle pubbliche amministrazioni, esse debbano provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene, qualora non sia possibile allo stato quantificare gli oneri, che si debba quanto meno inserire un rinvio a un successivo provvedimento legislativo.

Silvia FREGOLENT (IV) si associa alle considerazioni del deputato Prisco.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI rileva come non siano previsti oneri finanziari in quanto già esistono registri istituiti dalle pubbliche amministrazioni, ma si dichiara comunque disponibile a un ulteriore approfondimento sulla questione posta.

Silvia FREGOLENT (IV) osserva come anche il solo trasferimento di dati dai registri esistenti a quello nazionale comporta la necessità di personale che svolga tale attività.

Francesco SILVESTRI (M5S) rileva come esistano effettivamente dati che possono essere trasferiti ma come si tratti di un processo complesso in quanto, come rilevato, tra gli altri, dal professor Petrillo, tali dati sono stati raccolti con criteri disomogenei e i registri esistenti dovranno essere adeguati a quanto sarà previsto a livello nazionale dal provvedimento in esame, che ha, fra i suoi obiettivi, proprio quello di porre rimedio a tale disomogeneità. Osserva, dunque, come il trasferimento dei dati non sia un processo automatico.

Annagrazia CALABRIA (FI), alla luce della discussione testé svoltasi, ritiene opportuno l'accantonamento dell'emendamento Elisa Tripodi 4.10.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, concorda la relatrice e il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Elisa Tripodi 4.10.

Annagrazia CALABRIA (FI), intervenendo sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Elisa Tripodi 4.5, richiama l'attenzione sull'opportunità di sopprimere la parola « almeno », in modo che sia pre-

visto l'aggiornamento dei dati « mensilmente », e non « almeno mensilmente ».

Emanuele PRISCO (FDI) esprime riserve circa la concreta attuabilità della previsione in questione, in considerazione del fatto che essa rischia di comportare un notevole aggravio per le pubbliche amministrazioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sottolinea come l'obbligo di aggiornamento periodico riguardi i rappresentanti di interessi e non le pubbliche amministrazioni.

Annagrazia CALABRIA (FI) ribadisce la proposta di sopprimere la parola « almeno », al fine di consentire che l'aggiornamento avvenga a una scadenza fissa e non discrezionale, rendendo in tal modo più agevole la consultazione dei dati.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, sottolinea come l'obbligo di aggiornamento del registro costituisca il fulcro del provvedimento in esame e come la *ratio* della riformulazione proposta sia quello di far sì che esso avvenga con la massima tempestività.

Annagrazia CALABRIA (FI) rileva come la sua proposta sia volta a evitare che l'aggiornamento del registro avvenga con cadenze scelte discrezionalmente dai rappresentanti di interesse.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che il testo originario prevedeva che l'aggiornamento dovesse avvenire « periodicamente e tempestivamente » e ritiene che qualora vi sia un accordo in tal senso si possa valutare l'accoglimento della proposta della deputata Calabria di sopprimere la parola « almeno ».

Carlo SARRO (FI) osserva come il registro abbia una funzione di pubblicità, consentendo agli interessati di accedere ai dati in esso contenuti, e che la mancanza di una scansione temporale definita, derivante dalla previsione per cui l'aggiornamento è compiuto « almeno mensilmente », rischierebbe

di rendere meno agevole la fruizione del registro.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come le problematiche evidenziate dal deputato Sarro non siano risolvibili con la soppressione della parola «almeno», perché in ogni caso non sarebbe indicata una data univoca nella quale sono effettuati gli aggiornamenti, e come la *ratio* della riformulazione in esame sia quella di prevedere che gli aggiornamenti siano effettuati con la massima tempestività.

Silvia FREGOLENT (IV) si associa alle considerazioni svolte dalla deputata Calabria, facendo notare che sarebbe stata addirittura più adeguata la formulazione originaria dell'emendamento Elisa Tripodi 4.5, dal momento che la riformulazione proposta rischia di mettere in difficoltà quelle strutture che non hanno la possibilità di provvedere ad aggiornamenti con la tempestività richiesta.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa notare che la riformulazione proposta sull'emendamento Elisa Tripodi 4.5 lascia ampio margine di aggiornamento del registro pur nell'arco di un lasso di tempo ben determinato.

Fausto RACITI (PD) ritiene sia ragionevole raggiungere una soluzione di compromesso, che però tenga in considerazione un lasso di tempo congruo e ben determinato.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, pur facendo notare che la *ratio* della riformulazione dell'emendamento Elisa Tripodi 4.5 era proprio quella di venire incontro alle organizzazioni più piccole, si dichiara disponibile ad una ulteriore riformulazione che consideri, ad esempio un lasso temporale di dieci giorni.

Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che prevedere un aggiornamento del Registro in oggetto ogni 10 giorni rischi di determinare una carenza di conoscenza di dati per un lasso di tempo troppo esteso, ritenendo che

sia addirittura preferibile non modificare il testo unificato su tale punto.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, alla luce delle considerazioni svolte ritiene di rivedere il parere la sua valutazione sull'emendamento, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Elisa Tripodi 4.5, nel testo originario.

La Commissione approva l'emendamento Elisa Tripodi 4.5 (*vedi allegato*).

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, chiede delucidazioni circa la *ratio* dell'emendamento Fregolent 4.25.

Silvia FREGOLENT (IV) osserva che il suo emendamento 4.25 è volto a tenere in considerazione gli oneri economici che possono gravare sul rappresentante di interessi nello svolgimento della sua attività. Ne auspica l'accantonamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, concorda la relatrice e la rappresentante del Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Fregolent 4.25.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, rivedendo il parere espresso nella precedente seduta, esprime parere favorevole sugli emendamenti Fornaro 4.1, Fregolent 4.22, Fornaro 4.2 e Ceccanti 4.11, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Fornaro 4.1 e Ceccanti 4.11 accettano l'ulteriore riformulazione proposta.

Silvia FREGOLENT (IV) fa notare che l'ulteriore riformulazione proposta sul suo emendamento 4.22 rischia di impedire per un anno lo svolgimento di tale attività a coloro che hanno ricoperto, con competenza e perizia, importanti incarichi di governo, non consentendogli di mettere a disposizione di altri l'esperienza da loro acquisita. Fa notare che tale ulteriore ri-

formulazione rischia di generare una « fuga di cervelli » all'estero.

Francesco SILVESTRI (M5S) fa notare che la disciplina contenuta nel testo unificato in esame non costituisce certo una novità, essendo prevista, seppur in termini più restrittivi e severi, anche in altri Paesi, tra quali si richiama la Germania, la Francia, il Canada, la Spagna.

Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che la disciplina prevista dal testo unificato in esame sia confusa e contraddittoria, essendo il risultato di compromessi al ribasso raggiunti all'interno di una maggioranza eterogenea. Non comprende la ragione per la quale un soggetto debba aspettare un certo periodo di tempo per tornare al proprio lavoro.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) si chiede come sia possibile che chi svolge attività di rappresentanza di interessi, dopo essere stato eletto parlamentare e aver fatto parte di un Governo, torni al proprio lavoro originario.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricollegandosi alle considerazioni svolte dal deputato Iezzi, fa presente che a tale riguardo il testo unificato in esame prevede l'obbligo di attendere un anno prima di tornare a svolgere la loro attività.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, fa notare che l'ulteriore riformulazione proposta sugli emendamenti Fornaro 4.1, 4.2, Fregolent 4.22 e Ceccanti 4.22 rappresenta un equilibrato di punto di incontro, facendo notare che la finalità è quella di colmare un attuale vuoto normativo in materia. Rileva peraltro che, per come formulata, la norma consente a chi intenda candidarsi a certe cariche di valutare consapevolmente le conseguenze di certi divieti, che, peraltro hanno natura circoscritta nel tempo.

Silvia FREGOLENT (IV) ribadisce le sue perplessità su una ulteriore riformulazione che, a suo avviso, rischia di favorire una

fuga di cervelli all'estero, impedendo a gente seria e preparata di lavorare una volta conclusa la propria esperienza di governo, facendo notare che il compito di accertare eventuali conflitti di interesse potrebbe essere attribuito ad un organismo specifico, evitando interventi di tale portata generale. Non comprende, peraltro, per quale ragione non siano previsti analoghi divieti per i sindaci.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene che la riformulazione proposta rappresenti un punto di equilibrio. Osserva che chi ha ricoperto incarichi di Governo normalmente prosegue l'impegno politico come parlamentare e che, dunque, la norma è destinata di fatto ad applicarsi a coloro che hanno fatto parte dell'ultimo Governo della legislatura e non si siano ricandidati. Rileva, dunque, come, a suo avviso, la norma risultante dalla riformulazione proposta sia ragionevole.

Annagrazia CALABRIA (FI) contesta l'affermazione secondo cui la riformulazione proposta rappresenta un compromesso che può soddisfare tutte le componenti della maggioranza, in quanto risulta evidente, anche dagli interventi dei deputati Fregolent e Iezzi, come non sia così.

Ritiene che, qualora gli emendamenti in esame fossero approvati nella riformulazione proposta, si renderebbe necessario un intervento correttivo da parte dell'Assemblea, in quanto si tratta di una norma inaccettabile, che sembra mossa da un mero intento punitivo nei confronti di chi ha ricoperto determinati incarichi, di Governo, o, come previsto dal testo originario, parlamentari. Ritiene inaccettabile l'esistenza di una presunzione di sospetta colpevolezza nei confronti di chi è stato membro del Parlamento o del Governo e sottolinea come l'aver offerto un servizio allo Stato debba essere considerato un atto nobile e come la politica non possa essere riservata soltanto a pochi. Osserva come tale approccio punitivo rischi peraltro di incidere negativamente sulla qualità di coloro che risulteranno disposti ad assumere incarichi di Governo, in quanto tale scelta

diventerebbe penalizzante sotto il profilo del reinserimento nella vita professionale dopo la cessazione dall'incarico.

Condivide l'esigenza, sottesa al provvedimento in esame, di porre mano a una disciplina che al momento è frammentaria, ma ritiene che tale obiettivo non possa essere perseguito con norme quale quella in esame. Esprime, inoltre, perplessità per il fatto che la disciplina proposta, che non condivide, riguardi solo i membri del Governo e non anche altri incarichi con una capacità di influenza non certo minore, quali, ad esempio, quelli di sindaco di Roma o di presidente di una Commissione parlamentare.

Invita a un'ulteriore riflessione al fine di pervenire all'approvazione di un provvedimento condiviso che non sia ispirato soltanto da motivazioni ideologiche strumentali. Ricorda come il Movimento 5 Stelle abbia già commesso diversi errori, ritornando poi sui propri passi, e rileva come da parte delle altre forze politiche vi sia stata un'eccessiva indulgenza che, a suo avviso, è giunto il momento di abbandonare.

Maria SPENA (FI) si associa alle considerazioni della deputata Calabria, sottolineando come chi ricopre l'incarico di membro del Governo acquisisce un'esperienza politica e sociale che potrà successivamente essere messa a disposizione del Paese in molti modi.

Rileva come spesso si mortifichino i membri del Parlamento e del Governo proprio affermando che essi non hanno una professione alla quale tornare una volta cessato l'impegno politico e sottolinea come sia necessario valorizzare la competenza e la preparazione.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sugli emendamenti Fornaro 4.1 e 4.2 e Ceccanti 4.11, come riformulati in un identico testo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Fregolent 4.22 non accettano la proposta di riformulazione.

La Commissione approva gli emendamenti Fornaro 4.1 e Ceccanti 4.11, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fregolent 4.22 e Fornaro 4.2 sono preclusi dall'approvazione degli emendamenti Fornaro 4.1 e Ceccanti 4.11, come riformulati in un identico testo.

Prende atto che i presentatori dell'emendamento Ceccanti 4.15 ne accettano la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Ceccanti 4.15, come riformulato (*vedi allegato*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Fornaro 4.3, Raciti 4.19, Fregolent 4.23 ne accettano la riformulazione in un testo identico all'emendamento Ceccanti 4.12.

La Commissione approva gli emendamenti Fornaro 4.3, Raciti 4.19, Fregolent 4.23 come riformulati in identico testo all'emendamento Ceccanti 4.12 (*vedi allegato*).

Silvia FREGOLENT (IV) con riferimento agli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, di cui è stata proposta la riformulazione in un identico testo, chiede chiarimenti circa l'applicabilità della disposizione testé approvata ai capi di gabinetto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente come la formulazione faccia riferimento esclusivamente a coloro che hanno ricoperto incarichi presso enti pubblici o enti privati finanziati da enti o amministrazioni pubbliche.

Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di riformulazione degli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, facendo notare che l'intervento proposto appare disorganico e contraddittorio, essendo il risultato di un compromesso al ribasso raggiunto tra i gruppi

di una maggioranza eterogenea. Ritiene inaccettabile una visione fondata su una sorta « presunzione di delinquenza » di chi svolgerebbe certi incarichi politici, visione peraltro permeata, per certi aspetti, anche da un garantismo che definisce ipocrita e di facciata.

Silvia FREGOLENT (IV) dichiara di non accettare l'ulteriore riformulazione proposta sul suo emendamento 4.24, auspicando una riflessione ulteriore su tale tema. Fa notare che, altrimenti, si determinerebbe un grave danno nei confronti di chi svolge con preparazione e dedizione attività politica, dal momento che gli si impedisce di tornare al proprio lavoro. Dopo aver rilevato che si rischia di mettere in seria difficoltà le persone meno abbienti, mortificandone la preparazione, si dichiara sorpresa che la sua tesi sia condivisa solo dai gruppi di centrodestra.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che la deputata Fregolent non accetta l'ulteriore proposta di riformulazione del suo emendamento 4.24.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, in risposta a talune osservazioni svolte, fa notare che la proposta emendativa prevede esclusivamente il divieto, peraltro temporalmente circoscritto, di iscriversi nel Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, non precludendo ad alcuno di lavorare. Fatto presente, peraltro, che la stessa proposta di legge C. 196, a prima firma Fregolent, prevede disposizioni analoghe nei confronti dei giornalisti, osserva che la finalità è quella di marcare una differenza tra portatori di interessi particolari e titolari di interessi generali, facendo in modi che i primi, qualora intendano contribuire alle decisioni pubbliche, agiscano in modo trasparente e nel rispetto di certe regole.

Emanuele FIANO (PD) osserva che la *ratio* del provvedimento è la medesima di quella recata da altre norme già approvate, come quelle licenziate nella precedente le-

gislatura nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, proposta dal Governo Renzi, che erano proprio volte alla prevenzione di conflitti di interesse, stabilendo non un divieto assoluto, ma un periodo di discontinuità tra la scadenza di taluni mandati e il ritorno allo svolgimento di determinate attività. Ricorda, ad esempio, che per i vertici delle *Authority* furono portati da quattro a due gli anni di « congelamento » in cui vige il divieto per presidente, commissari e anche per i dirigenti, scaduto il loro mandato presso l'Autorità, di lavorare direttamente o indirettamente per le società del settore regolato.

Marco DI MAIO (IV) ritiene che l'ulteriore proposta di riformulazione degli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4 sia troppo generica nella parte in cui fa riferimento ad enti pubblici ed enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici, non comprendendo quale debba essere la portata di simili finanziamenti. Si rischia, a suo avviso, di portare all'esclusione di un numero elevato di soggetti.

Carlo SARRO (FI), ritiene opportuno specificare la portata del finanziamento contemplato dalla ulteriore proposta di riformulazione degli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, considerato che appare eccessivo prevedere esclusioni in caso di finanziamenti solo occasionali. Chiede un ulteriore approfondimento su tale questione.

Annagrazia CALABRIA (FI), condividendo le considerazioni svolte dal deputato Sarro, ritiene opportuno prevedere una sospensione dei lavori al fine di consentire lo svolgimento di una riunione della maggioranza e affrontare i nodi ancora irrisolti.

Silvia FREGOLENT (IV), in risposta ad alcune osservazioni svolte dal deputato Fiano, ritiene che sia fuori discussione la necessità di scongiurare conflitti di interesse, purché ciò sia valutato caso per caso, senza elaborare interventi come quello in esame, che rischia di disperdere l'espe-

rienza acquisita da chi ha svolto incarichi di governo. In risposta alla relatrice, osserva che la norma contenuta nella sua proposta di legge C. 196 ha una sua *ratio* legittima, di diversa impostazione, essendo quella disposizione volta a preservare la libertà d'espressione e l'indipendenza dell'informazione. Condivide l'esigenza di sospendere i lavori e svolgere una riflessione tra i gruppi, evitando che ci si presenti in Assemblea con profonde divisioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda di aver promosso un confronto nell'ambito della maggioranza nel corso del quale non erano emerse criticità su tale aspetto.

Considerato che i lavori dovranno concludersi entro le ore 13, ritiene che la Commissione possa procedere alla votazione delle ulteriori proposte emendative sulle quali non vi siano criticità, accantonando le rimanenti, al fine di promuovere, prima della seduta successiva, un'ulteriore interlocuzione informale nell'ambito della maggioranza.

Silvia FREGOLENT (IV) rileva come sarebbe stato opportuno procedere in tal modo anche riguardo al suo emendamento 4.22 e a quelli analoghi, in ordine ai quali la riformulazione è stata approvata con una maggioranza esigua.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente come, prima di procedere alla votazione degli emendamenti ai quali ha fatto riferimento la deputata Fregolent, non siano state avanzate richieste nel senso da lei indicato.

Concordi la relatrice e il Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4.

Prende quindi atto che i presentatori dell'emendamento Ceccanti 4.16 ne accettano la riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ceccanti 4.16, nel testo riformulato (*vedi allegato*), e l'emendamento Fregolent 4.26 (*vedi allegato*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Calabria 4.13,

Ceccanti 4.17 e Fregolent 4.27 sono preclusi dall'approvazione degli emendamenti Lupi 3.2, Calabria 3.4, Fregolent 3.8 e Bordonali 3.13, come riformulati in un identico testo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Elisa Tripodi 4.7, Ceccanti 5.2 e Fregolent 5.4 (*vedi allegato*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Elisa Tripodi 5.1 e Raciti 5.3 e l'emendamento Fregolent 5.5 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Fregolent 5.4.

Prende atto che l'emendamento Fregolent 7.4 è ritirato.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI rivedendo il parere espresso nella seduta del 25 novembre, esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 7.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, concorda con il parere espresso dalla rappresentante del Governo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accolgono la proposta di riformulazione dell'emendamento Fregolent 7.5.

La Commissione approva l'emendamento Fregolent 7.5, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI propone l'accantonamento dell'emendamento Ceccanti 7.2.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, concorda la relatrice, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ceccanti 7.2.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sul suo emendamento 7.6, rileva come esso sia volto a prevedere una rappresentanza parlamentare nel comitato di sorveglianza.

Stefano CECCANTI (PD) rileva come l'emendamento Prisco 7.6 attribuisce una competenza al Parlamento in seduta comune, le cui funzioni sono tassativamente indicate dalla Costituzione.

Emanuele PRISCO (FDI) ritira il suo emendamento 7.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Elisa Tripodi 7.1, Raciti 7.3, Ceccanti 8.1 e Raciti 8.4 (*vedi allegato*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che l'emendamento Ceccanti 8.2 è ritirato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Ceccanti 8.3, nel testo riformulato, e l'emendamento Raciti 9.2 (*vedi allegato*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che l'emendamento Fregolent 10.1 è ritirato.

Constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Biancofiore 10.2.

Emanuele PRISCO (FDI) fa proprio l'emendamento Biancofiore 10.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Biancofiore 10.2 e Corneli 11.7 (*vedi allegato*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che l'emendamento Raciti 11.6 è ritirato.

La Commissione approva l'emendamento Ceccanti 11.4 (*vedi allegato*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Elisa Tripodi 11.3 e Raciti 11.5 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento Ceccanti 11.4.

La Commissione approva l'emendamento Biancofiore 12.1.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.45.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 30 novembre 2021.*

**Audizione del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni, recanti Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.20.

## ALLEGATO

**Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato  
C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: intesa come attività concorrente con le seguenti: intesa come contributo*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire la parola: concorrere con la seguente: contribuire.*

**1.1.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Raciti.

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza anche non generale ed anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto con le seguenti: interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto.*

**2.3.** *(Nuova formulazione)* Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: i membri delle autorità indipendenti compresa la Banca d'Italia.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: nonché le autorità*

indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione.

**2.5.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Fregolent, Marco Di Maio.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: con popolazione pari o superiore a 300.000 abitanti ovunque ricorrono, con le seguenti: capoluogo di regione.*

**2.2.** Elisa Tripodi.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: anche i componenti degli uffici di diretta collaborazione con le seguenti: anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione.*

**2.4.** *(Nuova formulazione)* Fregolent, Marco Di Maio.

## ART. 3.

*Al comma 2, sopprimere le parole: nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.*

**\* 3.2.** *(Nuova formulazione)* Lupi.

**\* 3.4.** *(Nuova formulazione)* Calabria, Milanato.

**\* 3.8.** *(Nuova formulazione)* Fregolent, Marco Di Maio.

**\* 3.13.** *(Nuova formulazione)* Bordonali, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

## ART. 4.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: I dati caricati nel Registro sono di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

**4.8.** *(Nuova formulazione) Elisa Tripodi.*

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: previa registrazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: mediante i sistemi di identificazione informatica previsti all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

**\* 4.18.** *(Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.*

**\* 4.9.** *(Nuova formulazione) Elisa Tripodi.*

*Al comma 4, alinea, sostituire le parole: periodicamente e tempestivamente con le seguenti: mensilmente.*

**4.5.** Elisa Tripodi.

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea sopprimere le parole: e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: e per i tre anni successivi con le seguenti: e per un anno dalla sua cessazione se svolgono incarichi di Governo nazionale e regionale, e per la sola durata del loro mandato in tutti gli altri casi.*

**\* 4.1.** *(Ulteriore nuova formulazione) Fornaro.*

**\* 4.11.** *(Ulteriore nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Fiano, Ciampi, Mauri.*

*Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*e-bis) i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata del loro incarico.*

**4.15.** *(Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.*

*Al comma 5, lettera g), sostituire le parole: , durante l'incarico e per i tre anni successivi con le seguenti: per la durata del loro incarico.*

**\* 4.12.** Ceccanti, Raciti, Fiano, Ciampi, Mauri.

**\* 4.3.** *(Nuova formulazione) Fornaro.*

**\* 4.19.** *(Nuova formulazione) Raciti.*

**\* 4.23.** *(Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.*

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 7 aggiungere le seguenti: , secondo le modalità stabilite con proprio regolamento da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti,*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: novanta giorni.*

**4.16.** *(Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.*

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: per sottoporlo a procedura di consultazione pubblica.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: funzionamento del Registro aggiungere le seguenti: all'esito della procedura di consultazione pubblica.*

**4.26.** Fregolent, Marco Di Maio.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Il Registro è pubblicato e reso consultabile anche nei siti *internet* istituzionali dei soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), all'interno della sezione « Amministrazione trasparente » di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4.7. Elisa Tripodi.

#### ART. 5.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: aperta alla pubblica consultazione con le seguenti parole: ad accesso pubblico entro venti giorni dall'inserimento da parte del rappresentante di interessi di cui al primo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica ai decisori pubblici l'inserimento da parte dei rappresentanti di interessi, ai sensi del comma 1, primo periodo, delle informazioni sugli incontri che li riguardano entro i cinque giorni successivi all'inserimento medesimo. Entro il termine di cui al comma 1, secondo periodo, i decisori pubblici hanno diritto di presentare al Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 un'istanza di opposizione all'inserimento nella parte del Registro ad accesso pubblico delle informazioni che ritengono integralmente o parzialmente non veritiere. Il Comitato di sorveglianza decide entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Nelle more della decisione del Comitato l'inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico rimane sospesa.

1-ter. Successivamente all'inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico, i decisori pubblici possono presentare istanza di rimozione delle informazioni che li riguardino perché integralmente o parzialmente non veritiere.

Sull'istanza il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 decide entro dieci giorni.

5.2. Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente con le seguenti: aggiorna con cadenza settimanale l'elenco degli incontri svolti nella settimana precedente.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per ciascun incontro, il rappresentante di interessi fornisce altresì la documentazione contenente proposte, ricerche e analisi eventualmente trasmessa in occasione dell'incontro o successivamente ad esso; la documentazione è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro.

5.4. Fregolent, Marco Di Maio.

#### ART. 7.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

7.5. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.

*Al comma 3, lettera d), dopo la parola: vigila aggiungere le seguenti: e raccoglie segnalazioni.*

7.1. Elisa Tripodi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Il Comitato di sorveglianza, con proprio regolamento, disciplina modalità e termini per garantire alle parti interessate il diritto al contraddittorio.

**7.3.** Raciti.

ART. 8.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:* relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari.

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole:* agli atti con le seguenti: ai documenti amministrativi, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

**8.1.** Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**8.4.** Raciti.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle previsioni della presente legge.

**8.3.** (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

ART. 9.

*Al comma 5, dopo le parole:* ove lo ritenga necessario, *aggiungere le seguenti:* con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,.

**9.2.** Raciti.

ART. 10.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Contestualmente all'invio delle valutazioni e delle proposte di cui al secondo periodo i rappresentanti di interessi possono chiedere al decisore pubblico un incontro per la presentazione e l'argomentazione delle proprie istanze.

**10.2.** Biancofiore.

ART. 11.

*Al comma 3, sostituire le parole:* da euro 1.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* da euro 5.000 a euro 15.000.

**11.7.** Corneli.

*Sopprimere il comma 8.*

**11.4.** Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

ART. 12.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica provvede a integrare la classificazione delle attività economiche ATECO prevedendo un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

**12.1.** Biancofiore.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	47
DL 152/21: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	27
Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	29

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	31
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 3307 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. C. 3308 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 3322 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	39
Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018. C. 3323 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	43

## INTERROGAZIONI:

5-05967 Delmastro Delle Vedove: Sulla eventuale destinazione di fondi della cooperazione italiana al Fronte popolare per la liberazione della Palestina.	
5-07143 Ehm: Sulle sei ong palestinesi dichiarate « organizzazioni terroristiche » dalle Autorità israeliane .....	45
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	48
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	49
Sui lavori della Commissione .....	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Rappresentante Speciale dell'Unione europea per il Sahel, Emanuela Del Re, sui profili di carattere geopolitico ed umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in connessione con gli interessi strategici dell'Italia nella regione dell'Asia centrale .....	46
--	----

## SEDE CONSULTIVA

*Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.*

**La seduta comincia alle 11.05.****Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.**

**Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentino VALENTINI (FI), *relatore*, rileva con soddisfazione che, in generale, il provvedimento in titolo fornisce una risposta di tipo non emergenziale ma strutturale al fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Il provvedimento riprende peraltro in larga misura i contenuti della proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura (C. 3558 di iniziativa dell'allora deputato Dambruoso), il cui *iter* al Senato si è concluso in Commissione ma non si è potuto completare con l'approvazione definitiva.

Ricorda che, all'indomani del terribile attentato di matrice jihadista avvenuto a Parigi il 7 gennaio 2015 presso la sede della rivista *Charlie Hebdo*, fu adottato in Italia il decreto-legge n. 7 del 2015 che resta il provvedimento cardine per l'adozione di misure utili a rafforzare ed aggiornare gli strumenti di prevenzione e repressione penale del terrorismo di matrice fondamentalista nel territorio dello Stato. Esso rappresentò allora lo strumento di immediata attuazione nel nostro sistema giuridico della risoluzione n. 2178 del 2014 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con cui, all'indomani dell'irrompere sulla scena mondiale del *Daesh*, si dava enfasi alle politiche di contrasto dell'estremismo violento (con misure di deradicalizzazione e di riabilitazione) e alla necessità di trovare una risposta più equilibrata al terrorismo in modo da combinare misure repressive e un approccio preventivo, in collaborazione con attori della società civile e con le comunità di riferimento. Ricorda che la risoluzione, giuridicamente vincolante, ha imposto a tutti gli Stati delle Nazioni Unite di prevenire il reclutamento, l'organizzazione, il trasporto e l'equipaggiamento di individui che si rechino in altri Stati allo scopo di pianificare, preparare o attuare atti terroristici oppure di fornire e ricevere addestramento terroristico e finanziamenti per tali attività. A tale scopo, tutti gli Stati si sono impegnati a varare apposite legislazioni, intensificare i controlli alle frontiere,

perseguire e condannare i terroristi, accrescendo la cooperazione internazionale anche attraverso accordi di tipo bilaterale e lo scambio di informazioni per identificare i sospetti terroristi.

Sottolinea che l'aspetto innovativo della citata risoluzione era dare enfasi alle politiche di contrasto all'estremismo violento e alla necessità di trovare una risposta al terrorismo, e in particolare al fenomeno dei *foreign fighters*, più equilibrata, che non prevedesse soltanto un approccio repressivo, ma anche quello preventivo, in collaborazione con le comunità locali e con gli attori della società civile, nel senso più ampio.

Ricorda che appartiene a quella stagione anche la legge n. 153 del 2016 con cui si introdussero nel nostro codice penale nuove fattispecie illecite in materia di terrorismo tra i delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato e fu data ratifica a quattro fondamentali strumenti di diritto internazionale: la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e il relativo Protocollo addizionale, fatto a Riga il 22 ottobre 2015; la Convenzione ONU per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Ciò premesso, rileva che il provvedimento in esame completa la strategia complessiva del nostro Paese contro il fenomeno concentrandosi sul profilo preventivo, nella consapevolezza che la condizione sociale di esclusione, emarginazione, mancata integrazione di individui e di interi gruppi nelle città e nella intera comunità nazionale rappresenta un fattore decisivo per la decisione sull'auto-arruolamento o sull'adesione in qualsiasi forma a gruppi ed obiettivi terroristici. Il provvedimento si ripropone anche di operare sul terreno del recupero e del reinserimento

sociale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione.

Evidenzia che il testo unificato reca in particolare previsioni volte a: prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista; favorire la deradicalizzazione, fermo restando il rispetto delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa; favorire il « recupero » in termini di integrazione – sociale, culturale, lavorativa – dei cittadini – siano essi italiani o stranieri residenti in Italia – coinvolti in fenomeni di radicalizzazione.

Passando all'analisi dell'articolato, segnala che l'articolo 1 del testo unificato dispone che il testo si muove « in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche ». Nell'indicare le finalità del provvedimento, lo stesso articolo 1 reca la definizione di radicalizzazione violenta, da intendersi come: « il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo. ». Quanto alla definizione di radicalizzazione di matrice jihadista, essa consiste nel: « fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del *web* e dei *social network* ».

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'Interno, di un Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), la cui composizione e funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno in modo da assicurare la presenza di rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e della salute, nonché di qualificati esponenti di

istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e del Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano.

Il CRAD predispone annualmente il Piano strategico nazionale per la prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e per il recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, che definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare. Approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, il Piano è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare istituito ai sensi del successivo articolo 4.

Evidenzia che il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individua le risorse disponibili a legislazione vigente, nonché la quota dei fondi europei destinati al *Radicalisation Awareness Network* (RAN), da impiegare nelle attività previste dal Piano strategico nazionale. Ai fini dell'istituzione di un apposito numero verde è autorizzata la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Ritiene opportuno dare risalto al fatto che, tra le altre cose, con il Piano strategico nazionale il CRAD promuove il dialogo interreligioso e interculturale, la condivisione dei principi di laicità dello Stato e di libertà religiosa e di tutti gli altri principi fondamentali della Costituzione, nonché il contrasto di ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone.

Su base territoriale le attività di prevenzione sono affidate ai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR) – previsti dall'articolo 3 –, presieduti dal prefetto o da un suo delegato e composti da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integra-

zione, nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Segnala anche l'articolo 4, che istituisce il Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista, composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti della Camera e del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato stesso.

Rileva che il coinvolgimento parlamentare appare particolarmente utile a creare un monitoraggio continuo e un consenso trasversale tra le forze politiche, come dovrebbe accadere per tutti i temi che hanno a che fare con la sicurezza nazionale.

Il Comitato parlamentare, ai sensi dell'articolo 5, potrà svolgere audizioni di figure istituzionali, di rappresentanti della magistratura e delle forze di polizia, direttori di dipartimento e rettori di università, dirigenti scolastici, direttori sanitari, direttori degli istituti penitenziari, ministri di culto, guide religiose, operatori sociali ed esperti.

Osserva che il Comitato svolge, infatti, attività conoscitiva sui fenomeni eversivi di radicalizzazione dedicando particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti e delle libertà, costituzionalmente garantiti, delle donne e dei minori. Esso esamina altresì un rapporto sul funzionamento della rete *internet* che la Polizia postale e delle comunicazioni invia al Comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rapporto è redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, che svolgono le relative attività a titolo gratuito, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione nel *web* di idee estreme, tendenti al terrorismo violento, anche di matrice jihadista.

Sottolinea che, come previsto dall'articolo 6, il Comitato presenta alle Camere una relazione annuale con cui riferisce sull'attività svolta e formula proposte o

segnalazioni su questioni di propria competenza, ferma restando la facoltà di trasmettere alle Camere, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.

Sempre in tema di obblighi informativi, il provvedimento stabilisce che entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione sulle politiche governative attuate nell'anno precedente in materia di radicalizzazione, nonché sui risultati ottenuti.

Significative sono, poi, le disposizioni concernenti: la formazione specialistica (articolo 7), per cui è stanziato 1 milione di euro all'anno, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dei garanti territoriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale; gli interventi preventivi in ambito scolastico (articolo 8) per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, finalizzati a promuovere la conoscenza approfondita della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo e il principio supremo della laicità dello Stato, nonché a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico; il finanziamento di progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate (articolo 9), nell'ambito di accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica (OCI), con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica; attività di comunicazione e informazione (articolo 10), nell'ambito del Piano strategico nazionale. A tal fine la RAI realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana e araba; il Piano nazionale per la deradicalizzazione e il recupero di soggetti italiani

o stranieri detenuti (articolo 11), presentato annualmente dal Ministro della Giustizia e su cui è prevista una relazione al Parlamento.

Sottolinea, in conclusione, la rilevanza del provvedimento, che completa un percorso legislativo reso necessario dalla gravità della minaccia terroristica, tuttora incombente sui cittadini europei, e che mira a prevenire la radicalizzazione di matrice violenta e della trasformazione di messaggi di fanatismo politico e religioso in condotte di tipo terroristico.

Nel ringraziare i colleghi presentatori per l'iniziativa legislativa assunta, alla luce di quanto fin qui esposto formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Viceministra Marina SERENI, nel ringraziare il relatore per l'illustrazione e anche per la proposta di parere favorevole che ricalca quanto già espresso da questa Commissione nella passata legislatura, sottolinea che la Farnesina è in prima linea nel promuovere un più efficace coordinamento per il contrasto all'estremismo violento e ai fenomeni di radicalizzazione. Il tema è oggetto di regolare confronto sia nei principali consessi multilaterali – Nazioni Unite, NATO, Unione europea, OSCE e G7, oltre che in seno alla Coalizione anti-*Daesh* e in gruppi quali il *Global Counter-Terrorism Forum* e il « Processo di Aqaba », sia nei rapporti bilaterali. Esso è inoltre oggetto di analisi e discussione nei principali dialoghi politici esistenti in materia di sicurezza, tra cui quelli con gli Stati Uniti e la Federazione Russa, in coordinamento con le altre Amministrazioni italiane coinvolte: Ministeri dell'interno e della giustizia, il Comando Generale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Evidenzia che, a livello internazionale, l'Italia promuove un approccio « olistico » al contrasto al terrorismo, in cui la componente della prevenzione e del contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo violento è essenziale. La minaccia terroristica non può infatti essere affrontata unicamente dal punto di vista securitario, ma è necessario contrastare le cause profonde,

economiche e sociali, che portano alla radicalizzazione.

Rileva che, in quest'ottica, devono essere letti anche molti dei progetti finanziati dalla Farnesina in aree sensibili e di interesse prioritario per l'Italia, sottolineando che la nostra cooperazione allo sviluppo, attraverso iniziative volte a migliorare le condizioni economiche e sociali, contribuisce a rendere meno vulnerabili al rischio di radicalizzazione le fasce della popolazione più emarginate.

Osserva che a ciò si aggiungono anche iniziative specifiche di de-radicalizzazione, tra cui il nostro sostegno finanziario al *Global Community Engagement and Resilience Fund* (GCERF) per la realizzazione di un programma di prevenzione della radicalizzazione in Mali, diretto in particolare alle giovani generazioni e con uno specifico focus sull'uguaglianza di genere. Segnala che per tali iniziative l'Italia ha già destinato 500 mila euro tra il 2020 e il 2021 e intende stanziare un ulteriore finanziamento nel 2022.

Sottolinea che l'istituzione del Centro nazionale sulla radicalizzazione, prevista dal provvedimento in esame, oltre a rafforzare l'efficacia dell'azione del Governo nei confronti di questa minaccia alla sicurezza, potrà costituire una buona prassi di cooperazione interministeriale, da valorizzare nei principali consessi internazionali di riferimento così come presso i nostri interlocutori stranieri, a riprova della serietà, dell'impegno e della strategia con cui l'Italia affronta la prevenzione e il contrasto al terrorismo.

Laura BOLDRINI (PD), ringraziando il relatore per il lavoro svolto, sollecita un supplemento di riflessione sulla disposizione di cui all'articolo 11 del testo unificato in esame, che prevede l'adozione di un Piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un trattamento penitenziario che promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero. Pur condividendo tale misura, ritiene che sarebbe opportuno che la norma contemplasse anche iniziative per favorire l'integrazione sociale dei soggetti potenzialmente radicalizzati, seguendo le buone pratiche messe

in atto dalle municipalità di taluni Paesi nordeuropei, *in primis* la Svezia, diversamente la strategia preventiva è destinata al fallimento. Tuttavia, l'ulteriore adozione di programmi e investimenti specifici sembra essere preclusa dalla clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 12 della proposta di legge.

Valentino VALENTINI (FI), *relatore*, condividendo le osservazioni della collega Boldrini, segnala che il testo in esame potrebbe essere modificato in tale direzione in sede di esame degli emendamenti presso la I Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, ritiene che sulla materia un ruolo positivo anche presso la Commissione di merito potrebbe essere svolto anche dal collega Migliore, particolarmente attivo sui temi della lotta terrorismo internazionale ed oggi assente per impegni istituzionali legati al suo mandato di Presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Vito COMENCINI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del gruppo della Lega sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**DL 152/21: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.**

**C. 3354 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, in via generale, ricorda che il provvedimento in esame – che si compone di cinquanta-due articoli divisi in cinque Titoli e sedici Capi – punta a semplificare le procedure per i progetti previsti dal PNRR e ad accelerare l'attuazione del cronoprogramma

concordato con l'UE. Segnala che i quattro i principali ambiti di intervento sono: il rafforzamento della *governance* del Piano, con potenziamento di alcune strutture amministrative; ulteriori misure di sostegno economico per il comparto turistico; l'accelerazione degli investimenti, soprattutto tramite le Zone economiche speciali (ZES) e la crescita delle competenze digitali; modifiche alla disciplina sulla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Più specificamente, evidenzia che il decreto-legge ha l'obiettivo di raggiungere ulteriori sette dei cinquantuno *milestone* e *target* il cui conseguimento è previsto, secondo il PNRR, entro il 31 dicembre prossimo. Si tratta, in particolare, delle seguenti misure: istituzione del Fondo rotativo necessario a consentire, tra l'altro, il finanziamento di progetti di turismo sostenibile; garanzie per il finanziamento nel settore turistico: la disposizione prevede l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia per le PMI, di una sezione speciale turismo; riconoscimento di crediti di imposta per le imprese turistiche e la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e i *tour operator*; istituzione di un fondo rotativo per il sostegno alle imprese, che consente la concessione di contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale; modifica dei tempi di realizzazione dei contratti di programma di Rete Ferroviaria Italiana e degli interventi relativi all'edilizia giudiziaria; riforma della *spending review*, prevedendo il rafforzamento del ruolo del Ministero dell'Economia e delle finanze nel presidio dei processi di monitoraggio e valutazione della spesa, anche per supportare le altre amministrazioni centrali; esperti per l'attuazione del PNRR: le norme prevedono il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi per la realizzazione del Piano. È una norma abilitante propedeutica al conseguimento del *target* che sarà raggiunto con le procedure di assunzione.

Il « pacchetto Turismo » del Piano nazionale di ripresa e resilienza ammonta complessivamente a 2,4 miliardi di euro. Per essere operativo, lo schema ha bisogno

di una componente normativa – quella appunto contenuta nel decreto-legge in esame – e di una parte che verrà introdotta attraverso atti amministrativi.

Osserva che un'altra parte rilevante delle disposizioni concerne la transizione digitale. La novità più importante è l'istituzione del fondo « Repubblica Digitale », alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni bancarie nell'ambito della propria attività istituzionale. Il Fondo è istituito in via sperimentale per il quinquennio 2022-2026 ed è destinato esclusivamente a sostenere progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali. Alle fondazioni bancarie che effettuano i versamenti viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento dei versamenti effettuati per i primi due anni (2022 e 2023) e al 75 per cento per i successivi tre (2024, 2025 e 2026).

Sottolinea, inoltre, che un'ulteriore norma prevede che i cittadini possano iscrivere e gestire *online* il proprio domicilio digitale direttamente dall'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), accedendo con SPID e CIE.

Precisa che le misure di semplificazione non riguardano solo i cittadini, ma anche le imprese: nel decreto è infatti prevista una norma che consente a queste ultime di acquisire le certificazioni necessarie per le proprie attività attraverso un'unica piattaforma, agevolando, nel contempo, l'interoperabilità e lo scambio di informazioni tra le Pubbliche Amministrazioni.

Infine, per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale – infrastruttura *cloud* della Pubblica Amministrazione finanziata dal PNRR – il decreto prevede che la Presidenza del Consiglio si avvalga della società Difesa Servizi S.p.A. quale centrale di committenza per l'espletamento della gara relativa all'infrastruttura.

Per quanto riguarda le norme sulla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, segnala che il decreto-legge in esame introduce importanti modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia): tra le altre cose, viene introdotto

l'istituto del controllo giudiziario delle aziende a rischio di infiltrazione mafiosa. Lo scopo di tali misure non è più quello sanzionatorio, tipico del paradigma confiscatorio, bensì quello terapeutico volto al recupero di realtà economiche che, seppure incise da tentativi di infiltrazione mafiosa, manifestino un grado di autonomia gestionale dalle consorterie criminali sufficiente a consentire un'attività economica corretta risultando, pertanto, meritevoli di un intervento eterodiretto, volto alla bonifica programmatica delle posizioni critiche.

Venendo alle norme di competenza della III Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 39, che novella parzialmente l'articolo 17-*novies* del decreto-legge n. 80 del 2021 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021 – limitando la possibilità di conferire l'incarico di Inviato speciale per il cambiamento climatico esclusivamente ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche di livello dirigenziale.

Ricorda che la figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico – nominato congiuntamente dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della transizione ecologica – è stata introdotta con l'obiettivo di garantire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali. Il suo mandato ha durata pari a quella dei Ministri che l'hanno nominato, salvo conferma da parte dei nuovi Ministri, secondo quanto previsto per il personale di diretta collaborazione.

Evidenzia che la disciplina vigente stabilisce che il supporto tecnico e organizzativo all'Inviato speciale è assicurato dal MAECI e dal MITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo in esame, l'Inviato speciale è individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di Amministrazioni Pubbliche; è altresì esclusa la corresponsione di emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a

quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione.

Segnala anche l'articolo 26, che reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori, ampliando le possibilità di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore nelle università a studiosi stabilmente impegnati presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano. Al riguardo, la relazione illustrativa al provvedimento fa riferimento, a titolo di esempio, all'Istituto universitario europeo – che opera nel campo delle scienze sociali e umanistiche – e al *Max Planck Institute*, che conduce ricerche di base nelle scienze naturali, nelle scienze della vita e nelle scienze umane. Rileva che la disposizione in oggetto sancisce che l'equipollenza della posizione accademica per gli studiosi impegnati in istituzioni universitarie o di ricerca estere è determinata sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), e aggiornate ogni tre anni.

Con riguardo al finanziamento dei programmi di ricerca, si fa riferimento, oltre che a quelli finanziati dall'UE e dal MUR, anche a quelli finanziati da organizzazioni internazionali e da altre Amministrazioni centrali dello Stato.

Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole, formulata dalla relatrice.

#### **Delega al Governo in materia di disabilità.**

##### **C. 3347 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo OLGATI (M5S), *relatore*, in via generale, ricorda che il provvedimento

in esame, composto da quattro articoli, rappresenta l'attuazione di una delle riforme previste dal PNRR, vale a dire l'introduzione di una disciplina riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società.

Segnala che il disegno di legge è stato dichiarato collegato alla decisione di bilancio dalla Nota di aggiornamento al DEF 2021, a completamento della manovra di bilancio 2022-2024. In base agli accordi raggiunti tra il Governo italiano e la Commissione europea, la predetta legge quadro per la disabilità deve entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021.

Sottolinea che l'obiettivo principale della riforma in esame è quello di modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere la deistituzionalizzazione – vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle case della comunità – e l'autonomia delle persone con disabilità. Ciò deve comportare: *a)* il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali; *b)* la semplificazione dell'accesso ai servizi sociali e sanitari; *c)* la riforma delle procedure di accertamento delle disabilità; *d)* la promozione di progetti di vita indipendente; *e)* la promozione del lavoro di gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali.

Per quanto riguarda le norme di competenza della III Commissione, evidenzia che tra i principi e criteri direttivi cui deve informarsi la delega (articolo 2) figurano le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 durante la 61<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed aperta per la firma il 30 marzo 2007, e del relativo Protocollo opzionale, ratificata con legge n. 18 del 2009, nonché la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea.

Rileva che la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, unitamente al

suo Protocollo opzionale, rappresenta il primo strumento giuridicamente vincolante riguardo i diritti dei disabili: fino a quel momento, infatti, alcuni Paesi si erano dotati di strumenti multilaterali per proteggere tali diritti, ma nessuno con il rango di Convenzione internazionale.

Segnala che la Convenzione riconosce la disabilità come concetto in evoluzione che può cambiare a seconda degli ambienti che caratterizzano le diverse società. Essa inoltre sposta l'ottica tradizionale trasformando i disabili da soggetti passivi a soggetti attivi, capaci di rivendicare i propri diritti e prendere decisioni per la propria vita basate sul consenso libero e informato, e di essere membri attivi della società.

A tal fine, la Convenzione fornisce un'ampia categorizzazione di persone diversamente abili e riafferma che tutte le persone, quale che sia la loro disabilità, debbono poter godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali; chiarisce che tutte le categorie di diritti si applicano alle persone con disabilità e identifica le aree nelle quali può essere necessario intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di tali diritti; identifica inoltre le aree nelle quali i diritti sono stati violati e quelle nelle quali la protezione di essi va rafforzata.

Sottolinea che scopo della Convenzione non è dunque quello di affermare nuovi diritti umani, ma di stabilire con molta fermezza gli obblighi a carico delle Parti volti a promuovere, tutelare e assicurare i diritti delle persone con disabilità. Al riguardo, la Convenzione, oltre a vietare qualsiasi discriminazione nei confronti delle persone disabili, enumera le molte misure che gli Stati devono adottare per creare un ambiente all'interno del quale esse possano godere di un'effettiva eguaglianza sociale.

Come menzionato, ribadisce che il nostro Paese ha provveduto a ratificare la Convenzione ed il Protocollo addizionale ai sensi della legge n. 18 del 2009, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia, nonché di elabora-

zione di un rapporto dettagliato sulle misure adottate a livello nazionale per dare attuazione alle disposizioni della Convenzione, in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU).

Al riguardo, segnala che nel gennaio 2013 l'Italia ha presentato il proprio rapporto nazionale, sul quale il Comitato sui diritti delle persone con disabilità previsto dalla Convenzione si è pronunciato il 6 ottobre 2016. Il Comitato ha espresso, tra l'altro, preoccupazione per « l'esistenza di molteplici definizioni di disabilità » in tutti i settori e nelle regioni, che determina una disparità di accesso al sostegno ed ai servizi. Il prossimo rapporto italiano dovrà essere preparato nel 2023.

Ciò premesso, rileva che all'articolo 2 del disegno di legge in esame, che reca i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega, con riguardo alle definizioni della condizione di disabilità e al riassetto e semplificazione della normativa di settore, tra le altre cose, si prevede: l'adozione di una definizione di disabilità coerente con l'articolo 1, comma 2 della citata Convenzione ONU, il quale chiarisce che per persone con disabilità si intendono « coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri »; l'adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (*International Classification of Functioning Disability and Health*, ICF), approvata il 22 maggio 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al fine di disporre di uno strumento unitario di classificazione, ai fini della descrizione della disabilità congiuntamente alla Classificazione internazionale delle malattie; l'adozione di una definizione di « profilo di funzionamento », documento fondamentale nel settore del sostegno e dell'inclusione degli alunni disabili, coerente con la Classificazione ICF e con le disposizioni della Convenzione e che tenga conto della Classificazione ICD; l'introduzione nella legge n. 104 del 1992 (legge-

quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con *handicap*), della definizione di « accomodamento ragionevole », prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione ONU.

Evidenzia che ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, infatti, per « accomodamento ragionevole » si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo e che vengono adottati, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 11.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.*

**La seduta comincia alle 11.35.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Montecitorio, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.**

**C. 3242 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare si sono espresse favorevolmente

le Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Cultura e Lavoro pubblico e privato, mentre la Commissione Affari sociali ha comunicato che non esprimerà parere.

La Viceministra Marina SERENI auspica una rapida approvazione dell'Accordo in esame che, tra le altre cose, estende l'esenzione dall'imposizione sui redditi ai dipendenti dell'Istituto aventi cittadinanza italiana, questione da lungo pendente che ha impedito di fatto l'assunzione di personale italiano presso la sede di Monterotondo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera in modo unanime di conferire il mandato al relatore, onorevole Buffagni, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

**Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.**

**C. 3307 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana SNIDER (LEGA), *relatrice*, segnala che la Convenzione sui metalli preziosi in titolo è un trattato internazionale tra gli Stati contraenti, firmato il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia, della Repubblica del Portogallo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera. Hanno successivamente aderito all'accordo altri 12 Stati europei ed Israele.

Sottolinea che punto di vista dell'*iter* di adesione dell'Italia, gravato da un ritardo quasi cinquantennale, la relazione illustrativa rileva che soltanto nel luglio 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha formalizzato l'intenzione del nostro Paese di aderire alla Convenzione con il *nulla osta* espresso nel precedente mese di marzo dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La richiesta formale di adesione è stata dunque presentata dal nostro Governo l'11 marzo dell'anno successivo al Segretariato della Convenzione, a Ginevra, dal MISE attraverso l'invio del modulo di domanda di adesione completo del questionario previsto dalla procedura di esecuzione della Convenzione medesima.

Precisa che sulla base dell'articolo 12 della Convenzione, nel settembre 2012, a seguito dell'esito positivo della visita ispettiva del Gruppo di ispezione presso i laboratori nazionali, il Comitato permanente della Convenzione ha dato mandato al Segretariato di richiedere al Depositario dell'intesa (il Ministero degli affari esteri del Regno di Svezia) di consultare gli Stati membri della Convenzione per invitare l'Italia ad aderirvi.

Segnala che l'invito ad accedere alla Convenzione è stato formalizzato il 10 ottobre 2018, a seguito di una lunga e impegnativa trattativa diplomatica sul veto posto dalla Repubblica Ceca per questioni tecniche superate solo nel giugno 2017.

Evidenzia che, visto l'impegno assunto attraverso la propria domanda di adesione alla Convenzione e visto l'invito ad aderire, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti della medesima Convenzione, l'Italia deve pertanto depositare il proprio strumento di adesione o ratifica presso il Depositario, che deve darne notifica a tutti gli altri Stati contraenti. L'adesione diviene effettiva tre mesi dopo il deposito di detto strumento.

Per quanto attiene ai contenuti dell'Accordo, in primo luogo rileva che il suo ambito è strettamente limitato al controllo del contenuto di metallo prezioso e non incide sulla salubrità, la sicurezza o su altri aspetti degli oggetti stessi. A tale scopo, il testo prevede l'introduzione del primo mar-

chio di garanzia internazionale – il marchio comune di controllo (*Common Control Mark*) – che indica il metallo prezioso e la sua finezza.

Sottolinea che gli Stati che fanno parte della Convenzione consentono che le merci contrassegnate con il marchio comune di controllo circolino nel proprio territorio senza ulteriori prove di controllo e marchature, se tali articoli sono idonei per il mercato interno.

Sottolinea che il marchio comune di controllo è il primo marchio di garanzia internazionale ed è accettato non solo negli Stati contraenti della Convenzione ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità.

Segnala che la Convenzione consente agli uffici di controllo nazionali designati ai sensi della Convenzione stessa di applicare il marchio di controllo comune ad articoli di platino, oro, palladio e argento, dopo averne verificato la finezza secondo i metodi di prova concordati.

In particolare, evidenzia le disposizioni di cui all'articolo 3, che fissano le condizioni cui devono sottostare gli oggetti in metalli preziosi per godere dei benefici derivanti dalla Convenzione, segnatamente: essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato; soddisfare i requisiti tecnici previsti dalla Convenzione; essere stati controllati secondo le norme e le procedure previste dalla Convenzione; recare i marchi prescritti dalla Convenzione.

Segnala che il secondo paragrafo del medesimo articolo precisa che i benefici non sono applicabili agli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, abbiano subito la cancellazione o l'alterazione di alcuno dei marchi previsti.

Il successivo articolo 5 prevede che ciascuno Stato contraente debba riconoscere uno o più uffici del saggio autorizzati per il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi secondo quanto previsto dalla Convenzione. Il secondo paragrafo indica i requisiti che tali uffici devono soddisfare per poter essere riconosciuti.

A suo avviso, parimenti rilevante è l'articolo 8, che prevede che gli Stati contraenti

debbano avere – o, in mancanza, dotarsi di – una normativa nazionale che tuteli il marchio della Convenzione da qualsiasi contraffazione o uso improprio.

Rileva che il secondo paragrafo precisa che gli Stati contraenti si impegnano a perseguire, ai sensi della propria normativa nazionale, l'eventuale contraffazione o uso improprio del marchio della Convenzione.

Evidenzia che l'Allegato I fornisce le definizioni dei termini utilizzati e precisa i requisiti tecnici che gli oggetti devono soddisfare per godere dei benefici della Convenzione. L'Allegato II disciplina l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti.

Quanto al disegno di legge di ratifica, che si compone di sei articoli, segnala che l'articolo 3 dispone che il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo congiuntamente al marchio « Italia Turrita » disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che li identifica in modo univoco, come richiesto dalla Convenzione.

A tale proposito, ricorda che i metalli preziosi e le loro leghe sono disciplinati dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, che reca la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Tale disciplina rappresenta un'organica definizione degli aspetti che costituiscono i presupposti per la lecita circolazione dei metalli preziosi e stabilisce le condizioni per lo svolgimento dell'attività di coloro che operano con questa particolare materia prima.

Evidenzia che il decreto legislativo rappresenta una garanzia sia per gli operatori economici sia per i consumatori. Completa il quadro normativo il regolamento applicativo emanato successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

Osserva che il progresso tecnologico intervenuto negli anni e la necessità di semplificazione di alcuni adempimenti procedurali hanno portato l'azione di Governo a

modificare l'impianto normativo esistente. In particolare, con l'ultima modifica apportata attraverso l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2015, n. 168, la normativa in argomento è stata aggiornata per semplificare gli adempimenti relativi all'utilizzo del previsto marchio facoltativo anche ai fini dell'esportazione e, eventualmente, dell'applicazione della Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, nonché per la rivendita di oggetti usati acquisiti legittimamente da privati e privi di marchio, in quanto di produzione estera o risalente nel tempo, da parte di strutture come i monti dei pegni e simili. Pertanto, l'adesione alla Convenzione di Vienna non implica profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale, anzi è pienamente coerente con l'impianto dettato dalla normativa nazionale.

L'articolo 4 valuta gli oneri del provvedimento, pari a 10.680 annui a decorrere dall'anno 2021, e ne indica la copertura finanziaria. L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria per gli adempimenti attuativi diversi da quelli considerati nell'articolo 4.

Conclusivamente, malgrado il pluridecennale ritardo con il quale la Convenzione giunge a ratifica – che evidenzia ancora una volta le criticità del procedimento di ratifica di accordi rientranti nell'articolo 80 della Costituzione – raccomanda l'adozione del testo, che fa riferimento ad un accordo che ha lo scopo condivisibile di facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, garantendo, nel contempo, un'adeguata tutela del consumatore, considerata la particolare natura di tali prodotti.

La Viceministra Marina SERENI sottolinea che l'adesione alla Convenzione in esame rappresenta un'importante azione di sostegno e tutela degli interessi delle nostre imprese del settore orafa. Grazie all'adesione, i produttori italiani potranno avvalersi del marchio comune di controllo istituito nell'ambito della Convenzione e, per tale effetto, commercializzare gli oggetti in metalli preziosi nel territorio della Conven-

zione senza ulteriori prove di controllo e marcature.

Sottolinea altresì come il marchio comune di controllo non è solamente riconosciuto tra gli Stati contraenti della Convenzione, ma è percepito anche nei Paesi terzi come simbolo di qualità e tutela del consumatore.

Segnala che la ratifica in esame presenta dunque evidenti ricadute positive per l'*export* di una filiera di assoluta eccellenza come quella orafa e consentirà ai nostri produttori di far parte del sistema di libera circolazione dei prodotti in metalli preziosi istituito nell'ambito della Convenzione.

Da ultimo, evidenzia come l'adesione alla Convenzione sia stata resa possibile a seguito di una lunga e complessa trattativa politica, condotta con successo dalla nostra diplomazia e che ci ha consentito di superare il veto all'adesione italiana precedentemente apposto dalla Repubblica Ceca.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.**

**C. 3308 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Piero FASSINO, *presidente*, in sostituzione del relatore, l'onorevole Andrea Orsini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame, ricordando che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza dell'8 settembre 2009 – causa C-478/07 – ha

stabilito che le disposizioni di un Accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possano applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i Trattati dell'Unione.

Segnala che nella sentenza del 6 marzo 2018, causa C-284/16, la medesima Corte ha stabilito che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento (BIT) tra Stati membri dell'Unione europea (trattati bilaterali di investimento interni all'Unione) sono in contrasto con i Trattati dell'Unione e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del Trattato bilaterale di investimento interno all'Unione è diventata Stato membro della stessa Unione. Tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrali.

Sottolinea che gli Stati membri hanno l'obbligo di conformare i rispettivi ordinamenti giuridici al diritto dell'Unione. Alcuni Trattati bilaterali di investimento interni all'Unione, compresa la relativa clausola di caducità, sono già stati denunciati bilateralmente, altri lo sono stati unilateralmente ed è scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducità.

Ricorda che l'Accordo in esame è stato direttamente concluso dagli Stati membri dell'UE e non vede come parte contraente l'Unione, come invece avviene negli accordi misti. La stessa Commissione europea, pur avendo fornito sostegno ed assistenza durante tutte le fasi negoziale, ma non è parte firmataria del trattato.

Rileva che l'Accordo è finalizzato ad estinguere tutti i BIT interni all'Unione europea residui, comprese le relative clausole compromissorie, che prevedono il procedimento arbitrale, e quelle di caducità, che estendono la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un trattato bilaterale di investimento per un ulteriore periodo di tempo.

Osserva che l'Accordo prevede, inoltre, misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrali pendenti.

Precisa che il testo è composto da quattro sezioni suddivise in diciotto articoli, introdotti dal preambolo: definizioni (sezione I, un articolo); estinzione dei trattati bilaterali di investimento (sezione 2, tre articoli); azioni intentate ai sensi dei trattati bilaterali di investimento (sezione 3, sei articoli); disposizioni finali (sezione 4, otto articoli).

Evidenzia che l'Accordo comprende, inoltre, due allegati, il primo, l'Allegato A, reca l'elenco dei Trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo: nell'elenco non figurano Accordi sottoscritti dal nostro Paese. Il secondo allegato raccoglie l'elenco dei Trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti e in cui può essere in vigore una clausola di caducità. In questa elencazione figurano tre Accordi bilaterali sottoscritti dal nostro Paese, rispettivamente con Malta (1967), la Bulgaria (1988) e la Slovenia (2000). Ricorda che ciò è dovuto al fatto che l'Italia ha provveduto a denunciare nei tempi stabiliti tutti i suoi Trattati bilaterali di investimento, ancorché la maggior parte degli Stati membri non lo abbia fatto.

A suo avviso, particolare rilievo assume naturalmente la sezione 2: in particolare, l'articolo 2, che dichiara l'estinzione dei Trattati bilaterali di investimento e della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo di cui all'allegato A.

Segnala che l'articolo 3 dichiara l'estinzione della clausola di caducità contenuta nei Trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti di cui all'allegato B, in alcuni dei quali, alla data in cui sarà concluso l'Accordo, potrà risultare ancora in vigore una clausola di caducità.

L'articolo 4, invece, conferma che le clausole compromissorie dei Trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea sono in contrasto con i trattati dell'Unione e sono, pertanto, inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilità la clausola compromissoria non può fungere da base giuridica per il procedimento arbitrale. Lo stesso articolo 4, inoltre, stabilisce che le suddette estinzioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

Per quanto attiene alle azioni intentate ai sensi dei Trattati bilaterali di investimento, rileva che l'articolo 5 stabilisce che le clausole compromissorie non possono fungere da base giuridica per un nuovo procedimento arbitrale, mentre l'articolo 6 fa salvi i procedimenti arbitrali conclusi e le composizioni amichevoli di una controversia promosse prima del 6 marzo 2018.

Evidenzia che l'articolo 7 obbliga le Parti contraenti che siano parti di un Trattato bilaterale di investimento a informare i collegi arbitrali di procedimenti arbitrali pendenti o di nuovi procedimenti arbitrali, nonché delle conseguenze giuridiche derivanti dalla citata sentenza del 2018, in particolare delle estinzioni di cui all'articolo 4.

Qualora le parti contraenti siano parte di un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza di un Trattato bilaterale di investimento, esse sono obbligate a chiedere al giudice nazionale competente, anche di un Paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi.

Segnala che l'articolo 8 stabilisce che ai procedimenti arbitrali pendenti si applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli 9 e 10, prevedendo che le stesse disposizioni si applicano anche in caso di eventuali domande riconvenzionali.

L'articolo consente, inoltre, alle parti contraenti interessate e all'investitore di concordare altre adeguate forme di risoluzione delle controversie, compresa la composizione amichevole.

Sottolinea che l'articolo 9 consente all'investitore che sia parte di un procedimento arbitrale pendente di chiedere alla parte interessata l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie denominato « dialogo strutturato ». La procedura può essere avviata soltanto nei sei mesi successivi all'estinzione, ai sensi dell'Accordo, del Trattato bilaterale di investimento in forza del quale era stato proposto il procedimento arbitrale pendente.

Precisa che un facilitatore imparziale sorveglia la procedura di risoluzione della controversia al fine di ottenere una com-

posizione *extra*-giudiziale ed *extra*-arbitrale amichevole, lecita ed equa tra le parti della controversia già oggetto di procedimento arbitrale. La procedura di risoluzione è svolta in modo imparziale e riservato.

Osserva che il facilitatore è designato di comune accordo dall'investitore e dalla Parte contraente interessata che agisce in qualità di convenuto nel procedimento arbitrale pendente di cui trattasi. Il facilitatore è scelto tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e imparzialità e che posseggano tutte le qualifiche necessarie, tra cui una profonda conoscenza del diritto dell'Unione europea.

Ricorda che il facilitatore organizza secondo imparzialità i negoziati per la risoluzione della controversia e coadiuva le Parti ai fini di una composizione amichevole entro sei mesi dalla sua nomina o entro un termine più lungo, se così convengono le Parti.

Se non giungono a una composizione amichevole entro il termine stabilito, le Parti della procedura hanno un mese per proporre un regolamento della controversia che ritengano accettabile. Ciascuna proposta è comunicata per iscritto e senza ritardo all'altra Parte della procedura, al fine di consentirle di presentare eventuali osservazioni. Il facilitatore organizza nuovi negoziati su questa base nell'intento di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Evidenzia che entro un mese dalla comunicazione delle proposte e tenendo conto dei successivi ulteriori scambi di vedute, il facilitatore presenta per iscritto la proposta modificata definitiva di composizione amichevole. Entro un mese dal ricevimento della proposta ciascuna Parte della procedura decide se accettare la proposta definitiva e ne informa l'altra parte per iscritto.

Segnala che la Parte della procedura che non accetti la proposta definitiva comunica all'altra Parte senza ritardo e per iscritto le ragioni di tale decisione. Ciascuna Parte della procedura sostiene le proprie spese e metà del compenso del facilitatore e dei costi logistici della procedura. Se vi è accordo sui termini della composizione, le Parti della procedura li

accettano senza ritardo in modo giuridicamente vincolante.

Osserva che l'articolo 10 conferisce all'investitore la possibilità di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno avverso una misura controversa già oggetto di procedimento arbitrale pendente, anche se sono scaduti i termini previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione. I termini per accedere sono quelli previsti dall'ordinamento nazionale per accedere ai giudici nazionali e si considerano a decorrere dalla data in cui l'investitore rinuncia al procedimento arbitrale pendente ovvero, a seconda dei casi, all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e in cui si impegna ad astenersi dal proporre un nuovo procedimento arbitrale, e hanno la durata prescritta dal diritto nazionale applicabile.

Sottolinea che per usufruire di questo, l'investitore deve rinunciare al procedimento arbitrale pendente e a tutti i diritti e tutte le pretese ai sensi del pertinente Trattato bilaterale di investimento, ovvero all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e si deve impegnare ad astenersi dal proporre un nuovo procedimento arbitrale nei sei mesi successivi all'estinzione del pertinente Trattato bilaterale di investimento o al fallimento del dialogo strutturato.

Ricorda che l'accesso al giudice nazionale è finalizzato a far valere una pretesa in forza del diritto nazionale o dell'Unione europea e, se del caso, non deve essere stato concluso nessun accordo transattivo in esito al dialogo strutturato.

Al riguardo, rileva che i giudici nazionali tengono conto degli eventuali risarcimenti già corrisposti nel procedimento arbitrale pendente al fine di evitare il doppio risarcimento.

Per quanto riguarda gli eventuali oneri connessi all'attuazione del Trattato, segnala che nella relazione tecnica si fa presente che il nostro Paese potrebbe essere interessato ad eventuali residui procedimenti arbitrali pendenti, per i quali il Trattato stesso prevede misure transitorie di dialogo

strutturato o di riapertura dei termini per l'accesso ai giudici nazionali, ai fini della composizione delle relative controversie ancora in corso. Da questo potrebbe tuttavia derivare non certo un onere per l'Italia, né contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo, bensì un risparmio finanziario, dati gli alti costi dei procedimenti arbitrali.

La Viceministra Marina SERENI ribadisce che l'Accordo in esame, firmato dall'Italia il 5 maggio 2020, estingue i trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, dichiarati incompatibili con il diritto dell'Unione dalla Corte di Giustizia. L'Accordo dichiara inoltre inapplicabili le clausole compromissorie per investitori e Stati e le clausole di caducità contenute nei Trattati bilaterali di investimento.

Segnala che la Corte di Giustizia UE ha stabilito che le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possono applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'UE. Sempre la Corte ha inoltre deciso che le clausole compromissorie per la soluzione di controversie tra Stati e investitori contenute nei trattati bilaterali di investimento non sono compatibili con il diritto dell'Unione.

Evidenzia che l'Italia ha già provveduto a denunciare tutti gli accordi bilaterali di investimento all'interno dell'Unione Europea, conformandosi così da tempo al diritto dell'Unione in materia. Al momento, rimane solamente in vigore la clausola di caducità prevista dall'Accordo con la Bulgaria del 1988, che si estinguerà con la ratifica del presente Accordo.

Sottolinea quindi l'importanza di procedere celermente alla ratifica dell'Accordo – a cui hanno già provveduto ben diciotto Stati dei ventitré che lo hanno sottoscritto – anche alla luce del sollecito di luglio da parte della Commissione Europea all'Italia in merito al completamento delle procedure interne, per consentire così l'entrata in vigore dell'Accordo.

Ricorda, infatti, che in assenza di progressi concreti nel corso dei prossimi mesi, vi è il rischio di ulteriori azioni da parte della Commissione, che potrebbero anche

sfociare in una vera e propria procedura di infrazione.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.**

**C. 3318 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, fa presente che l'Istituto forestale europeo (*European Forest Institute* – EFI) è un'organizzazione internazionale istituita nel 1993 da dodici Paesi europei con l'obiettivo di migliorare la ricerca forestale internazionale e di fornire informazioni scientifiche sulle foreste ai decisori politici a livello internazionale. L'Istituto ha la sua sede principale in Finlandia e uffici periferici a Barcellona, Bonn e Bruxelles e uffici di progetto in Malesia e in Cina.

Segnala che attualmente l'Istituto conta ventinove Paesi membri – tutti europei – e coinvolge circa centoventotto organizzazioni, appartenenti a quaranta Paesi, che rappresentano la ricerca, l'industria e il settore privato attivi sui temi delle foreste e dell'ambiente. L'Italia è presente con undici centri di ricerca.

Il nostro Paese ha aderito alla convenzione istitutiva dell'organismo, conclusa nel 2003 e ratificata ai sensi della legge 30 dicembre 2008, n. 219.

L'EFI è diretto da un Consiglio, composto da rappresentanti dei Paesi membri,

che si riunisce in sessione ordinaria ogni tre anni, elegge i membri del Comitato direttivo e fornisce un contributo al quadro politico strategico delle attività dell'Istituto. Il quadro generale di ricerca e la strategia dell'EFI sono definiti dal Comitato direttivo, composto da otto membri – tra i quali un docente universitario italiano – che sovrintende alle attività del Segretariato.

L'Istituto forestale europeo riceve la maggior parte dei finanziamenti tramite progetti europei, come il programma per la ricerca e l'innovazione *Horizon 2020* della Commissione europea, o attraverso contributi concessi da ministeri nazionali e altre istituzioni.

Segnala che la Finlandia è il maggior contributore in quanto Paese ospitante la sede centrale dell'Istituto. L'Italia ha contribuito in passato con fondi del Corpo forestale dello Stato, fino al suo assorbimento nell'Arma dei Carabinieri. Dal 2018, l'EFI ha stipulato un accordo di collaborazione permanente con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, che ha portato l'Italia all'ingresso nel relativo *Multi-Donor Trust Fund*, con un contributo di 40 mila euro annui, stanziati anche per il triennio 2019-2021.

Evidenzia che il lavoro svolto dall'Istituto è complementare alle attività del Polo delle Organizzazioni internazionali aventi sede a Roma che operano nel campo dello sviluppo sostenibile: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – FAO, Programma alimentare mondiale, Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, *Bioversity International*).

A titolo di esempio, ricorda che la FAO sviluppa un programma sulle foreste urbane e peri-urbane, che potrebbe essere oggetto di collaborazione tra diverse organizzazioni e che beneficerebbe della presenza di una sede italiana dell'Istituto forestale europeo. Lo stesso EFI sta d'altra parte approfondendo nel nostro Paese il tema della forestazione urbana nel quadro delle strategie di contenimento dei cambiamenti climatici.

Sottolinea che la proposta di apertura di una sede italiana è stata sostenuta dalla Direzione generale delle foreste del MI-

PAAF, in quanto la presenza di tale sede consentirà di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia sul tema. Pertanto, d'intesa con il MIPAAF, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ha manifestato la propria disponibilità a concedere in comodato d'uso gratuito alcuni locali della sua sede di Roma.

Rileva che l'Accordo in esame prevede, oltre alla concessione di una sede all'Istituto forestale europeo, l'erogazione di un contributo di 500 mila euro annui per le spese di funzionamento dell'Ufficio dell'EFI.

Venendo sinteticamente ai contenuti del testo, segnala che esso si compone di diciannove articoli, che riprendono clausole consuetamente utilizzate per analoghi accordi di sede. Particolare rilievo assumono l'articolo II, riferito ai locali messi a disposizione dell'Ufficio, per il tramite del CREA, che specifica gli aspetti relativi ai costi di ordinaria e di straordinaria manutenzione della struttura e fa riferimento alla possibilità che il Direttore dell'Ufficio individui spazi aggiuntivi per attività ufficiali, con costi a carico dell'Ufficio medesimo.

Gli articoli III, IV e V dispongono l'inviolabilità dei locali e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte del Governo, mentre l'articolo VI è dedicato alla delimitazione della sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana.

Gli articoli XII e XIII riconoscono all'Ufficio (articolo XII) e al suo personale (articolo XIII) una serie di immunità e di privilegi, conformi a quelli concessi da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia.

L'articolo XV stabilisce il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplina i casi di rinuncia all'immunità per agevolare il corso della giustizia.

L'articolo XVI disciplina il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo, sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.

L'articolo XVII prevede un contributo annuo di 500 mila euro che l'Italia si ob-

bliga a versare all'Ufficio a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Nel raccomandare una rapida approvazione del provvedimento di ratifica, sottolinea che l'Accordo risponde a due fondamentali motivazioni: prima di tutto quella di rafforzare le competenze italiane in materia di foreste urbane, dal momento che l'Italia già vanta esperienze di successo che possono essere rafforzate in ambito internazionale; in secondo luogo, l'esigenza di favorire la presenza sul territorio nazionale di un'organizzazione multilaterale in crescita, coerentemente con un indirizzo strategico della nostra politica estera volto a rafforzare Roma quale terzo polo delle Nazioni Unite – dopo New York e Ginevra – e polo internazionale della sicurezza alimentare, riaffermato con chiarezza nel pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, svoltosi a Roma nel luglio scorso.

Laura BOLDRINI (PD) sottolinea l'importanza dell'Accordo in esame, che consentirebbe all'Italia – che già ospita nella Capitale il Polo agroalimentare delle Nazioni Unite – di rafforzare la propria posizione nelle sedi multilaterali, decisive per affrontare le grandi sfide globali, che per loro natura travalicano la dimensione nazionale.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.**

**C. 3322 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vito COMENCINI (LEGA), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, reca la ratifica del Protocollo, sottoscritto nel luglio 2018, emendativo dell'Accordo risalente al 1999 tra l'Italia e Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci.

Segnala che l'intesa del 1999 è volta a facilitare e regolare, nel reciproco interesse, i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori.

Evidenzia che il Protocollo emendativo in esame introduce una modifica al testo dell'Accordo, in particolare aggiungendo un comma all'articolo 11, relativamente al trasporto di merci effettuate da un complesso veicolare di due veicoli.

L'integrazione dispone che in caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli – autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio – sia possibile usare un'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare – per il veicolo motore o per il veicolo trainato –, a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

Viene inoltre precisato che nel viaggio di ritorno sia possibile sostituire il rimorchio – o il semirimorchio – indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio – o del semirimorchio – usato nel viaggio di andata.

Rileva che la relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia che la modifica al testo dell'Accordo era stata richiesta dalla Parte italiana durante la riunione di una Commissione mista tenutasi a Jerevan nell'ottobre 2015 per assicurare maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainanti.

Osserva che il Protocollo emendativo dispone, inoltre, la sostituzione di un comma

dell'articolo 25 dell'Accordo in relazione alle autorità competenti delle Parti incaricate dell'attuazione dell'intesa bilaterale, stabilendo che esse siano il Ministero delle infrastrutture per l'Italia e il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche per la parte armena.

In conclusione, auspica una rapida e definitiva approvazione del provvedimento di ratifica, che s'inserisce nel quadro normativo vigente in quanto si allinea con altri Accordi stipulati dal nostro Paese con altri Stati extracomunitari, tutti finalizzati ad un equilibrato sviluppo del trasporto aereo e su strada in un contesto di cooperazione bilaterale volta alla sicurezza trasportistica, alla tutela dei consumatori e della concorrenza ed alla difesa dell'ambiente.

La Viceministra Marina SERENI evidenzia che il provvedimento in esame, già ratificato dalla controparte armena, discende da una precisa esigenza avanzata da parte italiana.

Il Governo, pertanto, auspica la ratifica del Protocollo in questione, a beneficio degli autotrasportatori italiani e nell'interesse di entrambe le parti, a conferma dell'ottimo andamento dei rapporti bilaterali, come attestato dalla visita di Stato in Italia, svolta il 6 ottobre scorso, del Capo di Stato armeno.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.**

**C. 3323 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirella EMILIOZZI (M5S), *relatrice*, segnala che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 13 ottobre scorso, autorizza la ratifica di un Protocollo del 2018 alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Regno Unito.

Ricorda che il progetto relativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto laser europeo a raggi X (XFEL) – dal costo complessivo di circa 1,2 miliardi di euro e situato in Germania – fa parte del Progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari.

Sottolinea che l'intento è quello di realizzare una grande infrastruttura europea di ricerca per la produzione di raggi X e per il loro utilizzo come sorgente di luce per fotografare e filmare, con risoluzione atomica, i processi biologici, chimici e della materia sia condensata che nello stato di plasma.

Osserva che con tale infrastruttura, avviata nel 2005, in esercizio dal luglio 2017 e destinata ad aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti della fisica dello stato solido, della scienza dei materiali, delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale, l'Europa si pone in ambito internazionale all'avanguardia nel campo della ricerca.

Precisa che Parti contraenti del progetto sono alcuni Paesi dell'Unione europea (Danimarca, Grecia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria), più Svizzera e Federazione russa.

Rileva che la partecipazione italiana si svolge attraverso il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Evidenzia che la Convenzione che regola la partecipazione e la contribuzione al progetto risale al 2009 ed è stata ratificata dal nostro Paese con la legge n. 196 del 2017. Sottoscrivendo la Convenzione, le Parti contraenti si sono impegnate a contribuire ai costi di costruzione, con importi variabili

dai 4 milioni di euro per la Grecia ai 580 milioni di euro per la Germania.

Sottolinea, altresì, che il contributo italiano al progetto XFEL, stabilito nella misura percentuale di 2,89 per cento del bilancio complessivo, è pari a 33 milioni di euro, poi rivalutati per effetto delle correzioni inflattive sino a 41,6 milioni di euro.

Segnala che il Regno Unito, che pure aveva partecipato alla fase preparatoria dell'*European XFEL*, al momento della firma decise di non partecipare alla Convenzione. Alla fine del 2014, tuttavia, approssimandosi la conclusione della fase di costruzione dell'*European XFEL*, Londra ha riavviato le procedure negoziali per poter diventare, a tutti gli effetti, socio dell'infrastruttura di ricerca, mettendo a disposizione una cifra pari a 30 milioni di sterline, in linea con quella prevista nella fase di preparazione del progetto.

Evidenzia che, come si legge nella relazione illustrativa, la partecipazione del Regno Unito – con un contributo, inclusivo dell'esperienza maturata in questi anni dalla sua comunità di ricercatori attraverso gli esperimenti condotti negli Stati Uniti e in Giappone – arricchirà notevolmente il valore e le potenzialità scientifiche dell'*European XFEL*, apportando un innegabile vantaggio al progetto.

Rileva che l'ingresso del Regno Unito nel progetto, unito alla variazione di costo della struttura, produrrà peraltro effetti positivi anche per l'Italia, posto che essa vedrà ridursi la propria quota di partecipazione fino al 2,83 per cento, con conseguente riduzione del numero di azioni da sottoscrivere e della quota di contribuzione ai costi di esercizio dell'infrastruttura.

Osserva che, composto da un preambolo, da quattro articoli e da alcune dichiarazioni allegate, il Protocollo disciplina le modalità di accesso del Regno Unito alla Convenzione (articolo 1), quantifica in oltre 26 milioni euro il contributo del Regno Unito ai costi di costruzione dell'impianto (articolo 2), e dispone in ordine alla sua entrata in vigore (articolo 3).

Precisa che il secondo comma dell'articolo 3, in particolare, stabilisce una clausola di provvisoria applicazione per l'ac-

cesso del Regno Unito alla Convenzione, in attesa che il Protocollo entri in vigore nelle more del completamento delle relative procedure costituzionali da parte di tutti gli Stati firmatari.

Segnala che, tenuto conto che l'ordinamento interno italiano non contempla, in principio, la provvisoria applicazione di Accordi sottoposti a ratifica, interpretabile come contraria agli articoli 80 e 87 della Costituzione, in alternativa all'espunzione della clausola di applicazione provvisoria, il Governo italiano ha opportunamente proceduto con la parafatura del Protocollo di adesione formulando una specifica dichiarazione interpretativa unilaterale incondizionata.

Conclusivamente, raccomanda una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del provvedimento di ratifica, che si riferisce ad un progetto internazionale, l'XFEL, al quale il nostro Paese contribuisce in maniera determinante e la cui direzione è stata affidata fino al 2016 ad un autorevole scienziato italiano, il professor Massimo Altarelli.

In tale prospettiva, la piena partecipazione del Regno Unito – oggetto del Protocollo in esame – non potrà che accrescere il valore e le potenzialità scientifiche del progetto, oltre a concorrere con un significativo contributo economico al suo finanziamento.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.**

**C. 3324 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI), *relatore*, ricorda che l'Accordo tra la Commissione europea ed il nostro Paese disciplina la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC), ospitato presso il Centro Spaziale «Pietro Fanti», nel Fucino, in Abruzzo, gestito da Telespazio s.p.a., preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione ed al controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo e che, insieme a una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo.

Sottolinea che l'esigenza di concludere un simile Accordo discende dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo abruzzese le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea.

Rileva che la sottoscrizione di tale intesa si pone, dunque, quale passaggio necessario a consentire la piena partecipazione del nostro Paese al programma Galileo, che costituisce una priorità strategica per l'Unione europea, in ragione dei fondamentali interessi, pubblici e privati, connessi allo sviluppo di un GNSS per usi civili.

Evidenzia che, composto di venti articoli e di due allegati, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle terminologie utilizzate (articolo 1) e definito il suo oggetto (articolo 2), ribadisce che il Centro di controllo Galileo (GCC) ha sede all'interno del Centro spaziale «Pietro Fanti», rinviando all'Allegato 2 per l'individuazione dei relativi spazi (articolo 3).

Rileva che il testo definisce, quindi, le responsabilità e gli obblighi delle Parti, stabilendo per l'Italia l'impegno a mettere a disposizione della Commissione, senza oneri, la sede del GCC e a garantirne la manutenzione (articoli 4-5). Ulteriori disposizioni regolano l'uso e l'accesso alla sede, riconoscendo alla Commissione il diritto ad un uso esclusivo della struttura, impegnando l'Italia a fornirle adeguata protezione (articolo 7) e stabilendo altresì l'inviolabilità del Centro (articolo 9).

Con riferimento al trattamento fiscale, evidenzia che l'articolo 12 prevede che gli averi e i beni dell'Unione europea, utilizzati per il funzionamento del GCC, siano esenti dalla tassazione diretta, nonché dalle accise e dall'IVA per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali accreditate in Italia. Analoga esenzione è previsto valga per le imposte doganali e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Osserva che ulteriori articoli disciplinano le immunità funzionali riconosciute ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC (articolo 13), i servizi pubblici che l'Italia si impegna ad assicurare al GCC per garantirne il funzionamento (articolo 14), gli obblighi di cooperazione dello Stato ospitante con la Commissione (articolo 15), e rinviando ai due allegati in relazione ai requisiti tecnici applicabili allo Stato ospitante e alle planimetrie della sede del GCC (articolo 16).

Precisa che, dopo aver disciplinato le modalità di comunicazione tra Italia e Commissione, richiamato il diritto applicabile e stabilito le modalità di soluzione delle eventuali controversie (articoli 17-19), l'Accordo reca le disposizioni finali, relative – fra le altre – all'estensione dei benefici dell'Accordo all'Agenzia del GNSS europeo (articolo 20).

Nell'auspicare una celere conclusione dell'*iter* del provvedimento, già approvato dal Senato, sottolinea come la presenza del GCC sul territorio italiano – che l'Accordo di sede formalizza definitivamente – rappresenti un esempio di eccellenza ed un motivo di orgoglio per l'Italia. A suo avviso, l'entrata in vigore dell'intesa produrrà senz'altro effetti positivi molto rilevanti per il nostro Paese, legati allo sviluppo di tecnologie d'eccellenza nel settore delle telecomunicazioni e dell'ingegneria spaziale, con ricadute in termini occupazionali e sulla riqualificazione professionale del personale addetto.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la

presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.**

**C. 3325 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

Piero FASSINO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Eugenio Zoffili, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame, ricordando che gli obiettivi principali dell'Accordo, frutto di un *iter* negoziale avviato nel 2013, sono quelli del rafforzamento e dell'intensificazione del dialogo su numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse tra Unione europea e Giappone, tra cui i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica.

Sottolinea che l'Accordo di partenariato strategico ribadisce l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e prevede la possibilità di sospensione dell'applicazione dell'Accordo stesso in caso di violazione di elementi essenziali, quali la clausola sui diritti umani o quella in materia di non proliferazione.

Più nel dettaglio, evidenzia che l'Accordo, composto di cinquantuno articoli, dopo aver definito finalità e i principi generali che lo regolano (articolo 1) e aver richiamato i valori che lo informano in tema di democrazia, promozione della pace, gestione delle crisi, terrorismo, armi e multilateralismo (articoli 2-10), prevede che si

realizzi uno costante scambio di informazioni fra le Parti mediante dialoghi regolari (articolo 11), un'azione coordinata in materia di gestione delle catastrofi umanitarie (articolo 12), un impegno condiviso per la crescita sostenibile (articolo 13), nonché una intensificazione della cooperazione bilaterale nei settori scientifico e tecnologico, dei trasporti e industriale ed in ambito doganale (articoli 14, 15, 17 e 18).

Segnala che ulteriori disposizioni riguardano la cooperazione in diversi ambiti settoriali, dalla materia fiscale al turismo, dal settore delle tecnologie dell'informazione a quello della tutela dei consumatori, fino alle politiche ambientali (articoli 19-25).

Sottolinea anche la rilevanza delle previsioni circa l'impegno delle Parti ad intensificare la cooperazione in materia di energia, agricoltura, pesca, affari sociali, sanità e giustizia (articoli 26-32), nonché nei settori della lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata, al finanziamento del terrorismo e alle droghe illecite (articoli 33-34).

Rileva che l'Accordo prevede inoltre che le Parti rafforzino la cooperazione nel settore dei diritti umani e garantiscano la libera circolazione delle informazioni all'interno di cyberspazio, potenziando al contempo la *cyber*-sicurezza e contrastando la criminalità informatica (articolo 36). Ulteriore impegno viene garantito per la promozione del dialogo sulle politiche in materia di migrazione (articolo 38), per la protezione dei dati personali (articolo 39), per la cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport (articolo 40) e per il rafforzamento degli scambi in ambito culturale (articolo 41).

Osserva che ad un apposito Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti, sono affidate funzioni di coordinamento del partenariato globale, nonché attribuito il compito di decidere in ordine a settori aggiuntivi di cooperazione, di offrire garanzia sul funzionamento e l'attuazione dell'Accordo e di adoperarsi a risolvere eventuali controversie interpretative o attuative (articolo 42).

Per cogliere, in estrema sintesi, il potenziale impatto dell'Accordo di partena-

riato euro-nipponico, evidenzia che, secondo i dati forniti dalla Commissione europea, sono quasi 740 mila i posti di lavoro che le esportazioni UE in Giappone contribuiscono a creare in Europa, per un interscambio complessivo che si riflette positivamente anche sulla nostra economia.

Inoltre, sono quasi 15 mila le imprese italiane che esportano in Giappone, con circa 89 mila posti di lavoro in Italia creati dalle esportazioni europee in. A suo avviso, si tratta di un impatto molto concreto, se può ricadere positivamente e in maniera diretta su imprese e lavoratori, in particolare nel nostro tessuto produttivo, se si considera che l'83 per cento delle società UE che esportano in Giappone sono piccole e medie imprese.

Sottolinea che l'Accordo di partenariato ci consente inoltre di rafforzare il dialogo con una forte democrazia con la quale l'Unione condivide valori e principi, in una fase storica nella quale si assiste ad un veloce riposizionamento di tanti attori internazionali, con mutazioni geopolitiche davanti alle quali l'Europa non può certo rimanere in finestra a guardare.

Segnala che su tali valori e principi ha potuto personalmente registrare, nella sua veste di presidente della sezione bilaterale Italia-Giappone di amicizia dell'Unione interparlamentare, una piena consonanza di vedute nel corso di un recente colloquio con l'Ambasciatore del Giappone in Italia, Hiroshi Oe.

Conclusivamente, auspica pertanto una rapida e definitiva adozione del provvedimento, già approvato dal Senato, che delinea un nuovo quadro euro-nipponico di collaborazione nel settore politico, economico e settoriale che costituirà il fondamento giuridico per un miglioramento della cooperazione bilaterale, ma soprattutto contribuirà alla promozione dei valori comuni come democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali, favorendo allo stesso tempo l'interscambio economico.

La Viceministra Marina SERENI auspica una rapida approvazione dell'Accordo in esame, già ratificato dal Giappone e da diciannove Stati membri dell'UE.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.*

**La seduta comincia alle 12.15.**

**5-05967 Delmastro Delle Vedove: Sulla eventuale destinazione di fondi della cooperazione italiana al Fronte popolare per la liberazione della Palestina.**

**5-07143 Ehm: Sulle sei ong palestinesi dichiarate « organizzazioni terroristiche » dalle Autorità israeliane.**

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analoga materia, saranno trattate congiuntamente.

La Viceministra Marina SERENI, pur ritenendo congrua una trattazione separata dei due atti di sindacato ispettivo in titolo, fornisce una risposta congiunta nei termini riportati in allegato (*vedi allegati 2 e 3*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta del Governo, giudicando politicamente e moralmente inaccettabile che l'Esecutivo mantenga una posizione di equidistanza tra Israele e le sei organizzazioni definite « terroriste » dal Governo israeliano. L'Italia non può ergersi in ogni caso a giudice terzo quando da un lato vi è uno Stato con cui ha relazioni diplomatiche e dall'altra parte non vi è l'Auto-

rità Nazionale Palestinese ma organizzazioni di dichiarato stampo terroristico. A suo avviso, in via precauzionale sarebbe opportuno sospendere immediatamente tutte le erogazioni di fondi destinate ad entità che abbiano intrattenuto relazioni con le citate sei organizzazioni, anche per scongiurare un gravissimo caso diplomatico ove l'iniziativa assunta da Israele dovesse dimostrarsi totalmente e innegabilmente fondata.

Yana Chiara EHM (MISTO), replicando e anche alla luce dell'acceso intervento di replica svolto dal collega, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. Pur apprezzando gli sforzi messi in atto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, auspica un maggiore impegno, tenendo conto che le sei organizzazioni in questione si occupano di materie quali i diritti umani, la condizione femminile, la tutela legale dei detenuti, la difesa dei contadini espropriati e il sostegno ai minori in condizione di « detenzione amministrativa », ovvero reclusi in attesa di un processo. Esprimendo apprezzamento per la decisione di esponenti di altre forze politiche – segnatamente, del Partito democratico e di Liberi e uguali – di sottoscrivere l'interrogazione a sua firma, ricorda che lo stesso Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, Borrell, ha ribadito che le accuse mosse dal Governo israeliano non sono sufficientemente circostanziate per giustificare l'accusa di terrorismo a carico delle sei organizzazioni.

Sollecitando nuovamente il Governo a replicare alle possibili accuse di finanziamento al terrorismo, mosse anche nei confronti dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e a tutelare i cittadini italiani direttamente coinvolti in rapporti di collaborazione con le citate ong, preannuncia la presentazione di un atto di indirizzo finalizzato ad impegnare l'Esecutivo ad azioni più concrete.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Sui lavori della Commissione.**

Laura BOLDRINI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, coglie l'occasione dell'avvio dell'esame in sede referente di numerosi provvedimenti per la ratifica di accordi internazionali per esprimere profondo disagio per il clima in cui si svolge l'esame dei disegni di legge di ratifica di accordi internazionali nell'Aula della Camera, spesso caratterizzato da forte disinteresse se non da vera insofferenza da parte di colleghi di altre Commissioni, che non esitano a palesare la propria impazienza laddove si prenda la parola per intervenire. Chiede quindi al Presidente Fassino di assumere le opportune iniziative per tutelare la dignità del lavoro di questa Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, condividendo le riflessioni dalla collega Boldrini, annuncia di aver avviato interlocuzioni con colleghi ed anche con accademici al fine di predisporre una proposta di legge di riforma dell'articolo 80 della Costituzione, con l'obiettivo di rendere più agile il procedimento di esame parlamentare dei provvedimenti per la ratifica di accordi internazionali. A tutela del lavoro di questa Commissione segnala che, anche grazie ad intese dirette con la Presidenza della Camera, da tempo la programmazione dei lavori d'Aula include con maggior regolarità rispetto al passato l'esame di accordi internazionali.

Ritenendo opportuno anticipare a questa sede una segnalazione che avrebbe inteso svolgere in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, essendo di interesse di tutti i colleghi, avverte che sulla base di una determinazione del Collegio dei Questori, comunicata ai Presidenti delle Commissioni permanenti con lettera del 18 novembre 2021, a partire da domani 1° dicembre esclusivamente per le sedute plenarie e formali

con votazioni torna ad essere rilevata la presenza dei deputati mediante apposizione della firma su registro cartaceo, che sarà reso disponibile in una postazione fissa all'interno dell'aula della Commissione, compatibilmente con le misure di prevenzione del contagio del virus del Covid-19.

Rivolge, infine, un appello a tutti i Colleghi affinché sia adottata ogni misura di cautela e prudenza nello svolgimento di incontri con personalità straniere in visita in Italia in rappresentanza di entità di tipo separatista. Nel pieno rispetto della libertà di ciascun componente di questa Commissione rispetto alle proprie prerogative di parlamentare ma anche a tutela della Commissione, invita i Colleghi a tenere in ogni caso gli incontri informali con tale tipo di personalità al di fuori della sede parlamentare allo scopo di prevenire strumentalizzazioni, volte a legittimare istanze separatiste che l'Italia non riconosce.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 12.30.****UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.40.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 30 novembre 2021.*

**Audizione della Rappresentante Speciale dell'Unione europea per il Sahel, Emanuela Del Re, sui profili di carattere geopolitico ed umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in connessione con gli interessi strategici dell'Italia nella regione dell'Asia centrale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.10.

## ALLEGATO 1

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge recanti Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona);

premesso che il provvedimento configura una strategia nazionale onnicomprensiva per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di tipo jihadista, che integra sul piano preventivo le misure già adottate nel 2015 a seguito dei drammatici attentati di matrice jihadista perpetrati sul suolo europeo e in coerenza con la risoluzione n. 2178 del 2014 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

apprezzato che il testo unificato si muove in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche;

ritenuto coerente l'impianto complessivo della strategia, incentrata sul Centro nazionale sulla radicalizzazione, sul Piano strategico nazionale, adottato con il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti, nonché sul Comitato par-

lamentare sul monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista;

valutato positivamente, in particolare, l'articolo 2, che prevede l'istituzione, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), che include anche un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

valutato positivamente, altresì, l'accento posto sui temi della formazione scolastica e universitaria ai valori della cittadinanza globale, della didattica interculturale, del dialogo interreligioso, del principio dell'uguaglianza di genere, anche in riferimento ai progetti di cooperazione culturale tra l'Italia e i Paesi che aderiscono all'Organizzazione della cooperazione islamica (OCI);

sottolineata la particolare rilevanza della cooperazione internazionale e del dialogo interparlamentare a sostegno dell'azione svolta a livello nazionale, regionale o sovranazionale per il contrasto al terrorismo e per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di tipo jihadista,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-05967 Delmastro Delle Vedove: Sulla eventuale destinazione di fondi della cooperazione italiana al Fronte popolare per la liberazione della Palestina.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha ricevuto dall'Ambasciata d'Israele in Italia documentazione a sostegno della decisione delle Autorità israeliane del 19 ottobre di designare come terroristiche sei organizzazioni della società civile palestinese. Si tratta di Al Haq, UAWC, Defense for Children International–Palestina, Bisan Center for Research and Development, ADAMEER e Union of Palestinian Women's Committees.

La questione è stata anche oggetto di un *debriefing* organizzato in Israele dal Ministero degli Affari Esteri israeliano e condotto da un rappresentante dello Shin Bet, al quale hanno preso parte funzionari della nostra Ambasciata insieme ai colleghi di Francia, Croazia, Romania, Bulgaria, Estonia, Svizzera e Regno Unito. Nell'occasione è stata sottolineata da parte israeliana la necessità di interrompere i finanziamenti verso quelle sei organizzazioni.

Le informazioni fornite fino a questo momento non consentono tuttavia di confermare la fondatezza delle accuse mosse da Israele.

Fatte queste premesse, è importante sottolineare che l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo finanzia direttamente solo le organizzazioni della società

civile italiane. Queste possono a loro volta avvalersi di organizzazioni non governative locali per determinate attività. Al momento nessun partner locale dei nostri progetti di cooperazione risulta comunque inserito nelle liste delle organizzazioni terroristiche predisposte dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti. Per questo motivo l'erogazione di fondi per la cooperazione allo sviluppo non è stata sospesa, né nei Territori Palestinesi né in altri Paesi.

La Cooperazione italiana ha da tempo introdotto procedure che impediscono esplicitamente alle organizzazioni della società civile, o ad ogni altro soggetto proponente iniziative per la concessione di contributi, di intraprendere partenariati con entità sanzionate dall'Unione Europea. La tutela e la promozione della legalità sono tra i principi cardine delle nostre attività di cooperazione, principi applicati scrupolosamente fin dalle attività preliminari all'erogazione dei fondi.

Sull'importanza di approfondire le informazioni in base alle quali le sei organizzazioni palestinesi sono state designate, rimando a quanto dirò a breve in risposta all'interrogazione della Onorevole Ehm sul medesimo argomento.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-07143 Ehm: Sulle sei ong palestinesi dichiarate  
« organizzazioni terroristiche » dalle Autorità israeliane.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La decisione del Ministero della Difesa israeliano di designare come terroristiche sei tra le più note organizzazioni della società civile palestinese ha destato forte preoccupazione, non solo per il Governo italiano. Oltre a svolgere una fondamentale opera nei Territori Palestinesi, alcune di queste organizzazioni intrattengono infatti fruttuosi rapporti con le nostre organizzazioni della società civile e con altri Paesi donatori per l'attuazione di importanti progetti di cooperazione.

Più nello specifico, due Organizzazioni tra quelle designate collaborano attualmente come partner di organizzazioni italiane in progetti finanziati tramite i bandi ordinari gestiti dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, pur non ricevendo direttamente finanziamenti dalla Cooperazione Italiana. Come ho già avuto modo di specificare nella precedente risposta, nessuna delle organizzazioni palestinesi coinvolte ha infatti ricevuto fondi per la realizzazione di iniziative umanitarie.

Le preoccupazioni del Governo sono state espresse pubblicamente tramite una mia dichiarazione del 27 ottobre. Come ho sottolineato in quella occasione, l'Italia ritiene che il ruolo delle organizzazioni della società civile sia fondamentale e irrinunciabile nella promozione dei diritti umani e dei valori democratici.

La nostra apprensione risulta condivisa da tutti i principali Paesi dell'Unione Eu-

ropea. Abbiamo concordato di portare avanti un'azione di sensibilizzazione nei confronti delle autorità israeliane affinché da parte di queste ultime vengano fornite prove più circostanziate a sostegno delle gravi accuse mosse alle organizzazioni oggetto del provvedimento di designazione. Le informazioni fornite finora da parte israeliana non appaiono sufficienti.

Proprio nell'ambito di questa iniziativa, nei prossimi giorni è in programma un passo congiunto in Israele sull'argomento. Effettueremo il passo insieme ad altre Ambasciate europee e di alcuni Paesi che come noi pongono al centro della politica estera la tutela e la promozione dei diritti umani. Nella stessa occasione verranno affrontati insieme alle Autorità israeliane altri sviluppi sul terreno meritevoli di attenzione, quali le demolizioni e gli sfratti di proprietà palestinesi, gli episodi di violenza da parte di coloni ai danni della popolazione palestinese e gli annunci di nuovi insediamenti nei territori occupati.

Il Governo continuerà a collaborare con tutte le organizzazioni della società civile impegnate in progetti all'estero, tutelandone le iniziative, anzitutto sotto il profilo della legalità, e attribuendo sempre massima attenzione all'assistenza in favore dei nostri connazionali operanti in aree caratterizzate da un difficile quadro di sicurezza.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	50
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – <i>Future Combat Air System</i> (FCAS). Atto n. 327 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	50
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J <i>Praetorian</i> , versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali. Atto n. 318 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	51
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	53
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea <i>tanker heavy multi-role</i> A.M. Atto n. 321 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	51
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	55
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	52
7-00746 Rizzo: Sulla costituzione di un polo nazionale della subacquea ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	52

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

**La seduta comincia alle 12.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – *Future Combat Air System* (FCAS).**

**Atto n. 327.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2021.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ conferma che il programma riguarda l'approvazione delle prime due fasi, relative alla valutazione e progettazione preliminare

(*Concept Assessment & Preliminary Design*), nonché allo sviluppo avanzato (*Full Development*), per un costo complessivo di 6 milioni di euro, dei quali 2 milioni finanziati a valere sui capitoli del bilancio ordinario della Difesa nell'ambito dei fondi disponibili a legislazione vigente e 4 milioni da contrattualizzare subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse.

Per quanto riguarda invece le fasi 3 e 4, relative alla produzione iniziale (*Initial Production*) e alla produzione avanzata (*Full Production*) precisa che queste saranno oggetto di ulteriori decreti approvativi, non essendo al momento ancora definita l'entità dell'esigenza operativa.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti e si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali.**

**Atto n. 318.**

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

In sostituzione, quindi, del relatore Boniardi, impossibilitato a prendere parte ai lavori odierni della Commissione, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Giovanni RUSSO (FdI), nel preannunciare un voto favorevole, rimarca l'importante impatto industriale del programma e chiede di conoscere quali siano gli stabilimenti maggiormente interessati dalla produzione. Aggiunge che la ripartizione degli oneri finanziari nell'arco temporale del programma è fortemente sbilanciata verso le annualità più lontane, mentre ritiene auspicabile invertire la tendenza incrementando le risorse stanziare nel breve e medio periodo.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ osserva che la produzione del velivolo C-27J impatterà su tutti gli stabilimenti della Leonardo Company distribuiti sul territorio nazionale, oltre alle PMI dei settori dell'avionica e dell'elettronica.

Per quanto concerne, invece, la ripartizione delle risorse finanziarie, evidenzia che il programma si articola in tre fasi – rispettivamente di 10, 70 e 19 milioni di euro – in relazione all'avanzamento del programma e sovrapponibili soltanto parzialmente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea tanker heavy multi-role A.M.**  
**Atto n. 321.**

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**7-00746 Rizzo: Sulla costituzione di un polo nazionale della subacquea.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Angelo TOFALO (M5S) illustra l'atto di indirizzo di cui è cofirmatario, evidenziando come la risoluzione sia volta a costituire un polo nazionale della subacquea per lo sviluppo del settore dell'*underwater*.

Sottolinea, quindi, come dai lavori svolti dalla Commissione Difesa nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto e dalle varie audizioni dei vertici militari ascoltati nel corso della le-

gislatura sia emerso l'assoluto valore a livello mondiale della piccola e media impresa nazionale nel settore della subacquea, confermando la dimensione strategica dell'*underwater*. In particolare, rimarca l'importanza dei corridoi che insistono nel Mediterraneo meridionale relativi sia agli approvvigionamenti energetici, sia alla trasmissione dei dati e meta-dati e ricorda che nel nostro Paese sono presenti alcuni arsenali, ubicati nel Mezzogiorno, tra i quali quelli di Taranto e Augusta, particolarmente significativi per la posizione geostrategica nazionale.

Conclude, ribadendo l'importanza di creare un polo nazionale della subacquea ed auspica che sull'atto di indirizzo si possa registrare un'ampia convergenza.

La sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI ringrazia i proponenti della risoluzione per avere evidenziato l'importanza strategica del settore dell'*underwater* e assicura l'interesse del Dicastero per il tema. Si riserva, quindi, di intervenire più nel dettaglio in una successiva seduta, evidenziando sin da ora che considera fondamentale l'istituzione di un Ministero dedicato al Mare.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) condividendo i contenuti dell'atto di indirizzo, preannuncia la sottoscrizione della risoluzione da parte di tutti i componenti del gruppo in Commissione.

Giuseppina OCCHIONERO (IV) preannuncia, a sua volta, la sottoscrizione dell'atto di indirizzo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J *Praetorian*, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali (Atto n. 318).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J *Praetorian*, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali (Atto del Governo n. 318);

premessi che:

il C-27J è un velivolo da trasporto tattico medio/leggero di nuova generazione destinato principalmente alle operazioni di *airlift* in teatro operativo, su piste corte o semi-preparate, a ridosso della zona di operazioni;

la flotta dei C-27J sarà a breve sottoposta ad un importante aggiornamento avionico sia per la risoluzione di numerose obsolescenze legate al progresso tecnologico, sia per il prolungamento della vita operativa dei velivoli;

sulla base delle linee guida del Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS), è stata elaborata un'esigenza operativa che prevede la realizzazione di una versione speciale del C-27J, denominata *Praetorian*, al fine di estendere le capacità operative del velivolo nei settori del Trasporto Tattico, Controllo Tattico, Comunicazione e ISR (*Intelligence & Surveillance Reconnaissance*);

il raggiungimento della citata capacità verrà conseguito tramite l'avvio di 3 fasi che prevedono, rispettivamente: l'acquisizione di un primo sistema in configurazione iniziale (*Initial Operational Capability* – IOC); la successiva implementa-

zione per esprimere la massima capacità operativa prevista dall'esigenza approvata, che porterà alla realizzazione degli assetti MC-27J *Praetorian* e di almeno 4 sistemi missione sviluppati su base ATOS – *Airborne Tactical Observation Surveillance System*, che saranno progressivamente portati alla piena capacità FOC (*Full Operational Capability*); la serializzazione dei restanti due velivoli e relativo supporto logistico;

rilevato che:

il velivolo MC-27J sarà realizzato interamente dalla Leonardo S.p.A. sulla base della piattaforma C-27J già in uso dal 2007 e per la realizzazione del programma saranno coinvolte altre aziende dell'indotto aeronautico, con un notevole impatto positivo sulle PMI, distribuite su tutto il territorio nazionale;

il programma presenta importanti ricadute per quanto concerne la cooperazione internazionale, dal momento che l'attuale flotta mondiale di velivoli C-27J consta di oltre 85 velivoli e riguarda 13 nazioni fra cui USA e Australia a cui si dovrebbero aggiungere anche altri probabili acquirenti;

considerato che:

l'avvio del programma è previsto nel corso 2021 e la sua conclusione nel 2030;

l'onere complessivo è stimato in 99 milioni di euro, a condizioni economiche 2020, e si svilupperà in 3 fasi auto-consistenti;

la spesa per le prime 2 Fasi, rispettivamente di 10 milioni e di 70 milioni, graverà sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della

Difesa, mentre la Fase 3 sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, per un ammontare di 19 milioni di euro;

il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio con un fabbisogno complessivo stimato di 99 milioni di euro, di cui risulta finanziata una *tranche*, per un totale di 80 milioni, distribuiti in 5 anni;

la scheda tecnica allegata allo schema di decreto riporta anche un cronoprogramma dei pagamenti meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa, precisando che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa e che in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la descritta ripartizione fra capitoli rappresentano la migliore previsione *ex-ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario, nella seduta del 17 novembre 2021, dalla quale si evince che lo schema decreto in oggetto è

incentrato su una progettualità che si sviluppa su 2 *tranche* successive ed autoconsistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate e che, in linea con quanto presentato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa sono presentati per l'esame delle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sottoinsiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa;

ritenuto particolarmente rilevante, al riguardo, che le imprese affidatarie del contratto valutino di realizzare la commessa, anche in riferimento alla manutenzione, attraverso gli strumenti tecnologici e di personale a loro disposizione, in modo da evitare, per quanto possibile, la creazione di ulteriori *supply chain* che, nel tempo, potrebbero portare a disperdere il patrimonio di conoscenze tecnologiche dell'industria nazionale operante nell'ambito della Difesa;

ritenuto, altresì, importante che nel coinvolgimento delle realtà imprenditoriali di cui sopra si tenga conto delle certificazioni in materia di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale dalle stesse possedute, nonché della loro capacità di promuovere stabilità occupazionale del personale impiegato,

*esprime*

PARERE FAVOREVOLE

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea *tanker heavy multi-role* A.M. (Atto n. 321).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato della linea *tanker heavy multi-role* dell'Aeronautica Militare (Atto del Governo n. 321);

premessi che:

il programma pluriennale in esame è finalizzato al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato della linea *tanker heavy multirole* dell'Aeronautica militare e consentirà di portare la flotta dagli attuali 4 velivoli a 6 velivoli in grado di assicurare le medesime prestazioni relative a missioni di rifornimento in volo, trasporto di medio e lungo raggio, trasporto sanitario in bio-contenimento e rimpatrio di personale in condizioni mediche critiche;

a tal fine il programma prevede l'acquisizione di due assetti, l'aggiornamento a paritetico *standard* dei 4 velivoli già in linea e il relativo supporto tecnico-logistico per congruo periodo post-consegna;

la piattaforma sarà costituita dal velivolo Boeing KC-767 A, derivato dal modello civile Boeing 767-200ER, che garantisce elevata autonomia e volume di carico, unite alla capacità di rifornimento in volo;

l'acquisizione dei due velivoli già nella nuova configurazione consentirà una notevole riduzione dei costi di gestione della flotta in termini di obsolescenze e di supporto logistico, nonché di quelli non ricorrenti legati ad eventuali futuri *upgrade*,

mentre l'estensione dei medesimi aggiornamenti all'esistente flotta di 4 velivoli uniformerà le linee logistiche, manutentive e la massima standardizzazione degli equipaggi;

rilevato che:

i settori industriali principalmente interessati dal programma sono quelli legati al comparto aerospaziale ad alta tecnologia e ai sottosettori aeronautico, elettromeccanico, siderurgico, elettronico, informatico, della telematica e dei materiali;

l'aggiornamento e il completamento della flotta *tanker heavy multirole* favoriranno, inoltre, le condizioni per ulteriori potenziali ricadute, atteso che l'implementazione capacitiva dei velivoli coinvolgerebbe anche l'industria domestica, specialmente per quel che concerne l'avionica di bordo e i sistemi di comunicazione prettamente nazionali;

la realizzazione del programma, dunque, avrebbe un positivo impatto anche sulle PMI, distribuite su tutto il territorio nazionale, che si rifanno all'indotto della filiera aeronautica;

considerato che:

l'avvio del programma è previsto nel 2021 e la sua conclusione nel 2035, per un costo complessivo stimato in circa 1.410 milioni di euro, a condizioni economiche 2021, suddivisi in due *tranche*, entrambe completamente finanziate;

in particolare, la prima *tranche*, per un ammontare di 588 milioni di euro, finanziata sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero

della difesa consentirà di completare la flotta con l'acquisizione di due velivoli e di garantire il supporto logistico integrato per ciascun assetto per i successivi cinque anni, mentre la seconda *tranche*, per un valore di 822 milioni di euro, riguarderà l'aggiornamento delle 4 piattaforme esistenti, portandole al medesimo *standard* certificativo di quelle di nuova acquisizione;

con riferimento al cronoprogramma dei pagamenti, la scheda tecnica fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa e che la Difesa potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità, tra cui, ad esempio, la possibilità di anticipo, *in toto* o in parte, dei volumi finanziari indicati nel cronoprogramma;

uditi i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 25 novembre 2021;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario, nella seduta del 25 novembre 2021, dalla quale si evince che il programma pluriennale in esame rientra nella programmazione ela-

borata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziato a legislazione vigente e che entrambe le *tranche* del programma risultano completamente finanziate sul capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa per un importo idoneo a soddisfare il totale fabbisogno della progettualità, stimato in 1.410 milioni di euro;

ritenuto particolarmente rilevante, al riguardo, che le imprese affidatarie del contratto valutino di realizzare la commessa, anche in riferimento alla manutenzione, attraverso gli strumenti tecnologici e di personale a loro disposizione, in modo da evitare, per quanto possibile, la creazione di ulteriori *supply chain* che, nel tempo, potrebbero portare a disperdere il patrimonio di conoscenze tecnologiche dell'industria nazionale operante nell'ambito della Difesa;

ritenuto, altresì, importante che nel coinvolgimento delle realtà imprenditoriali di cui sopra si tenga conto delle certificazioni in materia di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale dalle stesse possedute, nonché della loro capacità di promuovere stabilità occupazionale del personale impiegato,

*esprime*

PARERE FAVOREVOLE

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	58
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	58
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	76
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	62
Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	62
Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 Cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	63
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	63
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. C. 3326, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	63
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	64
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 325 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	64
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 326 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	69

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – <i>Future Combat Air System</i> (FCAS). Atto n. 327 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) ...	74
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di <i>Maritime Situational Awareness land and sea based</i> della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere. Atto n. 328 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	75

## SEDE CONSULTIVA

*Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 12.05.****Sui lavori della Commissione.**

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel rappresentare che spesso si trova a dover scegliere se seguire i lavori della Commissione bilancio ovvero della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, di cui è Vicepresidente, poiché questi si svolgono talvolta contemporaneamente, segnala che la citata Commissione di inchiesta si riunirà nella giornata di domani alle ore 14, proprio come la Commissione Bilancio, al fine di approvare la relazione conclusiva sui lavori della stessa Commissione di inchiesta. A tal proposito chiede alla presidenza di rinviare la seduta della Commissione Bilancio prevista per domani, in modo da avere la possibilità di partecipare sia ai lavori della Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni sia ai lavori della Commissione Bilancio.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Trancassini e sottolineando che, poiché la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni concluderà i propri lavori nella giornata di domani, si tratta di una situazione estremamente particolare, non essendovi obie-

zioni, comunica che provvederà a riprogrammare la seduta di domani in base anche ai lavori dell'Assemblea, anche in considerazione del fatto che la posizione della questione di fiducia preannunciata dal Governo sul decreto-legge n. 139 del 2021 richiederà comunque una nuova programmazione dei lavori della Commissione stessa.

**DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.**

**C. 3374 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere all'Assemblea sul testo del decreto-legge n. 139 del 2021, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 25 novembre 2021 nel corso della quale erano state formulate alcune richieste di chiarimento in merito alle quali il Governo si era riservato di rispondere. Nel frattempo le Commissioni II e XII, essendo il provvedimento calendarizzato per l'Assem-

blea, anche in mancanza del parere della Commissione bilancio, ne hanno concluso l'esame in sede referente senza apportare modifiche al testo trasmesso dal Senato.

Chiede, pertanto, alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire gli elementi di chiarimento richiesti nella seduta precedente.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, precisa che le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.

Per quanto riguarda l'articolo 3-*bis*, in materia di risorse da destinare agli interventi connessi con l'emergenza sanitaria, segnala che l'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, affluite nella medesima contabilità ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge n. 41 del 2021, nella misura di 210 milioni di euro, sino al termine dello stato di emergenza, per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Commissario straordinario, non è suscettibile di pregiudicare lo svolgimento di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di riorganizzazione del Ministero della salute, evidenzia che la riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, per far fronte all'incremento di 2 unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute, non appare suscettibile di determinare un impatto sull'organizzazione e sulla funzionalità complessiva del Servizio sanitario nazionale, tale da produrre effetti onerosi di natura indiretta.

Riguardo all'articolo 6, in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per avvocato, fa presente che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione

degli emolumenti previsti dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 ai commissari di esame, previsti in aumento, risultano compensati dai risparmi di spesa derivanti sia dalla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna sottocommissione, che dal venire meno delle spese di funzionamento e di approntamento delle sedi di esame, in virtù della prevista modalità di svolgimento delle prove da remoto.

Precisa che la quantificazione degli oneri complessivi, pari ad euro 496.940,26, risulta comprensiva oltre che dei compensi fissi (413,16 euro), anche della maggiorazione del 20 per cento del compenso fisso per i soli presidenti delle commissioni, nonché del compenso variabile (1,29 euro) spettante per la seconda prova orale in relazione al numero di candidati esaminati, a fronte di risparmi di spesa quantificati in euro 1.081.522.

Evidenzia che l'individuazione su base distrettuale del segretario delle sottocommissioni produrrà effetti di contenimento dei costi per missioni, rappresentando questa la scelta prioritaria nella procedura di selezione del personale addetto allo svolgimento delle prove d'esame in qualità di segretario, mentre in via residuale e per limitati casi, si opterà per il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, ipotesi suscettibile di determinare oneri ampiamente fronteggiabili sul capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento di euro 2.969.890, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.

Assicura che le risorse utilizzate a copertura dall'articolo 7, recante incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, risultano congrue, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448).

Fa presente che l'utilizzo, a titolo gratuito, di un immobile di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), non appare suscettibile di comportare oneri a carico della regione stessa.

Evidenzia che all'articolo 9, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la definizione, attraverso l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche non appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, trattandosi comunque di un atto di rango secondario.

Assicura che il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato con finalità di copertura dal comma 13 del medesimo articolo 9, presenta le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all'esame del Senato (S. 2448), escludendosi altresì che dal suo utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, a decorrere dal 2022, a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, che utilizzano con finalità di copertura gli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale di competenza – rispettivamente – del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, precisa che, al di là del tenore letterale delle disposizioni, il Ministro dell'economia e delle finanze deve comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gian Pietro DAL MORO (PD) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire se le procedure previste dal provvedimento in esame per le sale cinematografiche e i teatri si applichino anche alle sale dove si svolgono convegni e conferenze.

La Viceministra Laura CASTELLI, replicando al deputato Dal Moro, fa presente che le procedure previste dal provvedimento in esame per le sale cinematografiche e i teatri si applicano anche alle sale dove si svolgono convegni e conferenze.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3374 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 139 del 2021, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:

con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio;

per quanto riguarda l'articolo 3-*bis*, in materia di risorse da destinare agli interventi connessi con l'emergenza sanitaria, l'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, affluite nella medesima contabilità ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge n. 41 del 2021, nella misura di 210 milioni di euro, sino al termine dello stato di emergenza, per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Commissario straordinario, non è suscettibile di pregiudicare lo svolgimento di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse;

per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di riorganizzazione del Ministero della salute, la riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, per far fronte all'incremento di 2 unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale del Mi-

nistero della salute, non appare suscettibile di determinare un impatto sull'organizzazione e sulla funzionalità complessiva del Servizio sanitario nazionale, tale da produrre effetti onerosi di natura indiretta;

riguardo all'articolo 6, in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per avvocato, i maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli emolumenti previsti dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 ai commissari di esame, previsti in aumento, risultano compensati dai risparmi di spesa derivanti sia dalla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna sottocommissione, che dal venire meno delle spese di funzionamento e di approntamento delle sedi di esame, in virtù della prevista modalità di svolgimento delle prove da remoto;

la quantificazione degli oneri complessivi, pari ad euro 496.940,26, risulta comprensiva oltre che dei compensi fissi (413,16 euro), anche della maggiorazione del 20 per cento del compenso fisso per i soli presidenti delle commissioni, nonché del compenso variabile (1,29 euro) spettante per la seconda prova orale in relazione al numero di candidati esaminati, a fronte di risparmi di spesa quantificati in euro 1.081.522;

l'individuazione su base distrettuale del segretario delle sottocommissioni produrrà effetti di contenimento dei costi per missioni, rappresentando questa la scelta prioritaria nella procedura di selezione del personale addetto allo svolgimento delle prove d'esame in qualità di segretario, mentre in via residuale e per limitati casi, si opererà per il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, ipotesi suscettibile di determinare oneri ampiamente fronteggiabili sul capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento di euro 2.969.890, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023;

le risorse utilizzate a copertura dall'articolo 7, recante incremento della dota-

zione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, risultano congrue, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448);

l'utilizzo, a titolo gratuito, di un immobile di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), non appare suscettibile di comportare oneri a carico della regione stessa;

all'articolo 9, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la definizione, attraverso l'emanazione di un apposito DPCM, dei meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche non appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, trattandosi comunque di un atto di rango secondario;

il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato con finalità di copertura dal comma 13 del medesimo articolo 9, presenta le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all'esame del Senato (S. 2448), escludendosi altresì che dal suo utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, a decorrere dal 2022, a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, che utilizzano con finalità di copertura gli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale di competenza – rispettivamente – del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale delle disposizioni, il Ministro dell'economia e delle finanze deve comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.**

**C. 3208-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo del provvedimento elaborato dalla XIV Commissione.

Ricorda che il testo iniziale del provvedimento è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole senza condizioni nella seduta del 23 novembre 2021, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica risultante dal disegno di legge di bilancio per il 2022, e che la XIV Commissione, prima di concludere l'esame del provvedimento, ha apportato modifiche al testo.

In merito a tali modifiche, segnala che su quelle introdotte agli articoli 1, 5 e 13, non ha osservazioni da formulare giacché appaiono di carattere ordinamentale, procedurale e di coordinamento.

Non ha altresì osservazioni da formulare con riguardo alle modificazioni e alle integrazioni ai principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe introdotte agli articoli 4, 10 e 12, in quanto ad esse risultano comunque applicabili le procedure finanziarie previste o richiamate dagli articoli 1 e 2 della legge in esame, dagli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 e dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda, infine, ulteriori modificazioni e integrazioni a principi e criteri direttivi, ritiene comunque utile acquisire informazioni circa eventuali riflessi finanziari attesi dall'articolo 14, che introduce un nuovo principio e criterio direttivo specifico (aggiuntivo rispetto a quelli generali) da applicare per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 relativa alle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, e volto a prorogare l'utilizzo del metodo di misurazione sinora applicato, nonché dalle modificazioni all'articolo 11, comma 2, lettera a), volte a disporre, in sede di adeguamento al regolamento (UE) 2019/6 (medicinali veterinari), la previsione di adeguare e riorganizzare le attività delle autorità competenti (Ministero della salute, regioni e province autonome) sotto il profilo delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e di personale.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.**

**C. 2372-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato poiché è ancora in corso la predisposizione, da parte del Ministero competente, della relazione tecnica richiesta dalla Commissione Bilancio nella seduta del 25 novembre scorso.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 Cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, evidenzia che la presente proposta di legge costituzionale, di iniziativa popolare, approvata, con modificazioni, in prima deliberazione dal Senato della Repubblica, è volta a prevedere che la Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, a tal fine introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 119 della Costituzione, che reca la disciplina dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali.

Ricorda, a questo riguardo, che le modifiche introdotte nel 2001 al citato articolo 119 hanno inserito nella nostra Carta costituzionale il principio del federalismo fiscale, allo scopo di stabilire un più stretto legame tra le decisioni di spesa e di entrata assunte a livello territoriale.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta per consentire al Governo di svolgere sullo stesso maggiori approfondimenti rispetto agli eventuali effetti di carattere finanziario.

Fabio MELILLI, *presidente*, osserva che, in questa sede, la Commissione bilancio non è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i profili di copertura finanziaria del provvedimento – giacché le disposizioni in oggetto risultano di pari rango rispetto al medesimo articolo 81 – ma solo gli eventuali profili di merito di propria competenza, evidenziando come gli aspetti di copertura finanziaria dovranno comunque essere affrontati successivamente, al momento dell'at-

tuazione legislativa delle nuove norme costituzionali.

Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 3319 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta per consentire al Governo di svolgere sullo stesso maggiori approfondimenti.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.**

**C. 3326, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, fa presente che il progetto di legge, approvato senza modificazioni dal Senato (A.S. 2065), reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle violazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 e che il testo originario, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica, mentre una relazione tecnica è stata presentata dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.

Passando all'esame dei contenuti dell'Accordo che presentano profili di carat-

tere finanziario e delle informazioni fornite dalla predetta relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che l'articolo 22 dell'Accordo prevede la partecipazione di esperti italiani al Comitato delle Parti, rilevando che la relazione tecnica chiarisce che le spese di missione sono a carico del Consiglio d'Europa, ma specifica che agli esperti italiani sarà comunque corrisposta una diaria, i cui oneri gravano sul capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, « Missioni all'estero », che, secondo la stessa relazione tecnica, dispone delle necessarie risorse a legislazione vigente. In proposito, evidenzia che in altri disegni di legge di ratifica, di analogo contenuto, le spese di missione (incluse, dunque, le diarie) sono normalmente oggetto di specifica quantificazione e copertura, mentre il provvedimento in esame è corredato di clausola di invarianza riferita al complesso delle disposizioni in esso contenute. Osserva tuttavia che dalla stessa relazione tecnica si evince che dalla partecipazione italiana deriveranno nuovi o maggiori oneri (per diarie, appunto), di carattere permanente ed obbligatorio, che non sono peraltro quantificati e la cui copertura è prevista a valere su stanziamenti correnti di bilancio, di cui la stessa relazione tecnica conferma la capienza. Tanto premesso, osserva che al fine di verificare tale congruità, andrebbe fornita una stima dei predetti oneri. Inoltre, rileva che la predetta modalità di copertura (cosiddetta « a bilancio ») non rientra tra quelle tassativamente previste dall'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Pertanto, riguardo alle predette questioni reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta per consentire al Governo di svolgere sullo stesso maggiori approfondimenti.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 12.20.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.**

**Atto n. 325.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri reca le norme di attuazione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante « Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ». Rileva quindi che, nell'ambito della suddetta riforma, a tutela della sicurezza nazionale e degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, è stata istituita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge l'Agenzia viene dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e le è riconosciuta l'autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Fa presente che il presente regolamento è volto a dare attuazione all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, disciplinando l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L'articolo 12, comma 4, prevede che in sede di prima applicazione il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trecento unità, di cui fino a un massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la dotazione organica può essere rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale. L'articolo 18, comma 1 del decreto-legge, infine, stanZIA le risorse per la costituzione dell'Agenzia pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

In merito agli articoli 1, 2 e 3, recanti rispettivamente definizioni, oggetto e principi ispiratori del provvedimento, fa presente che la relazione tecnica assicura che trattasi di disposizioni di carattere ordina-

mentale, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva, quindi, che la relazione tecnica prevede che all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, recante disposizioni sulla struttura organizzativa, che non reca disposizioni di carattere meramente organizzativo o ordinamentale, l'Agenzia provvederà – nei limiti di cui agli articoli 6 e 12 del decreto-legge – nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento annessa al stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

In merito all'articolo 5, concernente il Direttore generale dell'Agenzia, evidenzia che la relazione tecnica conferma che per la relativa attuazione l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Per quanto concerne l'articolo 6, recante disposizioni sul Vice Direttore generale dell'Agenzia, fa presente che la relazione tecnica assicura che l'Agenzia provvederà – nei limiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, previsti per le articolazioni di livello dirigenziale non generale – nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18, del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Anche in merito agli articoli 7 e 8, recanti rispettivamente disposizioni sul Collegio dei revisori dei conti e Controlli interni, valutazione e trasparenza, la relazione tecnica assicura che per la relativa attuazione l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Con riferimento agli articoli 9, 10 e 11, recanti, rispettivamente, disposizioni sul Comitato di Vertice, sul Comitato di coordinamento e programmazione e sul Comitato tecnico-scientifico, fa presente che la relazione tecnica assicura che le disposizioni non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto per la partecipazione ai tre Comitati non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.

In merito agli articoli 12 e 13, recanti, rispettivamente, disposizioni sull'organizzazione e sul Codice etico, fa presente che la relazione tecnica conferma che per la relativa attuazione l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Per quanto concerne l'articolo 14, recante disposizioni su Comitati e commissioni, segnala che la relazione tecnica ribadisce che esso reca la possibilità di istituire, con provvedimento del Direttore generale, Comitati e Commissioni, per la partecipazione ai quali non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese. Al riguardo riferisce che la relazione tecnica assicura che la disposizione, di natura ordinamentale, non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 15, recente disposizioni sulle sedi principali e secondarie, assicura che per l'attuazione della presente disposizione, evidenzia che la relazione tecnica prevede che l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dal la Ragioneria Generale dello Stato.

Relativamente all'articolo 16, recente disposizioni sui regolamenti e disciplinari, rileva che la relazione tecnica assicura che eventuali oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti adottati dal Direttore generale saranno sostenuti nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18

del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Infine, con riferimento all'articolo 17, recante disposizioni per l'attuazione, fa presente che la relazione tecnica conferma che l'articolo reca norme transitorie in merito all'attuazione del regolamento stesso, stabilendo, in particolare, un « meccanismo di adeguamento progressivo » della struttura dell'Agenzia, sia alla graduale attuazione del regolamento, sia a eventuali esigenze che dovessero emergere nel corso della sua attuazione. A tal fine, la disposizione chiarisce che la progressiva attivazione delle articolazioni dell'Agenzia di cui agli articoli 4 e 12 viene disposta, con provvedimento del Direttore generale, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, garantendo in tal modo, tra l'altro, « un'espansione » delle strutture correlata alle effettive disponibilità di risorse umane e finanziarie. Fa presente, quindi, che la relazione tecnica assicura che per l'attuazione della presente disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dal la Ragioneria Generale dello Stato.

Al riguardo, in merito all'articolo 4, ritiene che andrebbero richieste conferme sulla sostenibilità a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente della costituzione di gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi, strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unità di progetto di natura non dirigenziale.

Ritiene che le medesime osservazioni possano essere riferite all'articolo 5, posto che il comma 5, primo periodo, prevede espressamente la possibilità di istituire una o più articolazioni a diretto supporto per lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale.

In merito all'articolo 7, posto che i compensi del Collegio dei revisori dei conti

saranno stabiliti con successivo decreto, in conformità ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie a tal fine.

Relativamente all'articolo 8, posto che la relazione tecnica conferma che ai fini dell'attuazione della disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle sole risorse finanziarie assegnate, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie per il funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione.

Per i profili di quantificazione dell'articolo 11, richiede ragguagli in merito agli oneri prevedibilmente da sostenersi per le attività di segreteria e di supporto del Comitato tecnico-scientifico, di cui andrebbe confermata la sostenibilità a valere delle sole risorse umane e finanziarie previste per l'istituzione dell'Agenzia dall'articolo 18, comma 1 del decreto-legge n. 82 del 2021.

Per i profili di copertura dell'articolo 13, infine, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di un'integrazione alla norma, per cui sia espressamente prevista l'esclusione di compensi a qualsiasi titolo da riconoscersi al garante del codice etico.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che i gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi, di cui all'articolo 4, comma 5, lettere *a)* e *b)*, sono moduli organizzativi interni, non aventi natura di articolazioni di livello dirigenziale, con la sola eccezione di eventuali strutture di missione temporanea di livello dirigenziale.

In particolare, evidenzia che tali moduli organizzativi sono tutti caratterizzati, eccetto che per i settori, dalla temporaneità legata ad esigenze istituzionali contingenti e non comportano, in ogni caso, costi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'ordinario funzionamento dell'Agenzia.

Segnala che le articolazioni a diretto supporto del direttore generale per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, di cui all'articolo 5, comma 5, come precisato dalla relazione tecnica, sono quelle istituibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5, che,

laddove fossero rappresentate da divisioni di maggiore complessità, rientrerebbero nei limiti quantitativi di cui all'articolo 4, comma 4, alle quali l'Agenzia provvederebbe nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021.

Per quanto riguarda l'articolo 7, che prevede che i compensi del presidente e dei componenti del Collegio dei revisori siano stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale, in conformità ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici, fa presente che si è ipotizzato un numero di tre componenti, con una spesa stimata in euro 35.000 annui.

Considerata, allo stato attuale, la mancata emanazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica dei «criteri e parametri di riferimento per definire gli importi massimi dei compensi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, che tengano conto della complessità organizzativa delle amministrazioni», così come previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016, evidenzia che per i componenti dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 8 è stato stimato un compenso lordo annuo omnicomprensivo di euro 35.000.

Sottolinea che le attività di supporto al predetto organismo sono assicurate nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali del personale dipendente dell'Agenzia e pertanto risultano sostenibili nel quadro delle risorse previste per l'Agenzia medesima.

Evidenzia che l'istituzione, con funzioni di consulenza e di proposta, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, risulta sostenibile nel quadro delle risorse previste per l'Agenzia medesima, mentre le connesse attività di segreteria e di supporto, verranno assicurate dal personale dipendente dell'Agenzia nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali.

Assicura che l'individuazione della figura del garante del codice etico, di cui all'articolo 13, come precisato dalla relazione tecnica, avverrà nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia e non com-

porterà l'attribuzione di un'apposita posizione di livello dirigenziale, potendosi comunque valutare l'opportunità di escludere che allo stesso vengano corrisposti rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, rilevata la necessità di prevedere espressamente che il garante del codice etico sarà individuato nell'ambito del personale dipendente dell'agenzia e che allo stesso non saranno riconosciuti rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 325);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi, di cui all'articolo 4, comma 5, lettere *a*) e *b*), sono moduli organizzativi interni, non aventi natura di articolazioni di livello dirigenziale, con la sola eccezione di eventuali strutture di missione temporanea di livello dirigenziale;

in particolare, tali moduli organizzativi sono tutti caratterizzati, eccetto che per i settori, dalla temporaneità legata ad esigenze istituzionali contingenti e non comportano, in ogni caso, costi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'ordinario funzionamento dell'Agenzia;

le articolazioni a diretto supporto del direttore generale per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, di cui all'articolo 5, comma 5, come precisato dalla relazione tecnica, sono quelle istituibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5, che, laddove

fossero rappresentate da divisioni di maggiore complessità, rientrerebbero nei limiti quantitativi di cui all'articolo 4, comma 4, alle quali l'Agenzia provvederebbe nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021;

per quanto riguarda l'articolo 7, che prevede che i compensi del presidente e dei componenti del Collegio dei revisori siano stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale, in conformità ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici, si è ipotizzato un numero di tre componenti, con una spesa stimata in euro 35.000 annui;

considerata, allo stato attuale, la mancata emanazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica dei "criteri e parametri di riferimento per definire gli importi massimi dei compensi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, che tengano conto della complessità organizzativa delle amministrazioni", così come previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016, per i componenti dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 8 è stato stimato un compenso lordo annuo onnicomprensivo di euro 35.000;

le attività di supporto al predetto organismo sono assicurate nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali del personale dipendente dell'Agenzia e pertanto risultano sostenibili nel quadro delle risorse previste per l'Agenzia medesima;

l'istituzione, con funzioni di consulenza e di proposta, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, risulta sostenibile nel quadro delle risorse previste per l'Agenzia medesima, mentre le connesse attività di segreteria e di supporto verranno assicurate dal personale dipendente dell'Agenzia nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali;

l'individuazione della figura del garante del codice etico, di cui all'articolo 13,

come precisato dalla relazione tecnica, avverrà nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia e non comporterà l'attribuzione di un'apposita posizione di livello dirigenziale, potendosi comunque valutare l'opportunità di escludere che allo stesso vengano corrisposti rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati;

rilevata la necessità di prevedere espressamente che il garante del codice etico sarà individuato nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia e che allo stesso non saranno riconosciuti rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 13, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: individuato nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia. Al garante medesimo non sono attribuiti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati ».*

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.**

**Atto n. 326.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, osserva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in esame reca il regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Segnala che il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021 ed è corredato di relazione tecnica priva della vidimazione (cosiddetta bollinatura, che dovrebbe attestarne l'avvenuta positiva verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato).

In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che – come evidenziato nel corso dell'esame parlamentare delle norme sulla base delle quali è stato predisposto lo schema di decreto in esame (decreto-legge n. 82 del 2021) – la relazione tecnica riferita a tale decreto-legge, nel fornire un riepilogo delle varie componenti di spesa che concorrevano a determinare la dotazione complessiva dell'Agenzia, ipotizzava che per il personale a tempo determinato e indeterminato dovesse essere sostenuta una spesa di 20 milioni di euro per il 2022, 42 milioni di euro per il 2023, 58 milioni di euro per il 2024, 74 milioni nel 2025, 83 milioni nel 2026 e 95 milioni nel 2027: la stessa relazione tecnica non forniva tuttavia i dati e gli elementi posti alla base di tale stima. Segnala, inoltre, che non veniva fornito il quadro della proiezione almeno decennale degli oneri di personale – richiesto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17 della legge n. 196 del 2009) – al fine di tener conto dello sviluppo delle carriere economiche del personale dell'Agenzia. Con riguardo a tali aspetti una nota di risposta ai quesiti emersi nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio della Camera (Nota della Ragioneria generale dello Stato del 21 luglio 2021) rinviava « ai chiarimenti che vorranno fornire la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Amministrazione interessata » che non risultano tuttavia successivamente trasmessi. Tanto premesso, evidenza altresì che né il citato decreto-legge né il provvedimento in esame – corredato

di relazione tecnica non espressamente « *vidimata* » – individuano la dotazione organica definitiva dell'ente, che risulta fissata in 300 unità solo « *in sede di prima applicazione delle disposizioni* » del decreto-legge n. 82 del 2021, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del medesimo decreto, ma può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 12, comma 5. In mancanza quindi degli elementi sottostanti la stima originaria della spesa per il personale prevista dalla relazione tecnica allegata al citato decreto-legge n. 82 e di puntuali elementi di riscontro sottostanti la normativa in esame, a suo avviso, non risulta possibile effettuare una verifica riguardo alla corrispondenza di queste ultime rispetto al predetto onere. Considera pertanto necessario che il Governo fornisca i dati sottostanti la quantificazione dell'onere di personale, riferiti ad una prospettiva temporale almeno decennale, termine minimo richiesto dalla legge di contabilità: ciò con riguardo sia all'organico stimato in via permanente e ai diversi livelli funzionali e retributivi al suo interno, sia agli ulteriori elementi rilevanti ai fini della relativa previsione di spesa, come il prevedibile sviluppo delle carriere e le relative componenti della retribuzione, con distinta evidenziazione delle componenti aggiuntive rispetto a quelle fondamentali e dei relativi parametri applicativi, non esplicitati dalle norme. In aggiunta, ritiene che andrebbero verificati i relativi oneri pensionistici, sulla base del trattamento previsto dall'articolo 125, in base al quale il personale dell'Agenzia accede a forme di trattamento previdenziale complementare in linea con quello previsto in Banca d'Italia. Ritiene che i predetti elementi siano necessari anche in considerazione del fatto che la spesa per il personale non risulta espressamente ricondotta, né dal decreto-legge n. 82 del 2021 né dal regolamento in esame, entro limiti di spesa definiti in via normativa: ciò in quanto il citato decreto-legge n. 82 individuava, al comma 1 dell'articolo 18, una dotazione riferita al complesso degli oneri derivanti dagli articoli da 5 a 7 – riguardanti le spese dell'Agenzia –, ma non indicava all'interno

di tale dotazione complessiva, limiti di spesa specificamente riferiti alla spesa per il personale. Quest'ultima veniva infatti individuata esclusivamente dalla relazione tecnica, che forniva un dettaglio delle componenti della predetta dotazione finanziaria complessiva. Tanto premesso, evidenzia che non risultano comunque esplicitati, in via legislativa e nel provvedimento in esame, meccanismi volti a garantire che la spesa complessiva per il personale, di carattere obbligatorio, sia comunque ricondotta all'interno degli importi individuati dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 82 del 2021.

Più in generale, evidenzia che, in virtù dell'articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021 e delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, è stabilita un'equiparazione del trattamento del personale dell'Agenzia a quello della Banca d'Italia. Anche in virtù di tale rinvio – che appare di carattere mobile – ritiene che andrebbero chiariti quali siano i meccanismi volti ad assicurare che il complesso della spesa per il trattamento, sia economico che previdenziale, del personale in questione possa essere contenuto all'interno degli specifici importi, individuati dalla relazione tecnica riferita al predetto decreto-legge n. 82, nell'ambito della dotazione complessiva stabilita per l'attività dell'Agenzia.

In merito ai profili di copertura finanziaria, nel rilevare che il presente schema di decreto non reca una specifica clausola di copertura finanziaria – trattandosi di atto normativo di rango secondario, emanato in attuazione dell'articolo 12 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 –, osserva tuttavia che la relazione tecnica ad esso allegata asserisce che all'attuazione di tutte le disposizioni che non rivestono carattere organizzatorio od ordinamentale, peraltro non puntualmente individuate, si provvederà nei limiti delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 82 del 2021. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito capitolo di bilancio – con una dotazione di

2 milioni di euro per l'anno 2021, di 21 milioni di euro per l'anno 2022, di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 84 milioni di euro per l'anno 2024, di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 110 milioni di euro per l'anno 2026 e di 122 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 – preordinato ad assicurare l'attuazione della neo istituita Agenzia, evidenziando come tale dotazione si configura pertanto, alla luce della relativa norma, come uno stanziamento indistinto, a valere del quale provvedere anche alle spese di personale della medesima Agenzia. Evidenzia che tale dotazione risulta confermata, almeno per quanto concerne il triennio di riferimento, dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, attualmente all'esame del Senato (S. 2448). Rammenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del predetto decreto-legge n. 82 del 2021, costituiscono entrate dell'Agenzia anche i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, i proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia ed altri proventi patrimoniali e di gestione, i contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione, nonché i proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai sensi della normativa vigente. In tale quadro, fermi restando i rilievi in precedenza formulati in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI evidenzia che, alla luce delle prime attività di pianificazione e programmazione, nonché di predisposizione degli schemi regolamentari di attuazione del decreto-legge n. 82 del 2021, è stata elaborata una prima proiezione decennale, dal 2022 al 2031, delle previsioni di spesa per il personale dell'Agenzia in oggetto, utilizzando quale base di calcolo livelli retributivi di Banca d'Italia, tenuto conto dello sviluppo delle relative carriere economiche, nonché dei connessi oneri di legge diretti e indiretti, ivi inclusi quelli derivanti dalla previdenza complementare. In particolare, precisa che gli oneri risultanti dalla predetta proiezione

sono pari a euro 18 milioni per il 2022, 35,7 milioni per il 2023, 47,7 milioni per il 2024, 61,7 milioni per il 2025, 72,8 milioni per il 2026, 84,8 milioni per il 2027, 85,4 milioni per il 2028, 86,1 milioni per il 2029, 86,8 milioni per il 2030 e 87 milioni per il 2031.

Sottolinea, altresì, che si è ipotizzato uno sviluppo della dotazione organica coerente con quanto prospettato in relazione al raggiungimento delle 300 unità, entro il 2023, e di 800 unità, entro il 2027, stimando che le prevalenti assunzioni avverranno nei segmenti professionali di esperto e consigliere. Precisa che le proiezioni di spesa per il personale si riferiscono al solo personale di ruolo, in quanto, con riguardo alle figure professionali a tempo determinato, l'istituto introdotto – in relazione al quale non sono previsti meccanismi di sviluppo di carriera – ha come scopo quello di far fronte ad esigenze connesse allo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia.

Segnala che la differenza tra le previsioni contenute nella relazione tecnica al decreto-legge n. 82 del 2021 e le proiezioni di spesa per il personale è destinata a contenere i costi connessi all'inserimento di personale a tempo determinato di cui al richiamato articolo 12, comma 2, lettera *b*), nonché di personale relativo al contingente di esperti di cui al comma 2, lettera *c*), del medesimo articolo 12, e di personale distaccato ai sensi dell'articolo 93 dello schema regolamentare in esame, a sostenere gli eventuali adeguamenti inflattivi, oltre che eventuali adeguamenti retributivi da parte di Banca d'Italia.

Assicura che tutte le spese relative alle restanti categorie di personale chiamato a prestare servizio per l'Agenzia per la cybersecurity nazionale saranno comunque mantenute entro i limiti illustrati nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge n. 82 del 2021, nonché all'interno di quelli individuati dallo schema di regolamento in esame.

Precisa che l'istituto della gratifica, di cui all'articolo 102 dello schema regolamentare in oggetto, consiste in una premialità di contenuto importo economico che, alla stregua di quanto avviene in Banca

d'Italia, viene conferita *una tantum* in relazione al particolare impegno profuso, ovvero ai risultati conseguiti anche in termini di maggiore efficienza.

Fa presente che l'assegno di sede estera previsto all'articolo 100 risulta destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero, in relazione alle specifiche esigenze connesse all'incarico di volta in volta assegnato, il cui ammontare viene determinato alla stregua di quanto avviene anche da parte di altri enti, mediante provvedimento dell'Amministrazione ed in relazione alla specifica sede estera di assegnazione.

Segnala che i compensi connessi allo sfalsamento dell'orario di lavoro all'assegnazione di turni e reperibilità, ovvero spettanti al personale addetto ad articolazioni di pronta reazione, di cui all'articolo 108, derivano da istituti volti a retribuire stabili alterazioni dell'orario di lavoro ovvero particolari forme di reperibilità, che ricalcano le relative disposizioni presenti nel regolamento di Banca d'Italia.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, rilevata la necessità, con riferimento alle Commissioni di cui agli articoli 13, comma 2, 58, comma 3, e 78, di introdurre una apposita clausola di neutralità finanziaria volta ad escludere la corresponsione ai componenti delle stesse di gettoni di presenza, rimborsi spese o compensi comunque denominati, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 326);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

alla luce delle prime attività di pianificazione e programmazione, nonché di predisposizione degli schemi regolamentari

di attuazione del decreto-legge n. 82 del 2021, è stata elaborata una prima proiezione decennale, dal 2022 al 2031, delle previsioni di spesa per il personale dell'Agenzia in oggetto, utilizzando quale base di calcolo livelli retributivi di Banca d'Italia, tenuto conto dello sviluppo delle relative carriere economiche, nonché dei connessi oneri di legge diretti e indiretti, ivi inclusi quelli derivanti dalla previdenza complementare;

in particolare, si è ipotizzato uno sviluppo della dotazione organica coerente con quanto prospettato in relazione al raggiungimento delle 300 unità, entro il 2023, e di 800 unità, entro il 2027, stimando che le prevalenti assunzioni avverranno nei segmenti professionali di esperto e consigliere;

tali proiezioni si riferiscono al solo personale di ruolo, in quanto, con riguardo alle figure professionali a tempo determinato, l'istituto introdotto – in relazione al quale non sono previsti meccanismi di sviluppo di carriera – ha come scopo quello di far fronte ad esigenze connesse allo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia;

la differenza tra le previsioni contenute nella relazione tecnica al decreto-legge n. 82 del 2021 e le proiezioni di spesa è destinata a contenere i costi connessi all'inserimento di personale a tempo determinato di cui al richiamato articolo 12, comma 2, lettera *b*), nonché di personale relativo al contingente di esperti di cui al comma 2, lettera *c*), del medesimo articolo 12, e di personale distaccato ai sensi dell'articolo 93 dello schema regolamentare in esame, nonché a sostenere gli eventuali adeguamenti inflattivi, oltre che eventuali adeguamenti retributivi da parte di Banca d'Italia;

tutte le spese relative alle restanti categorie di personale chiamato a prestare servizio per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale saranno comunque mantenute entro i limiti illustrati nella relazione tecnica al decreto-legge n. 82 del 2021, non-

ché all'interno di quelli individuati dallo schema di regolamento in esame;

l'istituto della gratifica, di cui all'articolo 102 dello schema regolamentare in oggetto, consiste in una premialità di contenuto importo economico che, alla stregua di quanto avviene in Banca d'Italia, viene conferita *una tantum* in relazione al particolare impegno profuso, ovvero ai risultati conseguiti anche in termini di maggiore efficienza;

l'assegno di sede estera previsto all'articolo 100 risulta destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero, in relazione alle specifiche esigenze connesse all'incarico di volta in volta assegnato, il cui ammontare viene determinato, alla stregua di quanto avviene anche da parte di altri enti, mediante provvedimento dell'Amministrazione ed in relazione alla specifica sede estera di assegnazione;

i compensi connessi allo sfalsamento dell'orario di lavoro e all'assegnazione di turni e reperibilità, ovvero spettanti al personale addetto ad articolazioni di pronta reazione, di cui all'articolo 108, derivano da istituti volti a retribuire stabili alterazioni dell'orario di lavoro ovvero particolari forme di reperibilità, che ricalcano le relative disposizioni presenti nel regolamento di Banca d'Italia;

rilevata la necessità, con riferimento alle Commissioni di cui agli articoli 13, comma 2, 58, comma 3, e 78, di introdurre una apposita clausola di neutralità finanziaria volta ad escludere la corresponsione ai componenti delle stesse di gettoni di presenza, rimborsi spese o compensi comunque denominati,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 13, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti della*

Commissione di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

*All'articolo 58, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti della Commissione di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*

*All'articolo 78, aggiungere in fine il seguente comma:*

*10-bis. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».*

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Raffaele TRANO (MISTO-A) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire perché si è deciso di equiparare il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a quello della Banca d'Italia, riconoscendo ad esso anche l'istituto della gratifica. A suo avviso, infatti, sarebbe stato più opportuno mutuare il trattamento previsto per il personale di Agenzie analoghe, come, ad esempio, l'Agenzia delle entrate.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, replicando all'onorevole Trano, segnala che già il decreto-legge n. 82 del 2021, sulla base del quale è stato redatto lo schema di regolamento in esame, prevedeva che il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale fosse equiparato a quello della Banca d'Italia. In proposito ricorda che l'argomento è stato oggetto di un acceso dibattito nel corso dell'esame del citato decreto-legge n. 82 del 2021.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.30.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – *Future Combat Air System (FCAS)*.**

**Atto n. 327.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, assicura che le risorse destinate alla copertura della prima fase del programma in esame risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso e che l'utilizzo delle risorse stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto mini-

steriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un "Sistema di sistemi" di combattimento aereo di sesta generazione – *Future Combat Air System (FCAS)* (Atto n. 327);

premessi che:

il programma in oggetto è concepito in quattro fasi di sviluppo: fase di valutazione e analisi e progettazione preliminare; fase di sviluppo avanzato; fase di produzione iniziale e fase di produzione avanzata con un orizzonte temporale pluriennale di circa trenta anni, riferito al periodo 2021-2050;

all'onere derivante dalla prima fase, oggetto del presente schema di decreto, pari a 2 miliardi di euro, si provvederà mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", capitolo 7120 "Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi", piano gestionale 2;

le fasi successive del programma saranno oggetto di separati, specifici decreti approvativi, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, e contrattualizzate subordinatamente al raggiungimento del desiderato livello di maturazione tecnologica nonché alla disponibilità di utili risorse stanziare con legge di bilancio ovvero con specifici provvedimenti *ad hoc*;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le suddette risorse destinate alla copertura della prima fase del programma in esame risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso e che l'utilizzo delle risorse stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente,

## VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di *Maritime Situational Awareness land and sea based* della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere.**

**Atto n. 328.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, assicura che le risorse utilizzate a copertura risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma in titolo e che l'utilizzo delle risorse stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto mini-

steriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di *Maritime Situational Awareness land and sea based* della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere (Atto n. 328);

premessi che:

il programma in oggetto sarà avviato nel 2023, si articolerà lungo un arco temporale di undici anni e comporterà un onere complessivo previsionale di 26 milioni di euro finanziato a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 per la parte di competenza del Ministero della difesa;

tali risorse sono allocate sul capitolo 7120, piano gestionale n. 40, dello stato di previsione del Ministero della difesa (Somme da destinare a potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – Riparto fondo investimenti 2019 – comma 95);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le suddette risorse risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma in titolo e che l'utilizzo delle risorse stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente,

## VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.35.**

ALLEGATO

**DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374**  
**Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

AC 3374

**Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**

**RELAZIONE TECNICA ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196**

Articolo 1

*(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)*

Il comma 1, lettera a), numero 1), novella il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in tema di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, prevedendo che in zona gialla - oltre a continuare ad assicurare il rispetto del distanziamento e verificare il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata, senza limiti ulteriori per il numero massimo di spettatori. In zona bianca, invece, l'accesso agli spettacoli predetti è sempre consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ma la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori devono produrre all'autorità competente ad organizzare l'evento anche la documentazione che attesti l'adozione di misure finalizzate a prevenire il diffondersi del COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida. Tali misure sono poi comunicate dall'autorità competente:

a) alla commissione tecnica deputata a verificare la conformità dei luoghi, la quale può invitare nel corso delle proprie sedute rappresentanti delle aziende sanitarie locali, competenti in materia di sanità pubblica, ai fini dell'acquisizione di un loro parere circa l'idoneità delle misure adottate dagli organizzatori;

b) al prefetto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Si prevede, infine, che rimangano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico, nonché, salvo quanto previsto per la zona bianca, le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel caso in cui non possano essere rispettate le condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, come modificato.

**Le modifiche apportate in sede di conversione al comma 1, alla lettera a), al numero 1), capoverso 1, al terzo periodo e sesto periodo regolano l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in zona bianca. In particolare, si specifica che l'ingresso nelle sale teatrali, nelle sale da concerto, sale cinematografiche, locali d'intrattenimento è subordinato al possesso della certificazione verde COVID-19 e la capienza è quella massima autorizzata. La modifica ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il comma 1, lettera a), numero 2), inserisce il comma 1-bis nell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, prevedendo che in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria e restano



fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

**Le modifiche apportate in sede di conversione al numero 2), capoverso 1-bis, al terzo periodo e quarto periodo nella prima parte, recano una modifica meramente formale in merito all'indicazione delle capienze massime consentite nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Sono inoltre finalizzate a definire con precisione le caratteristiche dei sistemi di areazione nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati. In particolare, poiché secondo l'ECDC la scarsa ventilazione dei negli ambienti chiusi è associata ad un aumento del rischio di trasmissione di SARS-CoV-2, si specifica che, nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività, deve essere garantita la presenza di impianti di areazione senza ricircolo dell'aria ovvero sistemi di filtrazione ad elevata efficienza dotati di filtri HEPA o F9.**

**Atteso che la norma riverbera effetti diretti sull'organizzazione di luoghi privati, è di carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il comma 1, lettera a), numero 3), novella il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, in tema di partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In questo caso, in zona gialla, si applicano le misure di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso, senza limiti ulteriori per il numero massimo di spettatori. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021 e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Inoltre, le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Infine, le attività continuano a svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi continuano a svolgersi senza la presenza di pubblico.

**Il numero 3), capoverso 2, al primo periodo e secondo periodo reca una modifica meramente formale in relazione alle definizioni delle capienze massime autorizzate al chiuso e all'aperto per la partecipazione del pubblico agli eventi competizioni sportive di livello agonistico, non determinando alcun effetto di carattere finanziario.**

Il comma 1, lettera a), numero 4), novella il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, prevedendo che in zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. Il comma 1, lettera b), novella la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, aggiungendovi, tra i servizi e le attività per l'accesso ai quali è necessario munirsi delle certificazioni verdi-COVID-19, anche le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Il comma 1, lettera c), prevede che, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni. Il comma 2 abroga i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 111 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2021, in tema rispettivamente di capienza al chiuso in zona bianca per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021,



e di capienza sempre al chiuso in zona bianca per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano oneri per la finanza pubblica.

#### «Articolo 1-bis

*(Disposizioni in materia di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori)*

1. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "danza e circo contemporaneo" sono inserite le seguenti: ", nonché le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari"».

L'articolo 1-bis introdotto in sede di conversione esclude le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, le giostre e le altre manifestazioni similari dall'applicazione della normativa in base alla quale i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi.

#### Articolo 2

*(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)*

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, ferme restando le altre previsioni, stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori. La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 2-bis

*(Disposizioni urgenti per l'accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento ».

La presente disposizione introdotta in sede di conversione prevede un aumento della capienza a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, stabilendo che possa essere pari a quella massima consentita, prevedendo altresì l'obbligo della certificazione verde Covid-19 per poter accedere a bordo dei veicoli suddetti. Tale disposizione, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 3

*(Comunicazioni dei lavoratori ai datori di lavoro in materia di certificazioni verdi COVID-19)*

L'articolo 3 inserisce l'articolo 9-octies nel decreto-legge n. 52 del 2021. La disposizione interviene in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato e, ai fini della programmazione del lavoro, prevede in capo ai lavoratori l'obbligo di rendere al datore di lavoro che ne faccia richiesta le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con



un periodo di preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro. La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 3-bis

*(Interventi connessi con l'emergenza sanitaria».)*

1. *Le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, affluite ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono essere utilizzate, nella misura di 210 milioni di euro, fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui al suddetto articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.*

2. *In considerazione della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, in via eccezionale, limitatamente alle elezioni provinciali da svolgere il 18 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto dai commi 62, secondo periodo, e 74, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di rispettare le disposizioni sul distanziamento sociale per il contrasto del COVID-19, possono essere individuate ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica* ».

L'articolo 3-bis introdotto in sede di conversione, al comma 1 è teso ad assicurare l'indifferibile esigenza di continuità degli interventi di competenza del Commissario Straordinario (quali, ad esempio: l'acquisto di mascherine e dispositivi di protezione individuale; lo stoccaggio di merci, attrezzature e macchinari; l'approvvigionamento di kit diagnostici, ecc...) sino al 31 dicembre 2021, quale termine dello stato di emergenza.

La copertura finanziaria per tali esigenze di spesa è assicurata dalle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pari a euro 1.238.648.000, affluite ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, derivanti da minori/cessate esigenze connesse alle iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per quanto attiene al comma 2, si rappresenta che la norma si riferisce alla tornata di elezioni provinciali del 18 dicembre 2021 e stabilisce che, per tale occasione, possano essere individuate ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto, al fine di rispettare le disposizioni anti-Covid del distanziamento sociale. La disposizione prevede espressamente che a quanto sopra si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

*(Riorganizzazione del Ministero della salute)*

Al comma 1 viene potenziata la dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute attraverso l'incremento di due unità. Tale potenziamento è dettato dalla necessità di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero, adeguandolo alle nuove esigenze di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria e alla costante evoluzione dei bisogni di salute della popolazione italiana. L'aumento di cui si tratta consentirà al Ministero, nel l'ambito di una riorganizzazione di carattere generale, di dedicare strutture idonee, per livelli di autonomia e responsabilità, professionalità e specializzazione, a materie quali, ad esempio, i servizi ospedalieri, l'assistenza territoriale, la salute e l'ambiente, la salute mentale.



Al comma 2 si dispone la sostituzione del comma 1 dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sull'articolazione del Ministero in dipartimenti, non rispondente all'attuale assetto organizzativo, con la previsione dell'articolazione del Ministero in direzioni generali coordinate da un segretario generale. **Le modifiche apportate in sede di conversione, ai commi 1 e 2, sono di natura meramente formali, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il nuovo assetto organizzativo prevede 15 strutture di livello dirigenziale generale, e comporta una modifica della dotazione organica del Ministero della salute ad invarianza di spesa.

In relazione a tale rideterminazione, si rappresenta quanto segue.

La dotazione organica del Ministero della salute è stata da ultimo formalmente determinata con d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute), a seguito degli interventi di revisione della spesa pubblica di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. Spending review).

La Tabella A allegata al predetto decreto (art. 16) fissa i seguenti contingenti:

Dirigenti I fascia	13
Dirigenti II fascia	111
Dirigenti professionalità sanitarie	247
AREA III	525
AREA II	794
AREA I	9
Totale	1699

Successivamente, l'Amministrazione ha registrato interventi normativi che hanno incrementato la dotazione organica del Ministero e, segnatamente:

Art. 1, c. 358, l. 145/2018	(210 unità di dirigenti sanitari, 80 di Area terza e 28 di Area seconda)
Art. 17, c. 2-quater, d.l. 22/2019	(67 unità di Area 3)
Art. 1, c. 5-ter, d.l. 162/2019	(13 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa e 50 di Area 3)
Art. 1, c. 882 e 883, l. 178/2020	(7 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa e 135 di Area 3)

La dotazione organica che deriva dagli incrementi sopra riportati è dunque la seguente:

Dirigenti I fascia	13
Dirigenti II fascia	131
Dirigenti professionalità sanitarie	457
AREA III	857
AREA II	822
AREA I	9
Totale	2289



Ciò premesso, la disposizione proposta prevede un incremento di 2 posizioni dirigenziali di livello generale.

I maggiori oneri derivanti dal predetto incremento delle posizioni di I fascia è pari a euro 651.880,65 annui lordi, compresi oneri riflessi e del 3,78% quale incremento prudenziale del 3,78% in virtù dell'imminente rinnovo contrattuale per il periodo 2019-2021, come dalla seguente tabella:

Costo unitario dirigente di I Fascia		
RETRIBUZIONE DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA COMPRESIVA DELLA TREDICESIMA	TOTALE ANNUO UNITARIO	n. posizioni
		2
STIPENDIO	57.892,87	115.785,74
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	37.593,20	75.186,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	76.111,39	152.222,78
RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ultima erogata - anno 2017)	31.932,01	63.864,02
<b>TOTALE ANNUO LORDO DIPENDENTE</b>	<b>203.529,47</b>	<b>407.060,94</b>
TOTALE ONERI RIFLESSI	76.300,87	152.601,74
EMOLUMENTO EX ART 7 LEGGE 362/99 ultimo liquidato	25.801,20	
ONERI 32,70	8.436,99	
Totale art. 7	34.238,19	
<b>TOTALE ANNUO COMPRESIVO ONERI</b>	<b>314.068,53</b>	<b>628.137,06</b>
	3,78	
	<b>651.880,65</b>	

A compensazione, vengono ridotti 7 posti di dirigente sanitario finanziariamente equivalenti e un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, come da tabella seguente.

Costo unitario dirigente sanitario chimico/farmacista/psicologo/biologo							TOTALE ANNUO UNITARIO MEDIO	n. posizioni
RETRIBUZIONE DIRIGENTI SANITARI CCNL 2020 ART. 63 COMPRESIVA DELLA TREDICESIMA	NATURA PROF. MEDIO DI 5 ANNI (comma 1 lettera d) - S4	NATURA PROF. ALTA SPECIAL. CONSUL. (comma 1 lettera c) - S4	NATURA PROF. ALTA SPECIAL. CONSUL. (comma 1 lettera c) - S3	NATURA PROF. ALTA SPECIAL. CONSUL. (comma 1 lettera c) - S2	STRUTTURA SEMPLICE (comma lettera b) - S1			
							7	
STIPENDIO	45.260,77	45.260,77	45.260,77	45.260,77	45.260,77	45.260,77	316.825,39	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	4.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.000,00	7.580,00	53.060,00	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	7.800,00	9.000,00	10.000,00	12.000,00	13.800,00	10.520,00	73.640,00	
RETRIBUZIONE DI RISULTATO STIMATA 35%	4.270,00	5.775,00	6.125,00	6.825,00	8.680,00	6.335,00	44.345,00	
<b>TOTALE ANNUO LORDO</b>	<b>61.730,77</b>	<b>67.535,77</b>	<b>66.885,77</b>	<b>71.585,77</b>	<b>78.740,77</b>	<b>69.695,77</b>	<b>487.870,39</b>	
TOTALE ONERI RIFLESSI	23.449,73	25.592,21	26.090,46	27.086,96	29.727,68	26.389,41	184.725,86	
<b>TOTALE ANNUO COMPRESIVO ONERI</b>	<b>85.180,50</b>	<b>93.127,98</b>	<b>94.976,23</b>	<b>98.672,73</b>	<b>108.468,45</b>	<b>96.085,18</b>	<b>672.596,25</b>	
							3,78	
							<b>698.020,39</b>	

Si segnala che le posizioni soppresse non riguardano funzioni di gestione e coordinamento attribuite agli Uffici di II fascia ma si riferiscono agli incarichi di natura professionale tipici della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e come tali non hanno alcun impatto sulla organizzazione e sulla funzionalità complessiva degli uffici del Ministero della salute sicché la proposta in esame risponde nel suo complesso al principio costituzionali della organizzazione degli uffici nel rispetto del canone del buon andamento.

Quanto alle istituende nuove direzioni generali si precisa, con riferimento alle risorse umane, che si procederà all'utilizzo delle nuove posizioni funzionali di seconda fascia attribuite al Ministero della salute dall'art. 1, c. 5-ter, d.l. 162/2019 - che ha autorizzato l'incremento di organico di n. 13 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa - nonché dall'art. 1, c. 882 e 883, l. 178/2020 che ha, a sua volta, ulteriormente incrementato l'organico di n. 7 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa.



Quanto al personale non dirigenziale, le due nuove direzioni generali potranno avvalersi dei contingenti aggiuntivi previsti dalle seguenti disposizioni di legge per le quali le procedure assunzionali sono state espletate solo in parte.

Art. 1, c. 358, l. 145/2018 (80 di Area terza e 28 di Area seconda)

Art. 1, c. 5-ter, d.l. 162/2019 (50 di Area 3)

Art. 1, c. 882 e 883, l. 178/2020 (135 di Area 3)

Quanto ai profili strumentali e logistici, si provvederà nell'ambito della più generale riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 4-bis

*(Accesso all'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale)*

*1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è elevato a sessantotto anni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19»*

**L'articolo 4-bis introdotto in sede di conversione eleva, fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fino a sessantotto anni, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Tale disposizione, avente natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare effetti a carico della finanza pubblica.**

#### Art. 5

*(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)*

L'articolo in esame è volto ad adottare le misure straordinarie necessarie ad assicurare l'espletamento delle operazioni di verifica e conteggio della regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità dei quesiti referendari nell'attuale contesto gestionale caratterizzato da difficoltà connesse all'organizzazione del lavoro alla luce delle misure urgenti introdotte in materia nei decreti-legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) e 30 settembre 2021, n. 132, in via di conversione, che rendono possibile la raccolta di firme per la sottoscrizione dei quesiti referendari, oltre che in formato cartaceo anche in modalità telematica e consentono di prorogare fino al 31 ottobre 2021 il deposito delle firme e dei certificati elettorali per le richieste di referendum abrogativo annunciate in Gazzetta ufficiale entro il 30 settembre 2021.

Si rappresenta, infatti, che i promotori possono procedere alla raccolta on line mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, e di modalità alternative per il deposito delle firme raccolte elettronicamente e dei certificati elettorali rilasciati mediante PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Da quanto risulta dalle informazioni assunte dai comitati promotori e dai siti di informazione per 8 richieste di referendum risulta raggiunta la soglia di 500.000 firme di elettori e per altre 5 si stanno ultimando gli iter di raccolta delle relative sottoscrizioni e si considera altamente probabile anche per questi ulteriori quesiti il



raggiungimento della soglia prevista, atteso la modalità di espletamento degli adempimenti connessi in formato elettronico.

Il presente intervento normativo si propone, pertanto, di potenziare con adeguate risorse umane l'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione per coadiuvare le operazioni di verifica, nonché per assicurare il compimento di mansioni esecutive quale, in particolare, l'inserimento dei dati nei sistemi informatici.

Illustrata la ratio dell'intervento si procede all'esame delle singole disposizioni.

Con il comma 1 si prevede che l'Ufficio centrale per il referendum si avvalga di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio.

Il comma 2, come modificato in sede di conversione, stabilisce che, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione possa avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

Con il comma 3 si prevede che su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.

Il comma 4, come modificato in sede di conversione, disciplina la procedura di assegnazione temporanea per destinare il personale integrativo necessario all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, che si troverà, quindi, implementato da un contingente ulteriore non superiore a 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre 2021, aderendo alla richiesta formulata dal primo presidente della Corte di Cassazione. A tal fine l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione al predetto Ufficio, riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti.

Viene altresì stabilito che, le amministrazioni pubbliche di provenienza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute a adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di provenienza e che il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla citata amministrazione



Con il comma 5, come modificato in sede di conversione, si prevede che al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, spetti l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, mentre al personale con mansioni esecutive di supporto l'onorario indicato è ridotto di un quinto.

Sulla base delle risultanze fornite dalla Corte di Cassazione, per il completamento delle molteplici attività demandate alla Corte nel rispetto della tempistica stabilita dalla normativa, si prevede che il Primo Presidente potrà avvalersi per un periodo non superiore a 60 giorni di ulteriore personale distaccato o comandato rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, restando a carico dell'amministrazione di provenienza sia il trattamento economico fondamentale sia quello accessorio da corrispondere durante il periodo comando. Si evidenzia, inoltre, che al personale comandato non è dovuta l'indennità giudiziaria, emolumento corrisposto per il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria.

L'onorario giornaliero corrisposto al suddetto personale è stabilito nella misura prevista dall'articolo 3, comma 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, al lordo delle ritenute di legge, pari alla misura di euro 41,32 e alla misura di euro 33,06 (ridotta di un quinto).

Si ipotizza, in via prudenziale, che per assicurare il rispetto della tempistica e smaltire i carichi di lavoro relativi alle attività come già dettagliatamente riportate sopra, potranno essere impiegate in totale 68 unità di personale (28 unità reperibili all'interno della Cassazione e 40 unità tramite distacco o comando) con funzioni di verifica e conteggio e 60 con mansioni esecutive di supporto con funzioni di inserimento dei dati nei sistemi informatici.

L'onere dovuto alla spesa per l'onorario giornaliero da corrispondere al personale richiesto per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale è stato quantificato in via prudenziale in euro 312.048,00, comprensivo di IRAP, così come riportato nel prospetto seguente:

ONERI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 352/1970 IN MATERIA DI REFERENDUM												
Onorario giornaliero al sensi art. 3, c. 1 legge 70/1980	Importo giornaliero	41,32	giorni assegnazione personale	60	Unità di personale richieste		Totale parziale	IRAP (8,5%)	Totale complessivo	Costo applicativo gestionale adempimenti informatici per il referendum	Oneri per applicativo gestionale comprensivo IVA	Totale oneri complessivi
	Importo giornaliero ridotto di 1/5	33,06			Area III o Area II - assistenti giud. o cancelliere esperto con funzioni di verifica e conteggio	68	168.585,60	14.320,78	182.915,38		80.000,00	
					Area II - operatori giud. e equiparati con mansioni esecutive di supporto	60	119.016,00	10.116,36	129.132,36		17.600,00	
TOTALI						128	287.601,60	24.436,14	312.047,74		97.600,00	409.647,74

Per quanto riguarda invece le strutture logistiche e le attrezzature informatiche da mettere a disposizione per l'espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si rappresenta che per le prime potranno essere utilizzati i locali disponibili presso gli uffici giudiziari presenti nel territorio di Roma, mentre per l'applicativo gestionale per l'espletamento degli adempimenti informatici da fornire al personale da utilizzare per le finalità indicate nel presente provvedimento, si prevede secondo la stima prudenziale fornita dalla Direzione generale per i sistemi automatizzati di questa amministrazione una spesa pari ad euro 97.600,00 comprensiva di Iva (22%).

L'onere complessivo quantificato in via prudenziale è rideterminato in euro 409.648,00.

Il comma 6, considerata la riduzione del personale di cui al comma 2 operata in sede di conversione, riduce l'autorizzazione di spesa da euro 990.731,00 per l'anno 2021 a 409.648,00 per la medesima annualità, che rimangono coperti mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione



« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

#### Articolo 6

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

L'articolo in esame, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e della necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, proroga anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, per lo svolgimento dell'esame di abilitazione relativo alla sessione 2020.

Come stabilito dal citato decreto-legge n. 31 del 2021, le sottocommissioni, istituite presso ogni distretto di corte di appello, sono deputate ad esaminare i vari candidati secondo la presentazione delle domande in base al luogo dove gli stessi hanno svolto il tirocinio o, in caso di trasferimento di sede, nel distretto in cui è stato svolto il maggior periodo di tirocinio. La composizione delle sottocommissioni distrettuali - rispetto alle previsioni dell'articolo 22, terzo e quarto comma, del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'articolo 47, commi 1, 2 e 3, della legge 247 del 2012 - è stata rimodulata secondo le esigenze dettate dallo stato di emergenza pandemica: invece che cinque membri effettivi e cinque supplenti ne sono previsti tre sia di effettivi che di supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed un membro sia effettivo che supplente, è individuato tra magistrati, anche militari (prioritariamente in pensione) o tra i professori o i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra i ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche. Il presidente è sempre un avvocato.

Dai dati storici in possesso di questa amministrazione e dal raffronto tra il numero dei commissari nominati per lo svolgimento del concorso per l'anno 2020, pari a 1.500 e i 460 nominati nel 2019, risulta una differenza di 1.040 unità, per le quali l'onere da sostenere per i compensi fissi previsti dall'articolo 1 del D.M. 15 ottobre 1999, può essere stimato prudenzialmente in euro 429.686,40 (1040 x €. 413,16). Tale maggior onere potrà trovare ampia copertura nei risparmi derivanti dalle minori spese non sostenute per l'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, che nel 2019 ammontava a 1.081.522,26 di euro, come meglio evidenziato graficamente nel prospetto di seguito riportato.

Anno	Sotto commissioni	Numero commissari per ciascuna sotto commissione	Numero totale commissari per anno	Numero commissari aggiuntivi anno 2021	Importo compensi fissi Art. 1 DM 15/10/1999	Totale onere aggiuntivo anno 2021	Risparmio in termini di minor costi per affitti locali anno 2019
2019	92	5	460	1040	€ 413,16	€ 429,686,40	€ 1.081.522,26
2021	500	3	1500				

Dal prospetto di cui sopra, si osserva che la nuova composizione di ciascuna sottocommissione prevede una diminuzione del numero dei partecipanti che da 5 commissari passa a 3. Ciò anche per quanto concerne i supplenti. Dal punto di vista organizzativo si rappresenta che nelle nuove sottocommissioni tutti i componenti



(effettivi e supplenti) presiederanno le attività di esame, circostanza che comporterà una evidente accelerazione della procedura concorsuale rispetto alle precedenti tempistiche realizzative.

Si segnala che le composizioni delle sottocommissioni si differenziano quantitativamente per una sola unità in più nella nuova previsione normativa, mentre nella ordinaria compagine i supplenti intervenivano solamente in sostituzione e in caso di assenza del membro effettivo. Gli oneri per i compensi erogati a tale unità "aggiuntiva" sono, tuttavia, ampiamente compensati dal risparmio di spesa derivante dal non dover sostenere le spese di funzionamento previste per l'espletamento delle prove scritte del concorso:

- locazione delle aree a ciò adibite (affitto immobili, padiglioni etc.);
- costi relativi al personale di vigilanza (straordinario, gettone presenza);
- spese di cancelleria, pulizia ed allestimento;
- spese di schermatura dei padiglioni, di triage Covid, dell'ambulanza e di primo soccorso, per le mascherine e i disinfettanti.

I compensi da attribuire ai componenti e segretari delle sottocommissioni per l'attività svolta per l'espletamento delle prove concorsuali secondo le nuove modalità previste dal decreto-legge n. 31 del 2021, lasciano inalterata la disciplina relativa al compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 254 del 29 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, prevedendo, inoltre, che per la prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 31 del 2021, venga corrisposto esclusivamente un gettone presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna seduta minima di ore quattro a tutti i componenti e segretari che abbiano effettivamente partecipato

L'onere complessivo derivante dall'erogazione del gettone di presenza di euro 70 per la prima prova orale è quantificato in via prudenziale in euro 1.820.000,00, secondo il prospetto riepilogativo di seguito riportato.

Dati	
Domande concorso	26.000
Sottocommissione	250
Sottocommissione supplente	250
Commissari	3
Totale commissari sottocommissioni	1.500
Segretari per ciascuna sottocommissione	2
Totale segretari	500
Totale commissari e segretari	2.000
Candidati per ciascuna sottocommissione	52
Gettone presenza sottocommissione	70 €



<b>Onere complessivo gettoni di presenza sottocommissioni prima prova orale</b>
---

Domande e concorso	Numero massimo di candidati esaminati al giorno	Numero sedute di esame	Importo in euro Gettone presenza prima prova orale	Numero di commissari e segretari per seduta	Importo complessivo gettoni presenza in euro per seduta	Onere totale per numero totale sedute
26.000	4	6.500	70,00 €	4	280,00 €	1.820.000,00 €

Sulla base dei dati forniti dal Dipartimento per gli affari di giustizia, il numero delle domande di partecipazione al concorso per esame avvocato dell'anno 2021 è stato pari a 26.000 e che per l'espletamento del concorso sia necessario considerare 500 sottocommissioni (effettive e supplenti) e 2 segretari per ciascuna sottocommissione (effettiva e supplente) per un totale di componenti e segretari pari a 2.000, prevedendo altresì che in ogni seduta della sottocommissione riunita per la prima prova orale sia possibile esaminare al massimo 4 candidati, considerate la durata dell'esame e le operazioni di sanificazioni fra la prova di un candidato e l'altro.

Si precisa, inoltre, che il criterio adottato per la stima della spesa per i compensi delle sottocommissioni, riportata nel prospetto sopra indicato, è ispirata al criterio del "valore massimo calcolato in via prudenziale", che ha evidenziato la necessità di prevedere l'istituzione di 500 sottocommissioni per l'esame di tutti i candidati (26.000) che hanno presentato domanda per partecipare alla procedura concorsuale e senza considerare le ipotesi di rinuncia alla domanda di ammissione all'esame.

Riguardo i compensi dei componenti effettivi e supplenti e dei segretari, così come previsti dal D.M. 15 ottobre 1999, nulla è variato e pertanto, tali oneri continueranno a gravare sulle risorse finanziarie a legislazione vigente, iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 - Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - C.d.r. "Dipartimento degli Affari di giustizia" - Azione "Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile - capitolo 1250 p.g. 10 " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione - delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, di euro 2.969.890.

Per la copertura del maggior onere derivante dall'attuazione delle disposizioni contenute nella norma in esame, quantificate in euro 1.820.000 per l'anno 2022, si prevede una specifica autorizzazione di spesa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le modifiche apportate in sede di conversione ai commi 2 e 5, di natura meramente formali non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

*(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)*



La disposizione è diretta ad approntare le necessarie misure di accoglienza per i cittadini afgani che sono giunti o giungeranno sul territorio nazionale, a causa della crisi politica e militare in atto in quel Paese. La modifica apportata in sede di conversione al comma 1 chiarisce che, ai fini dell'attivazione dei posti sopra ricordati, i richiedenti asilo devono provenire dall'Afghanistan. La disposizione, che ha natura meramente ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica

Per tale ragione, si intende potenziare il Sistema di accoglienza e integrazione (SAI, già SIPROIMI) che, potendo ospitare sia richiedenti asilo sia titolari di protezione internazionale, costituisce la struttura più idonea per i profughi afgani.

Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi del Sistema di accoglienza e integrazione, presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modificazioni e integrazioni.

La dotazione finanziaria complessiva del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ammonta a:

- 543.544.231 euro per il 2021;
- 552.479.895 euro per il 2022;
- 552.479.895 euro per il 2023;
- 504.260.475 euro per il 2024.

Nel SAI, alla data del 31 agosto scorso, risultano attivi 855 progetti, con 29.145 posti complessivi attivi e 26.875 occupati. La quota di posti residui fruibili è complessivamente pari a 2.480, di cui 2.211 per utenza ordinaria, quale quella qui d'interesse, mentre la rimanente è riservata a minori e persone con disagio mentale o con disabilità.

Rispetto alla suddetta disponibilità di 2.211 posti, solo circa 400 possono essere utilizzati per nuclei familiari, categoria prevalente tra i profughi afgani.

Le risorse disponibili sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (cap. 2352 pg.1 e pg.3), alla data del 31 agosto scorso, ammontano ad euro 228.162.498,84 in termini di competenza e ad euro 233.448.658,66 in termini di cassa.

Ai sensi delle Linee guida per il funzionamento del Sistema, approvate con D.M. 18 novembre 2019, il finanziamento dei progetti della rete, corrisposto annualmente, viene erogato in tre tranches di pagamento alle seguenti scadenze:

- 1^ tranche, pari al 33% di finanziamento, entro il 31 marzo;
- 2^ tranche, pari al 33% di finanziamento, entro il 31 luglio;
- 3^ tranche, pari al 34% di finanziamento, entro il 30 novembre.

Pertanto, ad oggi le risorse in competenza e cassa sono necessarie per l'erogazione della terza tranche di pagamento dei progetti attivi.

Per far fronte alle suddette esigenze di accoglienza, derivanti dalla crisi afgana, si ritiene necessario un incremento di 3.000 posti nel sistema SAI, previsto al comma 1, nell'ambito dei progetti già attivi.

Il costo complessivo, distinto per esercizio finanziario, si articola nel modo indicato nella tabella che segue.

Anno	Posti	Costo medio <i>pro-capite pro- die</i>	Giorni accoglienza	TOTALE (Posti*costo medio*giorni accoglienza)
2021 (dal 1° ottobre)	3.000	€ 41,07	92	€ 11.335.320
2022	3.000	€ 41,07	365	€ 44.971.650
2023	3.000	€ 41,07	365	€ 44.971.650
TOTALE GENERALE				€ 101.278.620

Sulla base degli elementi sopra riferiti, si può pervenire alla definizione degli incrementi complessivi del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, secondo il seguente prospetto.

ANNUALITA'	AMPLIAMENTO POSTI PROGETTI GIÀ AVVIATI	TOTALE
2021 (dal 1° ottobre)	€ 11.335.320	€ 11.335.320
2022	€ 44.971.650	€ 44.971.650
2023	€ 44.971.650	€ 44.971.650

Ai suddetti oneri, ai sensi del comma 2 della disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo di bilancio 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato alla gestione dei centri per l'immigrazione, che dimostra la necessaria disponibilità.

Lo stanziamento residuo sul capitolo 2351/2 per gli anni 2021-2023 appare congruo rispetto alle esigenze di gestione dei centri, i cui oneri sono finanziati dallo stesso capitolo.

**La modifica apportata in sede di conversione al comma 2 ha natura meramente formale e non determina oneri a carico dell'erario.**

#### Articolo 8

*(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)*

Il comma 1, lettera a) sostituisce il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia", modificando la disposizione in ottica di coordinamento normativo rispetto al nuovo comma 1-bis, che dispone il trasferimento in proprietà del Narodni Dom, sito in via Filzi, alla comunità linguistica slovena; vengono dunque eliminati i riferimenti all'edificio di via Filzi, in Trieste, già Narodni Dom, in considerazione del trasferimento dello stesso, disposto dal nuovo comma 1-bis, alla "Fondazione Narodni Dom", costituita dall'Unione Culturale Economica Slovena - SKGZ e dalla Confederazione delle Organizzazioni Slovene - SSO. Viene, invece mantenuta la previsione secondo la quale la casa di cultura Narodni dom di Trieste, situata nel rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena e che nell'edificio sito in Gorizia, Corso Verdi, già Trgovski Dom, trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera b) della proposta normativa, introduce il nuovo comma 1-bis dell'articolo 19 della legge n. 38 del 2001, che dispone il trasferimento in proprietà, alla "Fondazione Narodni Dom", dell'edificio di via Filzi, già Narodni Dom. A tale proposito, si evidenzia che, sulla base delle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, il valore dell'edificio è quantificato in euro 9.050.000.

Si introduce, altresì, il nuovo comma 1-ter dell'articolo 19 della legge n. 38 del 2001, il quale dispone la concessione in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, dell'immobile di proprietà demaniale sito in Trieste, denominato "ex Ospedale militare", già utilizzato come Casa dello studente, in concessione a titolo gratuito con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a proprio carico ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato".

Viene altresì introdotto un nuovo comma 1-quater, il quale dispone la concessione, in uso perpetuo e gratuito, all'Università degli studi di Trieste, dell'edificio denominato "Gregoretti 2" di proprietà del Comune di Trieste.

Inoltre, il nuovo comma 1-quinquies del medesimo articolo 19 stabilisce che le operazioni di trasferimento previste dai commi precedenti siano esenti da carichi fiscali.

La disposizione di cui alla lettera b) trova compensazione nella autorizzazione di spesa (la cui copertura è indicata dal comma 3), per gli oneri di rifunionalizzazione relativi all'immobile denominato "ex Ospedale militare": lo stanziamento ivi indicato, posto in favore dell'Università di Trieste (pari a complessivi euro 9.054.000 nel biennio 2021-2022, di cui 2 mln per il 2021 e 7,054 mln per il 2022) compensa, infatti, il depauperamento del patrimonio dell'Università, conseguente alla cessione dell'edificio di via Filzi.

Il comma 1, lettera c) prevede la soppressione dell'attuale comma 2 del citato articolo 19, il quale prevede che "In caso di mancata intesa entro cinque anni, si provvede, entro i successivi sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede una autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, per oneri quantificati in 3 milioni di euro per l'anno 2022 e in due milioni di euro annui dal 2023 al 2031. In particolare è stabilito che, agli oneri



previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca..

Con specifico riferimento agli interventi finanziati al comma 1 e, in particolare, all'immobile sito in Trieste, denominato "ex Ospedale militare", da concedere in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, quest'ultima ha quantificato gli oneri di "rifunzionalizzazione" dell'edificio per interventi già realizzati. L'Università, infatti, ha già effettuato i lavori di ristrutturazione per un importo pari a 16.430.290,87 euro; tale importo è stato, tuttavia, in parte finanziato con somme già ricevute da parte dal Ministero dell'università e della ricerca (pari a 6.970.822 euro) e da CDP (pari a 406.214 euro). In ragione di ciò, l'Università ha fatto fronte con oneri propri alla residua parte degli interventi, per una somma pari ad euro 9.053.255.

In relazione all'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università, la stessa ha stimato i costi per la ristrutturazione per un importo pari a circa euro 21.000.000.

La stima effettuata dall'Ateneo tiene conto dei seguenti parametri, ricavati da fonti aperte.

L'edificio ha una dimensione catastale pari a 6.330 mq e 30.000 mc. (per un confronto: l'edificio di via Filzi Narodni Dom ha dimensioni simili, pari a 6.481,19 mq e 30.472 mc).

Sulla base della "Tabella dei costi di costruzione e ristrutturazione/restauro di manufatti edilizi" redatta dall'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto, il costo di ristrutturazione funzionale e tipologica di tipo "pesante" (cioè ad alta densità di capitale, per risanare integralmente o restaurare completamente il manufatto edilizio), in edifici o parti di edifici con carattere storico, è stimato in 1.944,00 €/mq, arrivando ad un totale presunto (per i soli lavori) pari a 1.944,00 \* 6.330 = 12.305.520,00 €. Tale valore corrisponde alla sola parte A del Quadro Economico, pari a circa il 65% del totale dell'investimento. La cifra complessiva è, dunque, prossima a euro 18.931.570. A tale ammontare vanno, tuttavia, aggiunti i costi relativi agli arredi fissi, all'infrastrutturazione speciale di spazi dedicati (aule per l'interpretariato) e alle attrezzature informatiche e per la didattica digitale, ammontanti, complessivamente, a circa 2 milioni di euro.

Pertanto, l'ammontare complessivo risulta pari a circa euro 21.000.000.

Il comma 3 dispone un'autorizzazione di spesa per la rifunzionalizzazione dell'immobile sito in Trieste, denominato "ex Ospedale militare" quantificata in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare all'Università degli studi di Trieste a valere sulle risorse del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Si richiama, al riguardo, quanto esposto supra con riferimento ai commi 1 e 2.

Le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3, sono meramente formali dalle quali non derivano effetti finanziari

Il comma 4 rimette ad una intesa tra la citata Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la determinazione delle modalità del trasferimento della Scuola di Studi in Lingue Moderne per interpreti e traduttori, che attualmente occupa i locali del Narodni Dom di via Filzi, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 4-bis, si tratta di norma meramente ordinamentale, ricognitiva di quanto già previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 in merito all'applicazione del Codice unico di progetto e degli investimenti pubblici, nonché del monitoraggio in materia di procedure sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. Pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 9

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)



L'intervento normativo mira ad allineare le previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali, in prosieguo solo "Codice") a quelle del Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in prosieguo solo "Regolamento"), nell'ottica di semplificare il quadro e valorizzare le attività e i compiti di interesse pubblico svolti dalle pubbliche amministrazioni, oltre che nell'adozione e attuazione delle riforme e misure previste dal PNRR.

Con le modifiche indicate al comma 1, lettere a), b) e c) si interviene sugli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-quinquiesdecies del Codice, per chiarire la base giuridica e i presupposti di liceità del trattamento di dati "comuni" e di dati appartenenti a categorie particolari, operato dalle amministrazioni pubbliche nell'espletamento di compiti di interesse pubblico e per finalità esclusive di pubblico interesse, nonché per precisare l'ambito di valutazione rimesso all'Autorità di controllo secondo le previsioni del Regolamento. In particolare, con la modifica di cui alla lettera b), numero 2), si disciplina il trattamento di dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, da parte del Ministero della salute e di altri soggetti pubblici, per le finalità istituzionali da ciascuno di essi perseguite, anche mediante interconnessione dei sistemi informativi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di attività rientranti nei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate alle quali provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le modifiche di cui al comma 1, lettere e), f), m), numero 1), e n), nonché di cui al comma 2, sono di mero coordinamento rispetto all'abrogazione dell'articolo 2-quinquiesdecies. In particolare, la modifica di cui al comma 1, lettera e), novella l'articolo 132, comma 5, del Codice, sostituendo il riferimento ai provvedimenti di cui all'abrogato articolo 2-quinquiesdecies con il riferimento a un provvedimento di carattere generale, quale atto con cui prescrivere, ai fornitori di servizi telefonici e telematici, misure per la conservazione, a fini di giustizia, dei dati relativi al traffico telefonico e telematico.

La disposizione di cui al comma 1, lettera d), novella l'articolo 58 del Codice (relativo ai trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa) coerentemente con la ratio delle modifiche apportate all'articolo 2-ter, estendendo cioè, anche rispetto a questo settore, il novero delle basi giuridiche in modo da includervi anche gli atti amministrativi generali.

Analoga novella è operata dal comma 3, lettera a), all'articolo 5 del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 101, relativamente ai trattamenti, da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, di dati non appartenenti a categorie particolari.

La disposizione di cui al comma 1, lettera g), novella il Codice inserendo un nuovo articolo 144-bis che mira ad incrementare gli strumenti immediati ed efficaci di tutela in favore di soggetti deboli potenzialmente destinatari di condotte riconducibili al concetto di *revenge porn*, soprattutto con specifico riferimento ai numerosi casi che hanno visto nel web il coinvolgimento di minori d'età o di soggetti deboli, vittime di diffusione e pubblicazione illecita di immagini anche a sfondo sessuale. È previsto, in capo ai gestori di piattaforme destinatari di provvedimenti inibitori del Garante, un obbligo di conservazione del materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi, a fini probatori. È inoltre imposta al Garante la trasmissione, al Pubblico Ministero, della segnalazione e della documentazione acquisita, nei casi nei quali a seguito della segnalazione si evince una *notitia criminis* riferibile al delitto (anche in forma tentata) di cui all'articolo 612-ter c.p. relativamente ad ipotesi procedibili d'ufficio.

Gli eventuali maggiori oneri amministrativi, suscettibili di derivare dall'attuazione della disposizione, sono certamente compensati dall'incremento della pianta organica del Garante disposto dalla lettera l) del comma 1.

La disposizione di cui al comma 1, lettera h), equipara il compenso dei tre componenti del Garante a quella del Presidente, adeguandone la struttura a quella riservata agli omologhi rappresentanti dell'AGCOM. Attualmente al Presidente del Garante è riconosciuto un trattamento economico di euro 240.000 su base annua mentre per i tre componenti l'indennità prevista è di euro 160.000 annui ciascuno.

L'equiparazione del compenso comporta, pertanto, una maggiore spesa annua di euro 240.000, cui si sommano i maggiori oneri per IRAP pari a euro 20.400, con una incidenza complessiva di euro 260.400. Sotto il profilo previdenziale non vi è alcuna variazione in quanto l'importo riconosciuto ai componenti risulta attualmente già eccedente il massimale imponibile. A tali oneri provvede, in parte qua, il comma 13. La disposizione di cui al comma 1, lettera i), disciplina il procedimento di acquisizione del parere del Garante su atti normativi, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, positivamente una prassi consolidata, senza dunque variazione di oneri.

La disposizione di cui al comma 1, lettera l), n.1), amplia il ruolo organico del Garante. Esso attualmente è di 162 unità e la relativa distribuzione tra qualifiche è definita dal Collegio del Garante ai sensi dell'articolo



156, comma 3, lettera c) del Codice, in funzione delle effettive esigenze e nell'ambito dell'autonomia organizzativa e gestionale prevista dalla legge.

La disposizione in esame prevede un incremento da 162 a 200 unità di personale del ruolo organico. Si ipotizza, quindi, un teorico incremento di costo del personale derivante dall'immissione in ruolo di n. 38 unità (per complessivi euro 3.898.220) che si ipotizza essere articolato tra le varie qualifiche secondo le medesime proporzioni dell'attuale organico.

Qualifica	Distribuzione del personale per qualifica	Retribuzione comprensiva oneri riflessi livello iniz. (singola unità)	costo complessivo
Dirigente	3	203.601	610.803
Funzionario	28	102.000	2.856.000
Impiegato	7	61.631	431.417
<b>TOTALE</b>	<b>38</b>	<b>367.232</b>	<b>3.898.220</b>

Per effetto di ciò, il costo complessivo annuo che si determina va conteggiato prudenzialmente a decorrere dal secondo semestre 2022, tenuto conto dei tempi tecnici per espletare le procedure di selezione pubblica e di immissione in ruolo. Anche gli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione sono coperti, in parte qua, dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 9.

La disposizione di cui al comma 1, lettera l), numero 2), varia il trattamento retributivo del personale del Garante, dall'attuale 80% al 100% di quello del personale AGCOM.

Il costo complessivo delle retribuzioni tabellari previsto per le 162 unità di personale che compongono l'attuale pianta organica, ancorché non tutte attualmente immesse in servizio, ammonta a complessivi 22.500.000 come da prospetto che segue, il cui onere è comprensivo, sia della quota di accantonamento a TFR, sia dei prescritti oneri riflessi (nella voce oneri riflessi sono ricompresi i contributi previdenziali ed assistenziali a norma di legge).

#### Personale del Garante

Qualifica	Dotazione organica	Personale attualmente in ruolo / servizio	Costo medio attuale singola unità	Costo complessivo medio per qualifica su pianta organica	Oneri riflessi	Totale onere attuale	Onere derivante da adeguamento al 100% AGCOM
Segretario generale	1	1					
Dirigente	21	16	166.320	3.492.720	1.432.364	4.925.084	6.156.356
Funzionario	109	90	94.710	10.323.390	4.233.622	14.557.012	18.196.265
Impiegato	29	24	71.600	2.076.400	851.532	2.927.932	3.659.915
Esecutivo	2	0	29.000	58.000	23.786	81.786	102.232
<b>TOTALE</b>	<b>162</b>	<b>131</b>				<b>22.491.814</b>	<b>28.114.768</b>

La variazione del parametro tabellare al 100% di AGCOM determina un incremento di spesa di euro 5.622.954 su base annua a decorrere dall'anno 2022, il cui importo, sommato alla variazione di spesa prodotta dalla disposizione legislativa volta all'adeguamento dell'indennità riconosciuta ai componenti del Garante, determina un maggiore onere complessivo di euro 5.883.354 per l'anno 2022 che sulla base della sottoriportata proiezione decennale arriva ad euro 7.545.315 nel 2031.

Ai fini di determinare i complessivi effetti finanziari a carico del bilancio del Garante nell'arco temporale di dieci anni, è stato elaborato il prospetto che segue nel quale si evidenzia l'andamento della spesa del periodo. Ai fini del conteggio si è tenuto conto degli effetti derivanti dal tasso medio di crescita delle



retribuzioni, quantificato sulla base dell'andamento storico nella misura dell'1,9% per effetto della rivalutazione monetaria ISTAT, nonché dell'effetto derivante dalla progressione stipendiale minima.

## GARANTÈ PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Proiezione decennale di variazione della spesa determinata dall'adeguamento alle retribuzioni tabellari AGCOM										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Tasso medio di crescita delle retribuzioni (progressioni annuali)		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Tasso medio di crescita delle retribuzioni (rivalutazione monetaria ISTAT)		1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
Costo delle retribuzioni di livello ai valori dell'80% AGCOM	22.491.814	23.148.350	23.824.050	24.519.474	25.235.198	25.971.813	26.729.931	27.510.177	28.313.199	29.139.662
Costo delle retribuzioni di livello ai valori del 100% AGCOM	28.114.768	28.935.438	29.780.063	30.649.343	31.543.997	32.464.767	33.412.413	34.387.722	35.391.499	36.424.577
Maggior onere complessivo annuo	5.622.954	5.787.088	5.956.012	6.129.869	6.308.799	6.492.953	6.682.482	6.877.544	7.078.300	7.284.915
Allineamento indennità Collegio a parametri AGCOM	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400
Maggior onere complessivo annuo adeguamento 100% AGCOM personale e Collegio	5.883.354	6.047.488	6.216.412	6.390.269	6.569.199	6.753.353	6.942.882	7.137.944	7.338.700	7.545.315

La disposizione di cui alla lettera l), numero 3), amplia di dieci unità la quota di personale in comando o fuori ruolo di cui il Garante può avvalersi, ai sensi dell'articolo 156, comma 5, del Codice. Dal momento che tale quota di personale è già compresa nella pianta organica complessiva di cui al comma 2, i maggiori oneri derivanti da tale estensione sono già conteggiati nel costo complessivo derivante dall'attuazione della disposizione di cui al numero 1) della medesima lettera l), già illustrato.

La disposizione di cui al comma 1, lettera l), numero 4), amplia di dieci unità il contingente di personale a tempo determinato di cui il Garante può avvalersi, con un costo pari a euro 1.050.500 annuo, il cui onere determina una spesa complessiva nella misura di euro 2.474.360 per il secondo semestre del 2022, che secondo la proiezione decennale arriva a euro 6.411.400 nel 2031 nei termini evidenziati nel prospetto che segue.

Proiezione spesa decennale assunzione ulteriori 38 unità di personale a tempo indeterminato e 10 unità di personale a tempo determinato trattamento economico 100% AGCOM										
	secondo semestre 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Tasso medio di crescita delle retribuzioni (progressioni annuali)		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Tasso medio di crescita delle retribuzioni (rivalutazione monetaria ISTAT)		1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
Costo delle retribuzioni di livello ai valori dell'100% AGCOM 38 ulteriori dipendenti assunti a tempo indeterminato	1.949.110	4.012.009	4.129.120	4.249.649	4.373.696	4.501.364	4.632.759	4.767.989	4.907.167	5.050.407
Costo delle retribuzioni di livello ai valori dell'100% AGCOM 10 ulteriori dipendenti assunti a tempo determinato	525.250	1.081.164	1.112.723	1.145.204	1.178.632	1.213.036	1.248.445	1.284.887	1.322.392	1.360.994
Costo complessivo annuo assunzione 38 unità personale a tempo indeterminato varie qualifiche e 10 unità di personale a tempo determinato	2.474.360	5.093.173	5.241.843	5.394.852	5.552.328	5.714.400	5.881.204	6.052.876	6.229.559	6.411.400



La disposizione di cui alla lettera m) novella l'articolo 166 del Codice, nelle parti relative alla irrogazione di sanzioni amministrative in assenza di previa contestazione, nei confronti dei soggetti pubblici (rafforzando l'onere motivazionale in ordine alla sussistenza del pregiudizio derivante dalla violazione), nonché alla previsione dell'ingiunzione alla realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale funzionali alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, quale sanzione amministrativa accessoria suscettibile di irrogazione da parte del Garante e della realizzazione di tali campagne quale parametro suscettibile di considerazione ai fini della commisurazione infraeditale delle sanzioni amministrative ex art. 83, par.2, del Regolamento.

La disposizione di cui alla lettera o) modifica il delitto di inosservanza dei provvedimenti del Garante di cui all'articolo 170 del Codice, da reato di mera inosservanza e procedibile d'ufficio a reato di evento (il documento derivante, ad uno o più interessati, dalla inosservanza del provvedimento), procedibile a querela.

Analogha modifica è operata dalla lettera b) del comma 3 all'articolo 45 del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, relativamente al settore "speciale" del trattamento di dati personali trattamenti, da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Il comma 2 è anch'esso una disposizione di coordinamento, in quanto la norma con esso abrogata rinvia all'articolo 2-*quinqüiesdecies*, abrogata dal presente articolo.

Il comma 3, al fine di accelerare le attività di realizzazione dei progetti del PNRR riduce da 45 a 30 giorni il termine per il parere che il Garante deve rendere sulle attività di trattamento.

L'articolo in esame non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto in quanto trattasi di norme o di carattere ordinamentale o attributive di funzioni in capo al Garante per la protezione dei dati personali che verranno svolte con le risorse previste a legislazione vigente.

La disposizione di cui al comma 4 novella l'articolo 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, autorizzando il Ministero della salute al trattamento di dati anche diversi, da quelli sanitari già a tal fine normativamente previsti, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione. Si autorizza inoltre, a tal fine, l'interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con i sistemi informativi gestiti da altre pp. aa. che raccolgono i dati non relativi alla salute specificamente individuati con decreto non regolamentare del Ministro della salute. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di attività rientranti nei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate alle quali provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 reca la disciplina transitoria necessaria a consentire l'applicazione della nuova disciplina del trattamento di dati personali per fini di interesse pubblico, anche nei settori della sicurezza nazionale, della difesa, della giustizia penale o della polizia, anche alle disposizioni vigenti che rinviino, per la regolamentazione del trattamento, ad atti di natura regolamentare.

Il comma 6 reca la disciplina applicabile in fase di prima attuazione della novella di cui alla lettera g) del comma 1 (sulla tutela accordata dal Garante in materia di *revenge porn*), prevedendo che l'obbligo di indicazione, da parte delle piattaforme digitali, del recapito cui l'Autorità possa inviare le comunicazioni inerenti al procedimento, sia assolto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.

Il comma 7, al fine di accelerare le attività di realizzazione dei progetti del PNRR, riduce da 45 a 30 giorni il termine per il parere che il Garante deve rendere sulle attività di trattamento.

Il comma 8 novella parzialmente gli articoli 1 e 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, in materia di telemarketing, estendendo, alle chiamate automatizzate, l'effetto revocatorio dei consensi precedenti, derivante dall'iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni.

I commi 9, 10, 11 e 12 introducono una moratoria, fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, dell'installazione e dell'utilizzazione, in ambito privato



o pubblico, di sistemi di riconoscimento facciale con rilevazione biometrica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono sottratte alla moratoria l'installazione e l'utilizzazione di tali sistemi da parte dell'autorità giudiziaria o, in presenza di parere favorevole del Garante in sede di consultazione preventiva, delle autorità di polizia.

Il comma 13 reca l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere h) ed l), secondo le quantificazioni complessive sopra evidenziate, con la copertura degli oneri derivanti mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


L'articolo in esame - ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere g), h) e l), per i cui oneri provvede il comma 13 - non comporta oneri per la finanza pubblica. Esso prevede, infatti norme o di carattere ordinamentale o attributive di funzioni in capo al Garante per la protezione dei dati personali, ovvero di nuove facoltà di trattamento di dati personali da parte dei su richiamati soggetti pubblici, che verranno svolte con le risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 9-bis  
(Clausola di salvaguardia)

La disposizione in esame, avente natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

29/11/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



		Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (Importi in milioni di euro)																
Articolo	Conto	Intestazione	U/C	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indicamento netto				
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
		<b>Capo II - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di servizi di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato</b>																
5	1	Onere per il personale assegnato all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione e oneri per applicative gestionali adempimenti informatici referendum	s	d/k					0,4									0,4
5	1	Onere per il personale assegnato all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione - affetto ufficio	e	U/C					0,2									0,2
5	6	Riduzione Tab A - Giustizia	s	c	-0,4													-0,4
6	1-4	Onere per erogazione gestione di presunti componenti sottocommissioni per lo svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato	s	c		1,8				1,8								1,8
6	5	Riduzione Tab A - Giustizia	s	c		-1,8												-1,8
		<b>Capo III - Disposizioni urgenti di carattere economico in materia di accoglienza e integrazione, nonché per la tutela della minoranza linguistica slovena</b>																
7	1	Incremento dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'auto di cui all'articolo 1, septies del DL n. 41 del 1989	s	c	11,3	45,0	45,0			11,3	45,0	45,0					11,3	45,0
7	2	Ministero Interne - Riduzione stanziamenti di bilancio destinati all'attuazione e alla gestione dei centri per l'immigrazione	s	c	-11,3	-45,0	-45,0			-11,3	-45,0	-45,0					-11,3	-45,0
8	2	Interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste e concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali	s	k		3,0	2,0	2,0			3,0	2,0	2,0					3,0
8	2	Riduzione Tab B - MUR	s	k		-3,0	-2,0	-2,0										-3,0
8	3	Ritribuzioni dell'immobile denominato "ex Ospedale militare"	s	k	-2,0	7,1				2,0	7,1							2,0
8	3	Riduzione Tab B - MEF	s	k		-2,0	-7,1											-2,0
9	1	Adeguamento trattamento retroscivo del personale del Garante e adeguamento trattamento economico ai componenti del Garante	s	c		5,9	6,2	6,2			5,9	6,2	6,2					5,9
9	1	Adeguamento trattamento retroscivo del personale del Garante e adeguamento trattamento economico ai componenti del Garante - effetti fiscali	e	U/C														
9	1	Ampliamento di due unità del contingente di personale a tempo determinato per il Garante e assunzione ulteriori 36 unità di personale a tempo indeterminato	s	c		2,3	5,1	5,2			2,3	5,1	5,2					2,3
9	1	Ampliamento di due unità del contingente di personale a tempo determinato per il Garante e assunzione ulteriori 36 unità di personale a tempo indeterminato - effetti fiscali	e	U/C														
9	13	Riduzione Fondo esigenze inidoneabili	s	c		-8,4	-11,3	-11,5			-8,4	-11,3	-11,5					-8,4
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	s		0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,1	5,4	5,6	0,2	4,1	5,4	5,6	0,2	4,1
		<b>TOTALE SPESE</b>	s		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>SALENDO</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,1	5,4	5,6	0,2	4,1	5,4	5,6	0,2	4,1



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. C. 2372-A ..... 97

##### SEDE CONSULTIVA:

DL n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 97

ALLEGATO (*Proposta di parere della relatrice*) ..... 100

AVVERTENZA ..... 99

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 30 novembre 2021.*

**Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. C. 2372-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 12 alle 12.20.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**DL n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.**

**C. 3354 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 novembre 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, dopo aver ricordato che la Commissione si è riunita sul decreto-legge in esame già il 18 e il 23 novembre scorsi e che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato di procedere oggi all'espressione del parere, chiede alla relatrice se sia pronta a presentare la sua proposta.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Valentina APREA (FI) ritiene che la proposta di parere sia ritagliata sugli effettivi bisogni delle amministrazioni locali e del sistema scolastico. Si sofferma in particolare sull'osservazione di cui alla lettera d), riferendo che, al fine di rimanere in linea con gli investimenti previsti dal PNRR per la realizzazione di scuole innovative e

in generale con gli investimenti tecnologici già effettuati a seguito dell'emergenza pandemica, il suo gruppo ha presentato un emendamento volto, tra l'altro, a introdurre lo studio obbligatorio del *coding* sin dalla scuola primaria.

A parte questo, premesso che proprio in queste ore il ministro Bianchi, insieme alle ministre Carfagna, Bonetti e Gelmini, sta presentando il piano di investimenti per l'edilizia scolastica – un piano che prevede la realizzazione di asili nido, soprattutto al Sud, di mense e di palestre – si dichiara delusa perché le risorse previste, pari a 800 milioni, le appaiono troppo esigue: infatti, consentiranno di costruire solo 85 scuole nuove a fronte di 1.100 edifici scolastici tuttora in affitto e certamente non corrispondenti agli standard pedagogici delle scuole innovative. Ad ogni modo, si tratta comunque di un buon inizio, anche se non sufficiente ad affrontare in modo risolutivo la questione dell'edilizia scolastica nel Paese. Preannuncia quindi il suo voto favorevole.

Paolo LATTANZIO (PD), ricordato che il titolo del decreto-legge in esame concerne due questioni – l'attuazione del PNRR e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose – esprime l'avviso che il tema dell'azione antimafia trovi poco spazio nei pareri espressi dalle Commissioni permanenti, compresa la VII. Invece, a suo avviso, tutto dovrebbe partire proprio dal basso: ovvero dalla scuola e dalla formazione. Auspica, quindi, che nelle Commissioni si dibatta di più sugli aspetti afferenti a questo tema, interrompendo l'abitudine di guardare alla lotta alle mafie come ad un ambito tematico riservato alla sicurezza, alla polizia e alla giustizia, perché la prevenzione non si può fare a compartimenti stagni. Ritenendo che il mondo dell'università e della ricerca non debba essere tenuto fuori da questa partita, apprezza in particolare il contenuto dell'osservazione di cui alla lettera *c*) della proposta di parere, che però, a suo avviso, andrebbe formulato meglio in alcuni punti per rendere più incisivo il messaggio. In particolare, propone di parlare di « progetti formativi e di accompagnamento lavorativo », anziché di « progetti

formativi e lavorativi », e di aggiungere, dopo le parole « prevenzione collaborativa », le seguenti: « con gli enti locali ».

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), riferendosi all'osservazione di cui alla lettera *b*), ritiene che dovrebbe essere esPLICITATO che il sostegno e l'assistenza tecnica agli enti locali per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica devono essere assicurati mediante il reclutamento di figure qualificate e che si dovrebbe legare la richiesta di sostegno ai comuni con quella di permettere loro di reclutare personale qualificato. Propone quindi di sostituire le parole: « e valuti altresì di consentire » con le seguenti: « contestualmente consentendo » e di aggiungere « qualificato » dopo la parola « personale ». Quanto all'osservazione di cui alla lettera *c*), non reputa opportuno il riferimento ai soli studenti con titolo « in discipline giuridiche, economiche e sociali »: una previsione così stringente, a suo avviso, rischia di escludere dai progetti giovani esperti in discipline non giuridiche ma potenzialmente altrettanto rilevanti. La partecipazione a progetti formativi e lavorativi nell'ambito della prevenzione collaborativa dovrebbe essere aperta a tutti gli studenti, ovviamente sul presupposto che le autorità incaricate sceglieranno le figure il cui percorso di studi sia più funzionale al tipo di attività di cui si tratta. Propone quindi di sopprimere le parole: « in discipline giuridiche, economiche e sociali ».

Daniele BELOTTI (LEGA), premesso che uno dei principali obiettivi del PNRR è la riqualificazione dell'edilizia scolastica, sottolinea che i soggetti attuatori dei relativi interventi, ovvero i comuni, hanno molte difficoltà perfino a preparare i bandi. In primo luogo, a fronte di finanziamenti così abbondanti, le amministrazioni locali, specialmente i piccoli comuni che non dispongono di uffici tecnici con abbastanza personale, non riescono a seguire tutti gli appalti e non sono in grado di rispettare i termini stringenti chiesti dal Ministero. Inoltre, non va sottovalutato il problema della mancanza di imprese disponibili per l'esecuzione degli interventi: mancanza dovuta

alla difficoltà di rinvenire sul mercato le materie prime, che, tra l'altro, stanno diventando sempre più costose. Ritiene quindi opportuno integrare l'osservazione di cui alla lettera *b*) con una richiesta di carattere generale tendente a rendere meno perentori, specialmente per i comuni più piccoli, i termini per l'affidamento degli appalti e per i lavori.

Paola FRASSINETTI (FDI), concordando con il deputato Belotti sull'edilizia scolastica, preannuncia il voto contrario del suo gruppo, non condividendo in radice l'impostazione del PNRR, che, a suo avviso, è carente sotto il profilo delle misure programmate per università, ricerca e alloggi per gli studenti fuori sede. Ritiene, inoltre, che il PNRR non sia sufficientemente chiaro relativamente alla ripartizione dei fondi e che non tenga nel giusto conto le difficoltà che possono riscontrare i comuni nell'attuazione delle misure previste.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, dichiarandosi disponibile ad accogliere le sollecitazioni emerse nel dibattito, chiede di avere il tempo necessario a valutare le richieste di modifica della sua proposta di parere.

Vittoria CASA, *presidente*, essendo imminente l'inizio dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.*

*Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.*

ALLEGATO

**DL n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge C. 3354 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 152 del 2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 24, valuti la V Commissione se sia possibile reperire risorse finanziarie per ampliare ulteriormente il programma di interventi per la progressiva sostituzione del patrimonio scolastico obsoleto, con l'obiettivo di creare quanto prima nelle istituzioni scolastiche strutture moderne e sostenibili, nonché ambienti di apprendimento innovativi;

*b)* al medesimo articolo 24, valuti altresì la V Commissione come garantire a province, comuni e città metropolitane maggiore supporto e assistenza tecnica lungo tutto l'*iter* burocratico di realizzazione degli interventi di edilizia scolastica (dalla presentazione delle candidature, alla pro-

gettazione e gestione delle gare per l'affidamento dei lavori fino alla realizzazione e al collaudo dell'opera) e valuti altresì di consentire loro di attivare meccanismi per il reclutamento del personale necessario per la migliore realizzazione dei progetti finanziati con risorse del P.N.R.R. di cui sono titolari, anche quando i quadri economici degli interventi sono stati approvati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 80 del 2021;

*c)* all'articolo 49, anche per agevolare l'accesso nella pubblica amministrazione di figure professionali giovani, valuti la V Commissione se prevedere la possibilità, per il prefetto, di stipulare convenzioni quadro con le università per consentire a studenti che abbiano conseguito laurea, *master* o dottorati di ricerca nel campo delle discipline giuridiche economiche e sociali di partecipare a mirati progetti formativi e lavorativi nell'ambito dell'attività di prevenzione collaborativa di cui al comma 1 dell'articolo citato;

*d)* infine, valuti la V Commissione se sia possibile reperire risorse finanziarie aggiuntive per la formazione obbligatoria dei docenti delle scuole per l'insegnamento della programmazione informatica (*coding*) e in materia di didattica digitale.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini e 7-00672 Foti: Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe ( <i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	101
--	-----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	103
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> ) .....	111

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'adozione di un codice degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale. C. 3260 Pezzopane ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..	105
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore. C. 1440 Ilaria Fontana ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	110

#### RISOLUZIONI

Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Intervengono, da remoto, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Giancarlo Cancellieri e la sottosegretaria per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

#### La seduta comincia alle 12.

**7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini e 7-00672 Foti: Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe.**

(*Seguito discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta dell'11 maggio scorso.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che la discussione della risoluzione 7-00600 Zolezzi è stata avviata lo scorso 11 maggio e quindi sospesa in attesa della presentazione delle preannunciate risoluzioni di altri gruppi. Comunica che sono già pervenute alla presidenza alcune richieste di audizioni.

Al riguardo avverte che sono state nel frattempo assegnate alla Commissione anche le risoluzioni 7-00658 Lucchini e 7-00672 Foti vertenti sul medesimo argomento, che saranno pertanto discusse congiuntamente alla risoluzione in esame.

Chiede ai presentatori delle risoluzioni 7-00658 Lucchini e 7-00672 Foti se intendano illustrare i propri atti di indirizzo.

Elena LUCCHINI (LEGA), intervenendo da remoto, illustra la risoluzione a propria prima firma, nella quale anticipa di aver inserito alcune questioni imprescindibili, sulle quali è stato avviato, ben prima del

tragico crollo del ponte Morandi, un importante lavoro in sede parlamentare attraverso la discussione di mozioni, ordini del giorno ed emendamenti che tuttavia non si sono tradotti in un risultato concreto e definitivo. Tiene a sottolineare che, al di là della manutenzione periodica dei ponti, è necessario costruirne di nuovi, che sostituiscano quelli vetusti che si attestano ormai a fine vita. Bisogna infatti garantire la sicurezza delle persone ed evitare i forti disagi provocati dalle continue chiusure al traffico determinate dalla necessità di interventi puntuali sempre più frequenti.

Venendo al merito della propria risoluzione, richiama il comma 891 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dal proprio gruppo, che ha previsto uno stanziamento di 250 milioni di euro per la sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli che ad oggi presentano forti problemi strutturali. Successivamente, attraverso l'articolo 49 del decreto-legge n. 49 del 2020, è stata approvata una norma analoga per la messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti, che istituisce un fondo da ripartire con una dotazione di 200 milioni di euro. Un decreto ministeriale emanato in attuazione del citato comma 891 ha quindi stabilito l'assegnazione delle risorse per 255 strutture, secondo determinati requisiti di priorità. Tale graduatoria ha evidenziato come la maggior parte degli interventi si dirigano verso la manutenzione delle strutture esistenti piuttosto che alla realizzazione di nuovi ponti, tradendo di fatto lo spirito della disposizione voluta dal proprio gruppo. Cita infine il contratto di programma 2016-2021 tra Anas e Ministero delle infrastrutture, che afferma l'interesse per la realizzazione di nuovi ponti sul Po.

Si sofferma in particolare su tre ponti a suo giudizio particolarmente importanti per il bacino del Po, ovvero il ponte della Becca a Pavia, il ponte di Casalmaggiore e il ponte San Michele. Quanto al ponte della Becca, fa presente che si tratta di una infrastruttura collocata sulla strada statale 617 Bro-

nese, attesa sul territorio da molti anni, in quanto la struttura esistente presenta problematiche importanti e imprevedibili che ne determinano la chiusura al traffico per lunghi periodi per consentirne la manutenzione straordinaria. Si tratta di un ponte chiuso fra l'altro al traffico pesante, con i conseguenti problemi per la logistica delle aziende. Tutti gli interventi operati sulla struttura non si sono tuttavia rivelati efficaci pertanto nel 2018 la regione Lombardia, che peraltro non ha alcuna competenza sul ponte, ha predisposto uno studio di fattibilità per la costruzione di un nuovo ponte con un finanziamento proprio di circa 800 mila euro. Alla provincia di Pavia sono stati invece assegnati, a valere sui fondi di cui al citato comma 891, 1,5 milioni di euro per la realizzazione di un progetto di fattibilità per la costruzione di un nuovo ponte.

Richiama le problematiche del ponte tra Colorno e Casalmaggiore, anch'esso da anni atteso dal territorio, in quanto rappresenta un collegamento strategico tra Lombardia ed Emilia-Romagna, regioni importanti per l'economia del Paese. In ultimo tiene a sottolineare la rilevanza anche del ponte di San Michele, a traffico misto ferroviario stradale.

Illustra infine gli impegni della risoluzione, sottolineando ancora una volta la necessità di utilizzare le risorse disponibili prioritariamente, se non esclusivamente, per realizzare nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, piuttosto che intervenire con la messa in sicurezza di strutture ormai vetuste. Quanto alla necessità di un commissariamento per la realizzazione di tali interventi, auspica che si superi il criterio del finanziamento dell'opera almeno al 60 per cento, venendo altrimenti escluse opere fondamentali per la infrastrutturazione del territorio nazionale, quali quelle menzionate nel suo intervento.

Alberto ZOLEZZI (M5S) ringrazia i colleghi Lucchini e Foti per la presentazione di atti di indirizzo su un tema che riveste ormai un carattere emergenziale. È importante infatti che ci sia una sensibilità trasversale su tale argomento, dal momento

che la situazione peggiora progressivamente.

Richiama il ponte di San Benedetto che costituisce a suo giudizio un azzardo, dal momento che si sta intervenendo come se si trattasse di un ponte su un canale, essendo invece il ponte situato nel bacino del Po e si spera, come sempre, nella magnanimità del fiume affinché le cose funzionino bene. Rileva tuttavia come dal 2012, anno nel quale si è verificato il sisma che ne ha peggiorato la già precaria condizione, la situazione vada avanti senza gli importanti miglioramenti richiesti. Richiama i ponti di Ostiglia, di Viadana, di Casalmaggiore e fa presente che in base ad un recente censimento sul Po sono presenti 255 strutture di cui 183 ammalorate.

Sottolinea che in quest'area operano le aziende che partecipano alla creazione di una grande parte del Pil nazionale e paventa il rischio di un « *lockdown* » ambientale ed economico qualora i ponti venissero chiusi. Proprio per le ragioni sopra citate, rileva come non si tratti di un tema localistico e che l'intervento prioritario su tali strutture rappresenta una scelta necessaria per salvaguardare l'economia del Paese.

Ritiene che nei tre testi all'esame della Commissione vi siano molti punti in comune e auspica che, a seguito di una interlocuzione con gli altri presentatori, auspicabilmente dopo il confronto tecnico con gli auditi e politico con il Governo, si pervenga ad un testo condiviso. Chiede infine alla Presidenza una pronta calendarizzazione delle audizioni richieste.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI si riserva di intervenire successivamente.

Rossella MURONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. —

*Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

**Proposta di piano per la transizione ecologica.**

**Atto n. 297.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta rinviato nella seduta del 24 novembre scorso.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame sono stati trasmessi i rilievi espressi dalla Commissione Agricoltura della Camera.

Ricorda che pur essendo ormai scaduto il termine per l'espressione del parere la Commissione – unitamente all'omologa Commissione del Senato – ha concordato con il Governo lo slittamento del suddetto termine.

Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, intervenendo da remoto, fa presente come nelle scorse settimane si sia svolta una serrata interlocuzione con i gruppi che ha portato all'elaborazione di una proposta di parere che ha tenuto conto non solo delle sollecitazioni dei colleghi ma anche degli elementi emersi nelle numerosissime audizioni svolte sul provvedimento e dei contributi scritti ricevuti. Tale lavoro è stato portato avanti parallelamente con i colleghi dell'omologa Commissione del Senato.

Rileva come il Piano per la transizione ecologica sia un corposo documento programmatico, affidato al CITE, che prevede otto aree di intervento – la decarbonizzazione, alla mobilità sostenibile, il miglioramento della qualità dell'aria, il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico, le risorse idriche e relative infrastrutture, la biodiversità, la tutela del mare e la promozione dell'economia circolare – ognuna che investe un settore vasto e complesso. Nella proposta di parere ha quindi cercato di operare una sintesi equilibrata, privilegiando le indicazioni di carattere ge-

nerale e cercando, ove possibile, di non formulare prescrizioni troppo di dettaglio, in coerenza con la natura programmatica del documento in esame.

Presenta quindi una proposta di parere (*vedi allegato*), già anticipata informalmente ai colleghi della maggioranza, preannunciando che non è sua intenzione, parallelamente a quanto concordato con i colleghi del Senato, allargare il perimetro di tale proposta, ma rendendosi contestualmente già da ora disponibile ad apportare eventuali integrazioni sui temi oggetto della proposta, qualora il suo contenuto venisse ritenuto insufficiente.

Generoso MARAIA (M5S) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e per la interlocuzione tenuta con i gruppi. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle ritiene di dover porre all'attenzione dei colleghi alcuni dei punti oggetto della proposta di parere. Si riferisce in particolare all'osservazione di carattere generale cui al punto 6, che insiste sul ruolo strategico del gas naturale, sul quale non si trova d'accordo. Il gas contribuisce infatti per il solo 30 per cento alla riduzione delle emissioni, ma non ne determina certamente l'annullamento. Nel medesimo punto 6 si fa riferimento alla sicurezza e la resilienza del sistema energetico, tuttavia non vengono menzionate le recenti innovazioni tecnologiche nel campo delle batterie e degli accumulatori, che rendono sicuro e resiliente anche un sistema basato sulle energie rinnovabili.

Richiama quindi l'osservazione di carattere particolare di cui al punto 3 relativa ai carburanti *low carbon*, ricordando che si tratta pur sempre di combustibili fossili il cui utilizzo deve arrivare a zero nel 2050.

Quanto all'osservazione di carattere particolare di cui al punto 5, ritiene che l'incoraggiamento alla produzione di biometano non debba estendersi a quelle aree del Paese che sono soggette ad infrazioni comunitarie aventi ad oggetto la qualità dell'aria.

Ancora, rispetto all'osservazione di carattere particolare contenuta al punto 6, la giudica debole nella previsione che si contempra prevalentemente – e non esclusiva-

mente – l'utilizzo di idrogeno verde. Ricorda che l'Unione europea ha già più volte bocciato l'utilizzo di idrogeno blu e grigio, la cui promozione andrebbe contro gli indirizzi eurounitari. Inoltre giudica opportuno che non vengano richiamati soltanto gli elettrolizzatori, ma che si faccia riferimento anche alle ultime scoperte scientifiche relative all'idrogeno, segnatamente quelle pubblicate in studi israeliani, ovvero l'utilizzo di tecnologie poco energivore che ne rendono l'utilizzo competitivo.

Sottolinea in conclusione positivamente l'osservazione di carattere particolare sub 7, relativa alla tutela del suolo agricolo e alla incentivazione delle energie rinnovabili.

Alberto ZOLEZZI (M5S) ringrazia la relatrice per il lavoro complesso che è tuttavia proporzionato alla sfida lanciata dall'Europa sulla riduzione delle emissioni e sulla transizione ecologica ed energetica. Ritiene che l'obiettivo della Commissione debba essere quello di redigere una proposta di parere nella quale siano evidenziati gli ultimi risultati delle conoscenze scientifiche per garantire che gli investimenti siano indirizzati verso ciò che maggiormente produttivo e in linea con gli obiettivi che si intendono conseguire.

Concorda con il collega Maraia con riguardo all'osservazione relativa al ruolo del gas. Non ritiene opportuno, infatti, incrementare il numero di centrali a gas nelle aree in infrazione comunitaria originate dalla scarsa qualità dell'aria. Con riguardo alle bioenergie giudica utile che la Commissione svolga un'apposita indagine conoscitiva, che sarebbe opportuna anche con riguardo al recupero energetico dei rifiuti, palesandosi altrimenti il rischio che si portino avanti metodologie e convinzioni che non hanno senso né ambientalmente né economicamente, come sta mettendo in evidenza anche la Corte dei conti, che ha posto sotto la lente di ingrandimento l'erogazione di contributi pubblici per interventi la cui finalità di miglioramento dell'ambiente è contraddetta dal loro reale effetto.

Riguardo ai bioliquidi da rifiuti, ritiene che sia opportuno precisare che essi de-

vono essere depurati, rischiando altrimenti effetti di inquinamento maggiori di quelli preventivati, per di più in aree – che coinvolgono 29 milioni di abitanti – in aree oggetto di infrazione comunitaria per la mancata depurazione delle acque.

In sintesi, evidenzia la necessità che vengano ascoltate le opinioni di esperti indipendenti, proprio per capire se la direzione intrapresa sia quella giusta, promuovendo solo gli interventi la cui resa energetica sia significativa ed evitando una produzione energetica negativa che comporterebbe danni ambientali ed erariali.

Quanto all'utilizzo dell'idrogeno concorda con il collega che l'ha preceduto sulla necessità che ci si concentri solo sull'idrogeno verde, anche se ci sono perplessità anche su questa fonte energetica evidenziate dai risultati contraddittori di alcuni recenti studi.

Infine sottolinea con favore il contenuto dell'ultima osservazione contenuta nella proposta di parere, auspicando che vengano stabiliti limiti per le sostanze perfluoroalchiliche, altamente dannose anche con riguardo all'inquinamento delle falde acquifere, sulle quali la Commissione, ed in particolare la presidente Rotta, hanno dimostrato una forte attenzione.

Rossella MURONI, *presidente*, nel ringraziare la relatrice per l'imponente lavoro di tessitura operato nella proposta di parere, stigmatizza l'utilizzo dell'aggettivo « strategico » attribuito al gas naturale nella sua funzione di accompagnamento alla transizione ecologica ed energetica. Ritene che ciò sia in contraddizione con gli obiettivi emersi nella COP26 nonché con il *green new deal* e con gli obiettivi imposti in sede europea. Richiama quindi alcuni meccanismi, quali ad esempio il *capacity market*, che rischiano di tenere il Paese legato in modo preoccupante al gas per i prossimi trent'anni, impedendo di fatto la transizione ecologica.

Manifesta perplessità anche con riguardo allo stoccaggio della CO<sub>2</sub>, che Unione europea non considera rappresenti un meccanismo valutabile nell'ambito degli obiettivi di abbattimento delle emissioni.

Ritiene che questi siano due punti critici che vadano portati all'attenzione di tutti i colleghi, rappresentando la proposta di parere la direzione che il Parlamento intende intraprendere nella strada della transizione ecologica.

La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria FONTANA, nel ringraziare la relatrice e la Commissione tutta per il lavoro puntuale e di grande attenzione svolto su un tema centrale nella politica nazionale, si riserva di intervenire nel merito della proposta successivamente.

Rossella MURONI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Delega al Governo per l'adozione di un codice degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale.**

**C. 3260 Pezzopane.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che l'iniziativa legislativa nasce dalla constatazione dell'impegno profuso dallo Stato, ed anche in questa Commissione, volto a risolvere le pressanti urgenze che – in occasione di eventi catastrofici quali in particolare i devastanti terremoti dello scorso decennio – si sono presentati nella fase emergenziale.

In particolare, la Commissione si è trovata ad esaminare diversi decreti-legge nonché proposte di legge ordinarie il cui prin-

cipale obiettivo è quello di accelerare e semplificare gli interventi necessari nel corso della gestione straordinaria e di assicurare il ristoro delle vittime e dei danni materiali, sociali ed economici.

Minore attenzione, a suo avviso, è stata invece posta alla fase successiva. Si riferisce agli interventi « a regime » da realizzare una volta terminato lo stato di emergenza, quando tuttavia occorre realizzare le vere operazioni di « ricostruzione » del territorio, intesa come opera di riparazione e ricucitura del tessuto urbanistico, sociale ed economico.

La proposta di legge in esame, infatti, non riguarda la fase emergenziale ma – come specificato all'articolo 1 – delega il Governo a definire una disciplina organica degli interventi di ricostruzione e riparazione « successivi agli interventi posti in essere dal Servizio nazionale della protezione civile », nonché la *governance* del periodo successivo alla fase di superamento dell'emergenza ed anzi specifica che tale disciplina deve essere introdotta « fermo restando quanto già previsto dal codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, (...) distinguendo l'ambito di ricostruzione da quello emergenziale ».

In ragione quindi della necessità di armonizzare le disposizioni che regolano tale procedure, la proposta conferisce una delega al Governo per l'adozione di un codice degli interventi di ricostruzione, che rappresenti il riferimento per disciplinare futuri processi di ripristino e che, nel contempo, assicuri stabilità e sviluppo nei territori dopo le calamità.

Passando al contenuto del provvedimento, l'articolo 1, al comma 1, reca una prima delega al Governo per adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per: a) disciplinare in modo organico, efficace e coerente gli interventi di ricostruzione, per la riparazione dei danni occorsi agli edifici e alle infrastrutture e per la ripresa economica, sociale e culturale nei territori colpiti da emergenze di rilievo nazionale, successivi agli interventi posti in essere dal Servizio nazionale della protezione civile; b) disciplinare la *governance* del periodo

successivo alla fase di superamento dell'emergenza, attraverso una procedura, predefinita e stabile, successiva alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, che preveda poteri, competenze, procedimenti e misure tipici per l'attuazione degli interventi di ricostruzione, tenuto conto del ruolo degli enti locali e degli uffici periferici dello Stato; c) disciplinare le modalità di attivazione della suddetta procedura, distinguendo l'ambito di ricostruzione da quello emergenziale.

Il comma 2 reca una seconda delega al Governo, da esercitare entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, finalizzata all'emanazione di ulteriori decreti legislativi recanti: la disciplina transitoria, se necessaria; le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi di cui al comma 1 con le altre leggi dello Stato; le abrogazioni delle norme divenute incompatibili. Anche tali decreti legislativi devono essere adottati in osservanza ai principi e criteri direttivi definiti.

Il comma 3 definisce la procedura per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione della prima delega cui al comma 1. I decreti devono essere emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri – che si avvale del Dipartimento Casa Italia e del Dipartimento della protezione civile – di concerto con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di 30 giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere.

Gli schemi devono altresì essere trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri da parte delle Camere, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette di nuovo alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parla-

mentari competenti, che devono essere espressi entro 30 giorni dalla data di trasmissione.

Il comma 4 prevede che il Governo, con la medesima procedura, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possa emanare disposizioni correttive, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi definiti.

L'articolo 2 elenca i principi e i criteri direttivi che il Governo deve adottare nell'esercizio della delega, ovvero:

a) stabilire una disciplina generale per la *governance* della ricostruzione, in particolare, prevedendo: 1) la nomina di un Commissario straordinario del Governo che abbia una durata di almeno tre anni, rinnovabili sulla base dello stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, che coordini gli interventi di ripristino e di ricostruzione privata, e dotato di un potere di ordinanza per gli interventi di carattere pubblico, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il potere di ordinanza commissariale interviene su un elenco di interventi ed opere urgenti e di particolare criticità, individuati dal Commissario straordinario; 2) la contestuale costituzione di una struttura di coordinamento della ricostruzione, nel caso in cui l'evento calamitoso abbia interessato più di una regione, presieduta dal medesimo Commissario straordinario, con il compito di concertare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. La struttura di coordinamento è costituita, oltre che dal Commissario straordinario, dai presidenti delle regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi eccezionali, da uno dei componenti della giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre che da un rappresentante dei comuni per ciascuna

provincia interessata, designato dall'assemblea dei sindaci dei comuni situati nei territori colpiti dall'evento calamitoso. Le città capoluogo di provincia sono rappresentate dal rispettivo sindaco; 3) la costituzione di un comitato istituzionale regionale, composto dal presidente della regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai presidenti delle province interessate e dai sindaci dei comuni interessati dall'evento calamitoso nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei presidenti; 4) l'immediata attivazione di percorsi di coinvolgimento dei cittadini nella gestione e nelle scelte, inclusivi e rispettosi della parità di genere, con forme e modalità che possono variare in base alla specificità dei casi, attraverso organi di rappresentanza civica, ovvero assemblee permanenti, tavoli di confronto, consulte popolari, commissioni organizzate per competenze o comunque luoghi che permettano la cooperazione nella definizione delle strategie di intervento, anche attraverso processi di monitoraggio civico; 5) l'adozione da parte del Commissario straordinario di linee guida per una progettazione e un'esecuzione degli interventi che garantiscano una ricostruzione sicura, unitaria e omogenea e che determinino i contributi spettanti ai beneficiari; 6) l'istituzione di « uffici speciali per la ricostruzione », con il compito di: curare, su delega del comune, la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, provvedere all'istruttoria per gli interventi di ricostruzione privata; provvedere, su delega del comune, alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o di ricostruzione di opere pubbliche e di beni culturali; operare come uffici di supporto e di gestione operativa a servizio e su richiesta dei comuni; avere al loro interno uno sportello unico per le attività produttive unitario per tutti i comuni coinvolti; 7) la quantificazione delle necessarie risorse umane e finanziarie per l'istituzione degli uffici speciali per la ricostruzione, prevedendo che, alla cessazione della ricostruzione, il personale assunto mediante concorso pubblico a tempo indeterminato, compreso il personale già assunto e in servizio alla data di

entrata in vigore della presente legge, venga assegnato al Dipartimento Casa Italia; 8) meccanismi di costante consultazione che assicurino il coordinamento e la coerenza tra le misure contenute nelle ordinanze di protezione civile e nelle ordinanze del Commissario straordinario;

*b)* stabilire i criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile, l'efficientamento energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la diffusione delle fonti rinnovabili e l'adeguamento o il miglioramento sismico degli edifici e rendere tali criteri vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;

*c)* prevedere, in caso di inagibilità degli immobili, l'installazione di strutture temporanee e amovibili;

*d)* definire i criteri per l'elaborazione da parte del Commissario straordinario, sentite le regioni, su proposta dei comuni, di linee di indirizzo per la perimetrazione dei centri e dei nuclei di particolare interesse, o di parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi approvati dal comune;

*e)* prevedere nell'ambito della ricostruzione privata, i seguenti interventi: 1) l'individuazione, ai fini della concessione di benefici e contributi, degli interventi del processo di ricostruzione e di ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo tali interventi sulla base della tipologia di danno; 2) i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi e i relativi costi parametrici; 3) gli obblighi e le facoltà in capo al beneficiario e, in particolare, prevedere che l'impresa che effettua la ri-

costruzione sia iscritte nell'Anagrafe antimafia; 4) le categorie di soggetti che, a domanda e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi per la ricostruzione privata, anche con riferimento a progetti di autocostruzione familiare che prevedano tecniche costruttive e l'utilizzo di materiali che garantiscono la circolarità dei processi; 5) l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata solo in presenza di un'apposita clausola di tracciabilità dei pagamenti; 6) la possibilità, ai fini della ricostruzione dei beni danneggiati nel settore privato, di erogare contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti, con la possibilità di estenderli, a determinate condizioni, anche alle seconde case. Prevedere il finanziamento per la ricostruzione e il ripristino delle parti comuni; 7) modalità semplificate per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata, con un ordine di priorità in base a due elenchi di domande distinti per le unità immobiliari destinate ad abitazione o destinate ad attività produttive, dando la priorità agli interventi di immediata riparazione per danni lievi e prevedendo controlli da parte degli uffici speciali per la ricostruzione su almeno il 20 per cento delle domande;

*f)* prevedere procedure autorizzative degli interventi di ricostruzione, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che vi sia conformità rispetto agli edifici preesistenti per collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

*g)* prevedere, nell'ambito della ricostruzione pubblica, i seguenti interventi: 1) l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, da parte dei soggetti pubblici abilitati, per lavori di importo superiore a 40.000 euro, ma inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, utilizzando

il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; 2) la possibilità che i soggetti abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante possano operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatti salvi i principi e le disposizioni per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni, per la sostenibilità energetica e ambientale e sul conflitto di interesse (di cui agli articoli 30, 34 e 42 del codice dei contratti), nonché delle disposizioni antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e delle disposizioni vigenti in materia di subappalto; 3) l'affidamento degli interventi di ricostruzione pubblica ad un'unica centrale di committenza e che, nella fase attuativa degli interventi, il ruolo di soggetti attuatori sia attribuito esclusivamente alle regioni o ai territori interessati, facendo salve alcune particolari situazioni; 4) l'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e di architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro; 5) la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, fino alla soglia comunitaria, per gli interventi funzionali alla realizzazione di specifici piani, volti al ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa, ovvero per la ricostruzione degli edifici pubblici e dei principali luoghi di culto, nonché per lo svolgimento della normale attività educativa e scolastica, prevedendo una semplificazione della procedura di selezione per interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, con un invito a partecipare basato sul progetto definitivo con la procedura dell'appalto integrato;

*h)* stabilire la destinazione di una quota fissa (non superiore al 4 per cento degli stanziamenti in bilancio a valere sull'autorizzazione di spesa relativa alla ricostruzione privata) per interventi di ricostruzione socio-economica dei territori, da realizzarsi nell'ambito di un programma di sviluppo predisposto da una struttura di missione, facente riferimento al Dipartimento Casa Italia e che il programma sia sottoposto al Comitato interministeriale per

la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse;

*i)* stabilire un meccanismo di sospensione automatica di termini, senza applicazione di sanzioni e interessi, in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché di sospensione di termini amministrativi per i soggetti residenti nei territori colpiti dall'evento calamitoso che abbiano subito danni e prevedere, contestualmente, misure di ristoro agli enti locali per le minori entrate e per le maggiori spese;

*l)* introdurre misure di sostegno ai lavoratori privati impossibilitati a prestare l'attività lavorativa in tutto o in parte o impegnati nella cura dei familiari conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento calamitoso;

*m)* istituire per due anni una zona franca urbana e prevedere l'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le imprese impegnate nei progetti di ricostruzione e per le attività economico commerciali nella fase di ripresa dagli eventi calamitosi;

*n)* prevedere la possibilità per le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di beneficiare per un periodo congruo del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi;

*o)* prevedere la predisposizione, nell'ambito delle misure adottabili, di un elenco delle tipologie di aiuti ammissibili, con un costante monitoraggio degli aiuti finalizzato a verificare l'assenza di sovra-compensazioni;

*p)* stabilire la possibilità di corrispondere speciali elargizioni per lesioni gravi e gravissime e per i familiari delle vittime.

L'articolo 3 della proposta di legge in esame delega il Governo ad adottare, entro 3 anni dalla data in cui diviene efficace l'ultimo dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della prima delega, un decreto

legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di gestione della fase post emergenziale nei casi di emergenze di rilievo nazionale nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con le altre disposizioni legislative vigenti.

L'articolo 4 dispone – in attuazione la disposizione della legge di contabilità e finanza pubblica che prevede che le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari – che i decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria FONTANA si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Rossella MURONI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore.**

**C. 1440 Ilaria Fontana.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 dicembre 2020.

Rossella MURONI, *presidente*, ricorda che sulla proposta è stata già svolta la relazione introduttiva dal collega Vianello, che, essendo transitato in un'altra Commissione, la presidenza ha ritenuto opportuno

sostituire con l'onorevole Micillo, membro della Commissione. Fa presente quindi che sono state già avanzate inoltre dal gruppo M5S alcune richieste di audizione.

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore*, sottoscrive la proposta di legge in esame. Nel ringraziare il collega Vianello per il lavoro svolto finora, si ritiene sin d'ora disponibile a valutare eventuali richieste di integrazione e modifica della proposta di legge che dovessero pervenire dai colleghi. Invita la presidenza a procedere alle audizioni richieste, che potranno dare un importante contributo di carattere tecnico per il miglioramento del testo in esame.

Silvia FREGOLENT (IV) nel ringraziare la sottosegretaria Fontana, presentatrice della proposta in esame, condivide l'esigenza di procedere ad un ciclo di audizioni, riservandosi di fornire le indicazioni del proprio gruppo.

Rossella MURONI, *presidente*, ringrazia anch'ella la sottosegretaria Fontana per la proposta di legge che intende dare una risposta ad un annoso problema anche in funzione della accettabilità sociale degli impianti ubicati sul territorio.

La sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria FONTANA si mette a disposizione della Commissione per qualunque esigenza dovesse manifestarsi in relazione all'esame della proposta di legge a sua prima firma e si riserva di intervenire sul merito della proposta in una prossima seduta.

Rossella MURONI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

ALLEGATO

**Proposta di piano per la transizione ecologica (Atto n. 297).****PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La VIII Commissione,

esaminata la Proposta di piano per la transizione ecologica (atto n. 297);

ricordato che l'atto in esame risulta previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 22 del 2021, che ne affida la redazione all'apposito Comitato interministeriale (CITE), al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria, economia circolare, bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile;

premesso che il documento in esame indica come macro-obiettivi 8 aree di intervento: 1) decarbonizzazione; 2) mobilità sostenibile, 3) miglioramento della qualità dell'aria; 4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; 5) risorse idriche e relative infrastrutture; 6) biodiversità; 7) tutela del mare; 8) promozione dell'economia circolare così declinati:

decarbonizzazione: il PTE ricorda che le tappe della decarbonizzazione italiana sono scandite dagli impegni europei (« net zero » al 2050 e riduzione del 55 per cento al 2030 delle emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto al 1990) e che la quota di elettrificazione del sistema dovrà progressivamente tendere e superare quota 50 per cento. L'apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica dovrà raggiungere almeno il 72 per cento al 2030 e coprire al 2050 quote prossime al 100 per cento del mix energetico primario complessivo;

mobilità sostenibile, il PTE ricorda l'obiettivo « net zero » per trasporto navale

ed aereo e la spinta su alta velocità e traffico merci su rotaia; nel periodo successivo al 2030, almeno il 50 per cento delle motorizzazioni dovrà essere elettrico;

miglioramento della qualità dell'aria: il PTE sottolinea che molte misure previste dal PNRR avranno effetti positivi sulla qualità dell'aria entro il 2026 e che il PTE stesso predispone una serie di misure per rispettare gli obiettivi europei di riduzione degli inquinanti al 2030 e le ambizioni poste dal Piano *Toward Zero Pollution* della Commissione europea;

contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico, il piano indica l'obiettivo di arrivare a un consumo zero netto entro il 2030, sia minimizzando gli interventi di artificializzazione, sia aumentando il ripristino naturale delle aree più compromesse, quali gli ambiti urbani e le coste. Il Piano prevede altresì di mettere in sicurezza il territorio rafforzando la *governance* e un sistema di monitoraggio avanzato che diano coerenza a un programma nazionale di prevenzione e contrasto;

risorse idriche e relative infrastrutture: il PTE sottolinea che gli interventi previsti dal PNRR entro il 2026, per un ammontare pari a 4,3 miliardi di euro, intendono potenziare infrastrutture di approvvigionamento idrico primario, reti di distribuzione, fognature e depuratori, soprattutto nel Meridione, nonché digitalizzare e distrettualizzare le reti di distribuzione, ridurre del 15 per cento le dispersioni di rete e ottimizzare i sistemi di irrigazione nel 12 per cento delle aree agricole;

biodiversità: in linea con la strategia europea, il PTE prevede un consistente potenziamento delle aree protette (dal 10 al 30 per cento), l'adozione di « soluzioni ba-

sate sulla natura » per il ripristino degli ecosistemi degradati e una forte spinta nel monitoraggio a fini scientifici su *habitat* e specie a rischio. I parchi nazionali e le aree marine protette verranno digitalizzati entro il 2026 per monitorare pressioni e stato delle specie, semplificare le procedure amministrative e migliorare i servizi ai visitatori. Il PTE prevede inoltre il rafforzamento della biodiversità nelle 14 aree metropolitane attraverso un programma di forestazione urbana (con la piantagione di 6,6 milioni di alberi) e di ripristino degli *habitat* degradati. Anche i fiumi verranno interessati da massicci interventi di rinaturalizzazione, a partire dal Po recuperando lunghi tratti, per garantire la loro funzione essenziale di corridoi ecologici. Per il Po l'azione comprende il restauro ecologico di 37 aree nel tratto medio-padano, più altre 7 nel delta, con rinaturalizzazione di lanche e rami abbandonati;

tutela del mare: tale obiettivo è declinato nel PTE partendo da quanto previsto, in termini di investimenti, nel PNRR nelle attività di ricerca e osservazione dei fondali e degli *habitat* marini, anche attraverso il potenziamento di una flotta dedicata; l'obiettivo è avere il 90 per cento dei sistemi marini e costieri mappati e monitorati, e il 20 per cento restaurati. Gli obiettivi di conservazione prevedono di portare al 30 per cento l'estensione delle aree marine protette, di cui il 10 per cento con forme rigorosa di protezione entro il 2030. Altre misure al 2030 riguardano il contrasto della pesca illegale, azioni coordinate con altri Paesi per la minimizzazione dei rifiuti marini e la promozione del turismo sostenibile;

promozione dell'economia circolare: il PTE sottolinea che verrà pubblicata entro il 2022 la nuova « Strategia nazionale per l'economia circolare » con l'obiettivo di promuovere una economia circolare avanzata e di conseguenza una prevenzione spinta della produzione di scarti e rifiuti (-50 per cento) entro il 2040, nonché al potenziamento della bioeconomia circolare,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

a) con le seguenti osservazioni di carattere generale:

valuti il Governo l'esigenza che:

1. il Piano per la transizione ecologica rappresenti un sostegno a processi, prodotti e servizi realmente e oggettivamente sostenibili (ambientalmente, economicamente e socialmente), applicando il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie che costituiranno l'insieme di soluzioni per il raggiungimento dei *target* climatici al 2030 e al 2050, e che rappresenti un reale impulso al processo di transizione ecologica, anche come strumento di coordinamento e integrazione con i processi di digitalizzazione e di transizione energetica nel nostro Paese, in un'ottica globale e locale;

2. siano individuati nell'ambito del Piano, meccanismi di interlocuzione e di coordinamento che non potranno prescindere dal coinvolgimento dei territori, della società civile e delle imprese, nel rispetto delle competenze e delle autonomie locali;

3. rappresentando il Piano un'occasione unica per il raggiungimento degli obiettivi dettati dall'Unione europea, finalizzati ad accelerare la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nei prossimi decenni, con interventi mirati in diversi settori, si vigili affinché ciò non comporti una penalizzazione ulteriore dell'economia nazionale, ma ne consenta la ripartenza e il rilancio della competitività nel contesto europeo e mondiale;

4. vi siano interventi normativi volti alla riduzione delle aliquote IVA per i prodotti realizzati con materiale riciclato e riciclabile, all'incentivazione di tutte le soluzioni tecnologiche per la riduzione della CO<sub>2</sub> e per la diminuzione degli impatti ambientali e per la riduzione della produzione di rifiuti, delle emissioni (sia per quanto concerne i gas climalteranti che le emissioni in atmosfera e in acqua), nonché per il recupero delle materie prime non rinnovabili, anche sinergici e cumulativi;

5. si operi un riordino del sistema degli incentivi destinati allo sviluppo delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, tenendo conto dell'indice di ritorno energetico, del contesto ambientale nel quale si inseriscono gli impianti incentivati, della sostenibilità ambientale della filiera di approvvigionamento e del consumo idrico, al fine di superarne la frammentazione e le complessità procedurali, ridurre o eliminare i sussidi ambientalmente dannosi, massimizzarne l'efficacia e meglio definirne l'ambito, dando certezza e chiarezza ai beneficiari;

6. il Piano, con riferimento al pacchetto sulla finanza sostenibile, consideri il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico; nonché ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia pure nella consapevolezza che l'Italia produce da sé meno del 10 per cento del suo fabbisogno;

7. nella promozione, sviluppo ed impiego delle diverse tecnologie per l'attuazione della politica strategica UE per la decarbonizzazione venga effettuata un'attenta e compiuta analisi degli impatti ambientali, economici, sociali e – soprattutto – geopolitici in ordine a disponibilità, costi, approvvigionamento e dipendenza estera dei metalli, dei minerali critici e delle terre rare, necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi, anche nella mobilità, e sull'impiego di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico ed eolico, con particolare attenzione alle problematiche concernenti l'approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie a garantire la continuità del processo di transizione ecologica; La medesima analisi andrebbe altresì compiuta con riguardo al gas e alle altre « fossili » importate;

8. siano definite con maggiore precisione la relazione con gli obiettivi enunciati dal PTE con altri connessi piani e politiche di settore, tra tutti ad esempio la Politica Agricola Comune, il PNIEC o i Fondi Strutturali Europei e in particolare

con la revisione in corso della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile;

9. rispetto al Cronoprogramma di implementazione del PTE nel quadro delle misure del PNRR, siano previsti sistemi di monitoraggio di ogni singola misura proposta, promuovendo una metodologia ed un sistema integrato di monitoraggio e controllo degli indicatori chiave della transizione ecologica, in grado di assicurare una visione d'insieme dell'avanzamento rispetto agli obiettivi del piano, per mezzo di correlazione tra dati relativi ai diversi ambiti di interesse, quali ad esempio indicatori ambientali, climatici, tecnologici, demografici, idro-geologici, socioeconomici;

10. un maggiore coinvolgimento di ISPRA sia nella definizione puntuale delle azioni sia nel loro monitoraggio, soprattutto nelle attività di definizione e di elaborazione di indicatori per il monitoraggio del Piano, oltre alle attività in corso, tra le altre, le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;

11. siano rafforzate le azioni a sostegno del sistema dei parchi e delle aree naturali protette in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità, realizzando l'obiettivo del 30 per cento delle aree nazionale ricomprese nel sistema delle aree protette, portando a compimento l'istituzione dei Parchi nazionali in via di costituzione e rafforzando gli strumenti che consentano un pieno sviluppo delle potenzialità di sviluppo territoriale sostenibile;

b) con le seguenti osservazioni di carattere particolare:

*si valuti quindi l'esigenza:*

1. ai fini del contenimento del « caro energia » e avvalendosi del GSE, di prevedere un opportuno monitoraggio del fabbisogno di incentivazione e delle componenti tariffarie degli oneri di sistema, nonché l'elaborazione di scenari di medio e lungo termine degli stessi mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella *governance*;

2. per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di mobilità sostenibile e

occorrendo uniformare la contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del settore dei trasporti, di far sì che il Piano tenga in debita considerazione l'adozione dei principi del *Life Cycle Assessment* (LCA) per la valutazione degli impatti energetico e ambientale dei veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di valutare i reali impatti emissivi associati al consumo dei singoli carburanti, inclusi i processi di fabbricazione e di « fine vita » (*end of life*) del veicolo;

3. di emanare norme attuative per favorire il contributo dei carburanti *low carbon*, liquidi e gassosi, che rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale in tutti i settori di trasporto, con un approccio tecnologicamente neutro considerando l'intero ciclo di vita dei vettori energetici, anche in relazione ai rifiuti prodotti da « bioliquidi » (liquidi e digestati solidi), anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;

4. con riferimento al tema della « Mobilità sostenibile », di valutare l'opportunità di prevedere un riferimento alla formazione culturale e tecnica dei conducenti, quale risposta alla necessità di mobilità *green*, con particolare riguardo alla formazione nel mondo dell'autotrasporto e per la conduzione e la conoscenza dei veicoli innovativi, nonché alla creazione di consapevolezza negli utenti della strada nei confronti di un nuovo modo di concepire gli spostamenti urbani ed extraurbani e i mezzi da utilizzare;

5. di inserire anche il settore della « carta » tra i settori industriali di acciaio, vetro, ceramica, cemento, chimica, di cui è previsto il traguardo ambizioso della decarbonizzazione, tenuto conto che, ad oggi, tutto il comparto cartario, in Italia e in Europa è alimentato in cogenerazione da fonti fossili; per ottenere la decarbonizzazione del settore andrà valutata la progressiva riduzione della produzione degli imballaggi compresi quelli di carta; sono auspicabili politiche di incoraggiamento della produzione del biometano anche con fina-

lità industriali, con priorità agli utilizzi a maggiore efficienza come per esempio nella cogenerazione, prevedendo stanziamenti adeguati anche per gli impianti completati dopo la fine del 2022 e una adeguata tariffa incentivante per la produzione netta di biometano per sostenere la realizzazione di nuove infrastrutture;

6. che la promozione dell'idrogeno nel *mix* energetico contempli prevalentemente l'utilizzo di idrogeno c.d. verde da fonti rinnovabili, e nei settori *hard to abate*, dove il vettore elettrico risulta di non facile applicazione: gli investimenti in questo ambito, inoltre, per una maggiore efficace dell'obiettivo auspicato, dovrebbero considerare anche una semplificazione amministrativa per la costruzione e l'esercizio degli elettrolizzatori;

7. per mettere in condizione gli operatori di supportare gli obiettivi di transizione energetica del Paese in maniera efficace, efficiente e secondo principi di competitività del mercato dello sviluppo, nonché per salvaguardare lo sviluppo già in corso, di far sì che l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza essenziale al raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030 a livello nazionale ed alla conseguente declinazione a livello regionale, sia coerente con le esigenze di tutela del suolo, delle aree agricole e forestali e del patrimonio culturale e paesaggistico, valutando eventuali infrazioni ambientali preesistenti, in conformità ai principi di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio; occorre peraltro tenere in considerazione che i probabili *upgrade* tecnologici porteranno ad avere – soprattutto per la tecnologia eolica – strutture con potenze unitarie sempre maggiori (coerentemente con quanto sta avvenendo in molti Paesi del mondo) a parità di superficie occupata escludendo quindi la possibilità di individuare oggi una massima densità di potenza per unità di superficie. Rispetto alla ripartizione della potenza a livello regionale sarebbe necessario prevedere l'esercizio di poteri sostitutivi che vadano oltre la prevista possibilità dei trasferimenti statistici e soprattutto

prevedere meccanismi premiali rispetto al raggiungimento dei *target*;

8. di includere tra le strategie del Piano quella di promuovere e sostenere appieno il ruolo dei *prosumers*, anche mediante la semplificazione delle procedure di connessione alla rete dell'energia auto-prodotta e della creazione di nuove reti di distribuzione energetica indipendenti per lo scambio di energia prodotta all'interno di comunità energetiche;

9. di impegnare l'investimento statale del *superbonus* sugli incentivi fiscali del 110 per cento per un grande piano statale di efficientamento energetico finalizzato direttamente al patrimonio immobiliare più degradato, case popolari, periferie, quartieri degradati; assicurando l'estensione della platea dei beneficiari e dell'arco temporale;

10. di prevedere per gli allevamenti intensivi misure di contenimento e gestioni opportune, attraverso la previsione di misure specifiche a sostegno dello sviluppo di sistemi di digestione anaerobica per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti;

11. di specificare gli obiettivi di riduzione delle perdite della rete idrica di almeno il 25 per cento al 2026 ed indicare le risorse necessarie per completare i sistemi fognari e depurativi e in quale data si intende chiudere l'attuale procedura d'infrazione comunitaria cui è stata condannato il nostro Paese;

12. di attribuire un ruolo rilevante, quali misure per il ripristino e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, agli interventi di forestazione ed imboscamento, di superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché al sostegno alla manutenzione delle stesse, in funzione del miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale anche attraverso il sostegno ad enti del terzo settore finalizzati alla tutela ambientale;

12-bis. di realizzare le seguenti azioni:

a) migliorare lo stato di conservazione per almeno il 30 per cento degli

*habitat* e delle specie il cui stato non è soddisfacente, si tratta in sostanza di dare effettiva applicazione ai Piani d'azione, ai Piani di gestione e alle Linee guida già predisposti da parte di ISPRA, con il contributo di numerosi specialisti;

b) arrestare e invertire il declino degli uccelli e degli insetti presenti sui terreni agricoli, in particolare gli impollinatori, attraverso la realizzazione di siepi ed aree d'interesse ecologico;

c) ridurre l'uso e i rischi derivanti dai pesticidi in particolare di quelli chimici in genere, riducendo del 50 per cento l'uso dei pesticidi più pericolosi;

d) adibire almeno il 25 per cento dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e migliorare in modo significativo la diffusione delle pratiche agro-ecologiche e di minimo impatto, come indicato dalla strategia «*Farm to Fork*» del *Green Deal* europeo che ha fissato l'obiettivo di destinare almeno il 25 per cento dei terreni agricoli dell'UE all'agricoltura biologica e di aumentare in modo significativo l'acquacoltura biologica entro il 2030;

e) ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50 per cento e l'uso di fertilizzanti chimici di almeno il 20 per cento;

f) proteggere le foreste primarie e antiche ancora esistenti;

g) piantare 6 milioni di alberi in progetti di forestazione urbana e di ricucitura dei corridoi ecologici in contesti fortemente antropizzati in cui i valori della biodiversità vanno riattivati a beneficio dell'ambiente e della salute della popolazione;

h) elaborare, previa valutazione d'impatto, una proposta relativa a un nuovo quadro giuridico per il ripristino, con obiettivi vincolanti, degli ecosistemi danneggiati, compresi quelli più ricchi di carbonio;

12-ter. per quanto riguarda gli agro-ecosistemi planiziali, interessati dallo sviluppo dell'agricoltura moderna, dall'antropizzazione diffusa e da un inarrestabile consumo di suolo, di prevedere una serie di

azioni « basate sulla natura » (*nature-based solutions*) sinergiche con la Strategia UE al 2030, a vantaggio:

1. della qualità e della salubrità delle produzioni agro-alimentari italiane;

2. della redditività delle imprese agricole maggiormente impegnate nel miglioramento delle condizioni ecologiche;

3. della qualità della vita nelle aree maggiormente antropizzate del territorio nazionale;

13. di predisporre un programma nazionale di rinaturalizzazione e manutenzione di fiumi, laghi, lagune e zone umide, da attuarsi nel quinquennio 2021-2026, avente come finalità la corretta applicazione della direttiva « Quadro sulle acque », della direttiva « Alluvioni », della direttiva « Habitat », e della direttiva « Uccelli, attraverso la promozione del ricorso alle infrastrutture verdi e il ripristino, la tutela e il mantenimento di boschi ripariali »;

13-bis. di investire nei prossimi anni e decenni in sistemi avanzati di monitoraggio e digitalizzazione di *habitat* e specie per meglio orientare ricerca, interventi scientificamente fondati e una fruizione più consapevole della natura;

13-ter. di promuovere una seria verifica con dati tecnici aggiornati sullo stato di attuazione della stessa Legge n. 394/1991 (aree protette) e della complementare Legge n. 157/1992 (protezione della fauna e prelievo venatorio), verifica indispensabile per programmare eventuali nuove iniziative e per una corretta gestione della fauna su tutto il territorio nazionale, completando il percorso attuativo delle citate disposizioni di legge, con norme sub-primarie;

13-quater. di verificare ed indicare la corretta percentuale dell'attuale superficie del territorio protetto;

14. di prevedere specifici fondi per l'attuazione delle misure necessarie al raggiungimento dello stato buono in tutti i corpi idrici compresa la fitodepurazione, della direttiva 2000/60/CE e coerentemente

con la pianificazione di bacino, con particolare riferimento alle misure di rinaturalizzazione e di riduzione dell'alterazione idromorfologica, fondamentali per il raggiungimento di tali obiettivi;

14-bis. nell'ambito dell'applicazione della direttiva « Quadro sulle acque », di considerare le criticità per l'Italia dell'applicazione del Deflusso Ecologico i cui effetti stimati mostrano risultati devastanti per l'agricoltura, la produzione di energia idroelettrica e la fruibilità turistica dei territori;

15. di prevedere specifici investimenti e misure volte a favorire la realizzazione di « interventi integrati » che garantiscano contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico e la riduzione dei livelli di inquinamento chimico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità;

16. di valutare l'ipotesi di definire con norma di legge un divieto di produzione di beni che prevedano la obsolescenza programmata diretta o indiretta del bene predeterminando un ciclo di vita più breve;

17. di indicare in modo puntuale nel PTE tutte le misure che il Governo intende adottare al fine di salvaguardare gli ecosistemi costieri;

18. nell'assumere ogni iniziativa utile alla conclusione dell'iter parlamentare dei disegni di legge sul consumo di suolo entro il 31 dicembre 2021, di chiarire nel PTE come si intende perseguire l'obiettivo di azzerare il consumo del suolo;

19. di precisare se, nell'ambito delle soluzioni basate sulla natura a tutela degli ecosistemi costieri, il Governo ha valutato il mantenimento *in loco* delle *banquette* di Posidonia oceanica, e di eliminare la normativa che attualmente consente la rimozione dalla spiaggia delle stesse e della sabbia, anche alla luce degli impegni assunti dall'Italia nel G20 in tema di biodiversità;

20. di valutare soluzioni innovative di adattamento ai cambiamenti clima-

tici emergenti a livello internazionale, quali il riallagamento controllato di porzioni di aree costiere (*managed realignment*), depresse rispetto al livello del mare, al fine di creare zone tampone con il duplice effetto sia di miglioramento della conservazione degli *habitat* e sia di protezione dagli effetti marini legati ai cambiamenti climatici;

21. di precisare se le azioni indicate nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del 2018 (PNACC 2018) sono ancora adeguate, ed entro quanto sarà approvato il nuovo piano;

22. di riportare nel PTE l'elenco dei piani connessi allo stesso, nonché lo stato delle relative procedure, e, *in primis* quello della procedura inerente alla pianificazione dello spazio marittimo;

23. di integrare la Proposta di piano per la transizione ecologica dando conto di tutte le iniziative in corso o che si intendono avviare in merito alla finanza climatica e sostenibile, e di considerare che il principio « non arrecare un danno significativo », insieme al contributo al conseguimento di uno o più obiettivi ambientali di cui al regolamento Tassonomia, rappresenta il criterio fondamentale per indirizzare i flussi di capitali verso attività eco-sostenibili;

24. di prestare particolare attenzione, in sede di riforma dei SAD, al generale impatto redistributivo che le politiche di transizione energetica avranno su famiglie e aziende;

25. di indicare nel PTE le misure ad oggi adottate per la chiusura della procedura di infrazione 2018/2249 e di quelle che si intendono adottare con lo scopo di tutelare le acque e il suolo dall'inquinamento da nitrati, anche alla luce delle indicazioni di cui alla Risoluzione formulata dalle Commissioni 9a e 13a del Senato (Doc. XXIV, n. 12) a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla normativa sui nitrati di origine agricola, nonché con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017;

25-bis. di sottolineare la priorità di trattamento della frazione organica da

rifiuti urbani di cui sopra nel paragrafo dedicato alla « bioeconomia circolare », compatibilmente con la gerarchia di cui all'articolo 179 del decreto legislativo n. 152/2006, con idonee misure che favoriscano la prevenzione dei rifiuti, che ne favoriscano il recupero limitandone il conferimento in discarica;

26. di evidenziare, in merito a quanto riportato nel PTE « circa gli obiettivi europei al 2030-40 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demolizione, rifiuti elettrici ed elettronici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti », che gli obiettivi individuati nel « Pacchetto economia circolare » fanno riferimento alle annualità 2025, 2030 e 2035: sarebbe, dunque, fondamentale porre in essere strumenti utili a intercettare e valorizzare la frazione plastica non imballaggio prodotta dalle utenze domestiche, con particolare riguardo alla riduzione delle impurità nei rifiuti e alla loro selezione. Tra gli strumenti identificabili si possono considerare incentivi di natura economica, anche fiscale e sistemi EPR;

27. di proporre azioni di protezione e recupero del suolo anche per il degrado derivante dalla sua gestione non sostenibile, inclusi la frammentazione degli *habitat*, i cambiamenti di uso che ne minacciano le componenti biologiche e le funzioni ambientali, con perdita della biodiversità e di carbonio organico, che contribuiscono a mantenere fertili i terreni, a mitigare il cambiamento climatico attraverso lo stoccaggio di CO<sub>2</sub>, a immagazzinare e depurare l'acqua e a prevenire l'erosione, causando considerevoli danni anche economici;

28. di promuovere la necessaria conoscenza digitalizzata del territorio, con particolare riguardo alle caratteristiche geologico-strutturali, geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche e sismogenetiche del sottosuolo, anche in ambito marino, attraverso la realizzazione di una moderna cartografia geologica e geo-tematica alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati, considerando la necessità dell'utilizzo del dato cartografato nella pianificazione e gestione

territoriale, finalizzata ai piani di mitigazione del rischio idrogeologico;

29. che il PTE, in tema di prevenzione dei rischi naturali, sia supportato dall'uso delle moderne tecnologie da satellite, al fine di sviluppare i necessari studi di suscettibilità e di analisi della pericolosità territoriale;

30. che il Piano preveda il monitoraggio di tutte quelle aree sottoposte a pericolosità geologica e deve puntare alla realizzazione delle mappature della suscettibilità, pericolosità e del rischio territoriale; ISPRA potrebbe collaborare alla definizione di tali aree, alla mappatura della suscettibilità e della pericolosità territoriale nei differenti ambiti, alla tutela delle geo-risorse del territorio e dunque alla prevenzione e al rispetto di tutti gli ambienti. Il Piano dovrebbe tutelare l'ambiente geo-paleontologico e i siti geologici di pregio che sono distribuiti sul nostro territorio (geositi). L'ambiente geologico deve essere salvaguardato per la tutela della geodiversità del nostro territorio.

30-bis. al fine della tutela dell'insularità della popolazione e delle attività che sono servite dai collegamenti marittimi nazionali e di salvaguardare i grandi investimenti infrastrutturali nella portualità italiana – previsti nel PNRR – di valutare il potenziale impatto che le norme del programma *Fit for 55* avranno sulle politiche afferenti il settore del trasporto via mare e valutare che esse siano coerenti con l'attualità tecnologica industriale ed infrastrutturale Europea e del Paese, affinché non vi siano ripercussioni sull'utenza finale, sul livello occupazionale e sugli investimenti che si intendono operare nel settore;

31. di inserire nel Piano la previsione di valori limite per alcune sostanze particolarmente inquinanti, come idrogeno solforato e idrocarburi non metanici, ai fini di una maggiore tutela della qualità dell'aria, dell'ambiente di vita e della salute dei cittadini residenti nei territori dei SIN nei quali insistono gli stabilimenti responsabili delle emissioni inquinanti. Pertanto si ritiene necessario aggiornare la normativa,

di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.

31-bis. di riconsiderare anche il periodo di mediazione per il benzene, cancerogeno per l'uomo, classificato in gruppo 1 dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, le cui emissioni sono attualmente valutate su media di concentrazione annuale, pari a 5 microgrammi/metrocubo, valore calcolato in prevalente riferimento all'inquinamento urbano prodotto da traffico, ma che non può considerarsi significativo per il controllo delle aree industriali nelle quali, di frequente, i sistemi di monitoraggio registrano picchi orari di centinaia di microgrammi con le conseguenti ricadute negative sulla salute dei cittadini residenti; pertanto si propone un periodo di mediazione oraria per lo stesso valore limite di protezione per la salute umana e nel contempo si ritiene necessario aggiornare la normativa di cui all'allegato XI del su citato decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155, modificando il periodo di mediazione relativo alla voce « benzene »;

32. che il PTE preveda azioni volte a ridurre l'elevata dipendenza energetica del nostro Paese, anche mediante un maggior sfruttamento delle nostre risorse naturali e investimenti per diversificare le fonti di approvvigionamento;

33. prevedere di inserire all'interno delle aziende e delle attività produttive la figura di un « esperto referente per la tutela ambientale e la sostenibilità » che potrebbe formarsi all'interno dei nuovi percorsi di formazione ITS;

33-bis. in relazione al *Global Methane Pledge*, varato nell'ambito della COP26 il 2 novembre, a Glasgow, che reca un impegno formale di molti Paesi, tra cui l'Italia, per una riduzione delle emissioni globali di metano di almeno il 30 per cento al 2030 rispetto ai livelli del 2020; nei settori energetico, rifiuti e agricoltura, di mitigare le emissioni di metano, ad iniziare dal settore energetico;

34. a pagina 5, al secondo capoverso, di inserire, dopo il riferimento alle

«leve economiche e politiche per renderla possibile», il seguente periodo «a partire dalla priorità, ribadita nel PNRR, del Green Public Procurement e dall'estensione del campo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi a tutte le procedure di acquisto di beni e servizi e nei lavori pubblici» (Legambiente);

35. a pagina 28, in calce al paragrafo 2.5 «*Spingere verso un mercato sostenibile*» si valuti l'opportunità di inserire il seguente concetto dopo le parole «alle quali l'Italia darà un fondamentale contributo»: «anche grazie alle innovazioni legislative che la vedono leader in Europa nell'impegno per l'adozione del Green Public Procurement, attraverso l'obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici»;

36. al paragrafo 3, 2, dopo il riferimento al Decreto Transizione Ecologica (pagina 34) si valuti l'opportunità di esplicitare l'impegno del MITE, con l'inserimento delle seguenti lettere: «f) rafforzare la capacità istituzionale, degli Enti Locali e dei responsabili di acquisto e delle Stazioni Appaltanti per diffondere il Green Public Procurement e garantire l'adozione dei CAM; g) sviluppare, come previsto dalla normativa vigente, l'attività di monitoraggio sull'applicazione dei CAM; h) incentivare l'utilizzo dei CAM prevedendo priorità nell'accesso agli investimenti previsti dal PNRR alle amministrazioni pubbliche che li applicano sempre nelle gare d'appalto»;

37. nella sezione «4. Governance e monitoraggio» nel paragrafo «Legalità», dopo le parole «episodi di infiltrazione della criminalità» (pagina 52), si valuti l'opportunità di inserire il seguente testo: «È forte la preoccupazione per i risultati di numerose inchieste relative ai traffici illeciti di rifiuti, anche di dimensione internazionale, anche con la presenza di affiliati alle organizzazioni mafiose, che rappresentano un'autentica minaccia allo sviluppo virtuoso dell'economia circolare»;

38. ancora, nella medesima sezione (sempre a pagina 52), al termine del stesso paragrafo, si valuti l'opportunità di inserire in seguente testo: «Una consape-

volezza che dovrà essere accompagnata da un rafforzamento, anche con adeguate risorse, delle attività di controllo, in particolare per le materie di competenza del Sistema nazionale di protezione ambientale, e da procedure trasparenti e accessibili nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse, tali da favorire l'indispensabile contributo offerto dalle attività di monitoraggio civico»;

39. al paragrafo 6 di indicare l'esigenza di operare per giungere nei tempi più rapidi alla eliminazione su tutto il territorio delle centrali a carbone coerentemente con il programma di Enel impegnata nella attivazione di poderosi investimenti in questa direzione, con particolare riferimento alle realtà di La Spezia, Civitavecchia e Brindisi;

40. di rafforzare gli strumenti di governance e di operatività delle regioni e dei comuni sul dissesto idrogeologico introdotti dal decreto-legge n. 77 del 2021, aumentando le risorse disponibili, le dotazioni tecniche e professionali degli enti locali ed il coordinamento con le autorità di bacino;

41. di favorire con misure legislative e di opportuna fiscalità urbana la traduzione operativa degli interventi di «ristrutturazione urbanistica» così come definiti all'articolo 3 del DPR 380 del 2001 (Testo unico per l'edilizia) al fine di favorire un ordinario sviluppo su scala nazionale di una azione di rigenerazione urbana che intervenga anche nelle zone di minor pregio ma di maggiore degrado urbano, favorendo azioni trasformazione urbana senza consumi di suolo, di riconversione energetica, di aumento e qualificazione dei servizi collettivi, al fine di spingere il mercato e l'impresa immobiliare a individuare le giuste convenienze nel recupero e nella ristrutturazione del patrimonio esistente piuttosto che nella espansione degli attuali parimenti urbani;

42. di provvedere alla fissazione da parte del Ministero della Transizione ecologica di limiti per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle matrici ambientali.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	121
5-07167 Capitanio: Sfruttamento delle potenzialità tecnologiche del sistema pagoPA, a partire dalla possibilità di gestione dei <i>bonus</i> fiscali .....	121
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	124
5-07168 Silvestroni: Utilizzo delle risorse destinate alla Strategia Italiana per la Banda Ultralarga « Verso la Gigabit Society » .....	121
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	126
5-07169 Liuzzi: Criteri per la procedura di gara volta a designare il gestore del Polo strategico nazionale (PSN) .....	121
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	127
5-07170 Nobili: Mappature delle reti fisse e mobili realizzate da Infratel .....	122
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	128

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante approvazione del documento « Piano nazionale sicurezza stradale 2030: indirizzi generali e linee guida di attuazione » (Atto n. 323).	
Audizione di rappresentanti della Polizia stradale .....	122
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Unitaria Familiari e Vittime (AUFV) .....	122
Audizione di rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia (ACI) .....	122
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Trasporti (ASSTRA) .....	122
Audizione di rappresentanti della Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (CONFARCA) e Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) .....	122
Audizione di rappresentanti della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA) .....	122
Audizione di rappresentanti di CONFTRASPORTO .....	122
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia stradale (ASAPS) .....	122
Audizione di rappresentanti di DEKRA Italia .....	123
Audizione di esperti della materia: Alfredo Drufuca e Paolo Gandolfi .....	123

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Assuntela Messina.

**La seduta comincia alle 12.15.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-07167 Capitano: Sfruttamento delle potenzialità tecnologiche del sistema pagoPA, a partire dalla possibilità di gestione dei *bonus* fiscali.**

Massimiliano CAPITANIO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Assuntela MESSINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano CAPITANIO (LEGA), replicando, ringrazia il Governo per la risposta della quale si dichiara soddisfatto. Sottolinea come la mancata digitalizzazione costi al Paese 30 miliardi all'anno; in particolare, ancora 1500 comuni non si sono adeguati all'applicazione IO nonostante precisi obblighi di legge. Saluta però con favore la disponibilità ad accogliere, in occasione dell'approvazione della prossima legge di bilancio, l'applicazione degli strumenti che la Lega chiederà, insieme ad altre forze politiche, in vista di una migliore digitalizzazione, nonché per maggiori tracciabilità e controllo nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

**5-07168 Silvestroni: Utilizzo delle risorse destinate alla Strategia Italiana per la Banda Ultralarga « Verso la Gigabit Society ».**

Federico MOLLICONE (FDI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Assuntela MESSINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federico MOLLICONE (FDI), replicando, rileva che la risposta del Governo si limita a fotografare lo *status quo*. IL PNRR prevede in realtà che, sulla base di un'analisi del Piano *voucher* in corso di attuazione, si provveda ad aggiornarlo e se necessario potenziarlo; vi è, a quel che sembra, disponibilità in questo senso, ma solo qualora risultino presenti risorse aggiuntive. Nel PNRR, afferma, tale indicazione risulta più perentoria ed il Ministero dovrebbe attivarsi per rintracciare le risorse necessarie, giacché occorre rafforzare la domanda. Ricorda infine che lo scorso anno il Parlamento votò, su proposta della sua forza politica, l'introduzione dell'indice DESI nel DEF, con monitoraggio annuale e non più triennale, e chiede conto di tale innovazione legislativa, così importante ai fini dello sviluppo tecnologico del Paese. Preannuncia su ciò la presentazione di uno strumento di sindacato ispettivo.

**5-07169 Liuzzi: Criteri per la procedura di gara volta a designare il gestore del Polo strategico nazionale (PSN).**

Mirella LIUZZI (M5S), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Assuntela MESSINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mirella LIUZZI (M5S), replicando, rileva che, nonostante la sicurezza dimostrata dal Governo sul fatto che sarà possibile rispettare tutte le *milestone* europee, vi è un dato che è difficile negare: il partenariato pubblico-privato ha subito un rallentamento, anche dovuto al fatto che l'offerta di TIM è arrivata a fine settembre. Alla luce di tutto questo, ribadisce la volontà di conoscere quale sarà la *governance* del gestore del Polo strategico nazionale, anche con riferimento alla notizia del tentativo di acquisizione di TIM da parte di un fondo statunitense. Auspica dunque che la gara possa

essere espletata a gennaio 2022, ma senza cali di attenzione sulla delicatezza dei dati che saranno conservati nel Polo strategico nazionale: la scelta del Governo, afferma, dovrà essere estremamente oculata.

**5-07170 Nobili: Mappature delle reti fisse e mobili realizzate da Infratel.**

Luciano NOBILI (IV), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo, menzionando anche lo svolgimento dell'interrogazione Silvestroni 5-07168.

La sottosegretaria Assuntela MESSINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luciano NOBILI (IV), replicando, afferma che, oltre alle informazioni su metodologie ed esiti delle mappature che il Governo ha fornito, sarebbe stato utile avere anche una valutazione sulle ricadute di tali dati. Il Governo ha comunicato alla Commissione dove si registrino margini di intervento pubblico; dichiara però di voler capire anche quali ricadute ciò possa avere sull'intero *iter* del Piano, che prevede di anticipare, in modo molto ambizioso, al 2026 ciò che la Commissione europea aveva posto al 2030.

Raffaella PAITA, *presidente*, dichiara dunque concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

**La seduta termina alle 12.50.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 30 novembre 2021.*

**Audizioni informali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante approvazione del documento « Piano nazionale sicurezza stradale 2030: indirizzi generali e linee guida di attuazione » (Atto n. 323).**

**Audizione di rappresentanti della Polizia stradale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.05.

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione Unitaria Familiari e Vittime (AUFV).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.30.

**Audizione di rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia (ACI).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione Trasporti (ASSTRA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.15.

**Audizione di rappresentanti della Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (CONFARCA) e Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 16.55.

**Audizione di rappresentanti della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.55 alle 17.15.

**Audizione di rappresentanti di CONFTRASPORTO.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.15 alle 17.30.

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia stradale (ASAPS).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.30 alle 18.

**Audizione di rappresentanti di DEKRA Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 18 alle 18.20.

**Audizione di esperti della materia: Alfredo Drufuca e Paolo Gandolfi.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.25 alle 19.

## ALLEGATO 1

**5-07167 Capitanio: Sfruttamento delle potenzialità tecnologiche del sistema pagoPA, a partire dalla possibilità di gestione dei bonus fiscali.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alle piattaforme per la digitalizzazione dei servizi pubblici in carico a PagoPA S.p.A. – società sottoposta al controllo e alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro delegato – confermiamo la crescita già evidenziata dall'interrogante e frutto di precise scelte volte alla sempre maggiore digitalizzazione dei servizi pubblici.

Tramite pagoPA, la piattaforma dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, secondo i più recenti dati, le transazioni gestite entro la fine del 2021 supereranno in numero la soglia di 185 milioni, con un incremento annuo, rispetto al 2020, del 75 per cento. La piattaforma, quindi, viene sempre più utilizzata. In particolare, il dato sui comuni dimostra come, guardando ai primi dieci mesi del 2021, i servizi di pagamento integrati dalle stesse amministrazioni comunali su pagoPA abbiano fatto registrare un valore triplicato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il totale degli utenti, cittadini e imprese, oltrepassa attualmente i 38,6 milioni. Questi risultati rappresentano il segno di una efficiente transizione digitale, che agevola e semplifica la vita ai cittadini e, d'altro canto, migliora i processi della pubblica amministrazione.

L'app IO è un'altra delle piattaforme abilitanti gestite da PagoPA S.p.A. L'app in poco più di un anno e mezzo ha raggiunto 23,4 milioni di *download*. IO permette alle diverse Pubbliche Amministrazioni, locali o nazionali, di raccogliere tutti i servizi, le comunicazioni e i documenti in un unico luogo e di interfacciarsi in modo semplice, rapido e sicuro con i cittadini. Attualmente, vede circa 6 mila e 400 enti a bordo, che hanno messo *online* e a disposizione della cittadinanza quasi 46 mila servizi. L'app IO è il *front end* mobile di pagoPA e permette

dunque anche di eseguire pagamenti verso la PA direttamente dallo *smartphone*.

Dall'evoluzione di pagoPA, integrata con l'app IO, nasce un'altra infrastruttura fondamentale per la digitalizzazione del Paese, quale è, appunto, il Centro Stella dei pagamenti elettronici. Come ricordato dall'interrogante la piattaforma già si collega a tutti gli Acquirer operanti in Italia, comprendo 3 milioni di POS presenti sul territorio nazionale. Il Centro Stella è stato alla base dell'operatività del progetto Cash-back di Stato e oggi l'infrastruttura è a disposizione per sviluppare nuovi servizi digitali erogabili a valle di un pagamento elettronico. I numeri che questa piattaforma ha gestito ne dimostrano la portata. Sono infatti 8,9 milioni i cittadini che hanno registrato sul Centro Stella circa 16,5 milioni di strumenti di pagamento.

Il Centro Stella dei pagamenti elettronici rappresenta evidentemente anch'esso una importante infrastruttura dello Stato che merita di essere valorizzata per contribuire al processo di trasformazione digitale dei servizi pubblici ed in particolare misure che connettano ai pagamenti elettronici iniziative pubbliche di *welfare* a favore di cittadini e imprese.

In questo senso, il MITD condivide la richiesta dell'interrogante, ritenendo assai utile ed auspicabile che sfruttando appieno le potenzialità e le infrastrutture di PagoPA si possa addivenire presto a mettere in campo un sistema interamente digitale di erogazione e gestione dei bonus, fiscali e non, per mezzo del Centro Stella, semplificando e razionalizzando tutte le future misure che prevedano l'erogazione di agevolazioni collegate all'acquisto di beni o servizi tramite strumenti di pagamento digitali.

Ancora una volta, una misura del genere consentirebbe – attraverso il digitale – di erogare immediatamente i bonus ai cittadini che ne hanno diritto e, per altro verso, allo Stato di raggiungere effettivamente gli aventi diritto, evitando sprechi, errori, lungaggini e dispendio di risorse.

Il Governo prende atto positivamente che su questo tema della transizione digitale si registra un'ampia condivisione delle forze parlamentari e che esistono iniziative ed emendamenti all'esame delle Camere che vanno nella medesima direzione indicata dall'odierno interrogante. Il Governo è pronto a raccogliere i contributi e le richieste del Parlamento. Del resto tali iniziative appaiono in piena coerenza con quanto richiesto nel documento conclusivo delle Camere « Indagine conoscitiva sulla riforma delle imposte e altri aspetti del sistema tributario » che tra gli indirizzi del « tax re-design dell'Irpef » al punto 2.3 del

documento individua anche – per quanto concerne le spese fiscali relative al consumo di particolari beni o servizi – l'opportunità di un « passaggio (completo o parziale) del complesso delle agevolazioni sul lato delle uscite pubbliche, istituendo un meccanismo volontario di erogazione diretta del beneficio – a fronte del pagamento con strumenti tracciabili – con l'ausilio degli strumenti tecnologici a disposizione ».

In conclusione, il MITD e il Dipartimento per la trasformazione digitale sono convinti dell'opportunità di valorizzare le potenzialità offerte da un *asset* tecnologico dello Stato, qual è il Centro Stella e tutte le potenzialità offerte dai servizi e dalle infrastrutture di PagoPA per incentivare ulteriormente il processo di trasformazione digitale dei servizi pubblici e si impegnano a lavorare per tali finalità e tali obiettivi.

## ALLEGATO 2

**5-07168 Silvestroni: Utilizzo delle risorse destinate alla Strategia Italiana per la Banda Ultralarga « Verso la Gigabit Society ».****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli interroganti per l'opportunità che mi offrono, di aggiornarvi sullo stato di avanzamento della Strategia italiana per la Banda Ultralarga e, in particolare, delle misure ivi predisposte per incentivare la domanda di connettività.

L'indice DESI 2021 al quale fanno riferimento gli interroganti – indice che misura i dati di riferimento dell'anno 2020, antecedente a quello di pubblicazione – registrano i ritardi del Paese con riguardo allo stato della connettività sul territorio nazionale ed ai ritardi infrastrutturali che ne sono la causa.

Per colmare tali ritardi e realizzare l'obiettivo ambizioso di garantire entro il 2026 una velocità di connessione delle reti fisse ad almeno 1 Gbit/s su tutto il territorio nazionale, in anticipo rispetto agli obiettivi europei, fissati al 2030, il Comitato interministeriale per la transizione digitale in data 27 luglio 2021 ha approvato il piano di intervento « Italia a 1 GIGA », le cui gare sono previste a partire da gennaio 2022 e dal quale ci aspettiamo quindi concreti effetti positivi a partire dal prossimo anno.

Quanto allo strumento dei *voucher*, la strategia approvata dal governo in carica si pone in continuità con il Piano *Voucher* avviato dal MISE nel 2020 per incentivare la domanda di connettività da parte di cittadini e imprese.

1. Il Piano *Voucher* attualmente sul mercato prevede uno stanziamento complessivo di oltre 1 miliardo di euro. L'obiettivo è promuovere e incentivare la domanda di servizi di connettività a banda ultra larga (NGA e VHCN) in tutte le aree del Paese, allo scopo di ampliare il numero di famiglie

e imprese che usufruiscono di servizi digitali utilizzando reti ad alta velocità ad almeno 30 Mbit/s. L'intervento, pertanto, non ha finalità meramente assistenzialistica, bensì mira a incentivare l'uso di tecnologie e dei servizi più avanzati aumentando la propensione all'uso di Internet e riducendo il divario di competenze digitali.

2. La misura è suddivisa in due fasi:

la prima fase, autorizzata dalla Commissione europea e avviata nel 2020, è destinata a favore delle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro alle quali è destinato un contributo di 500 euro (200 euro per la connettività e 300 euro per Tablet o PC in comodato d'uso);

la seconda fase, attualmente in fase di notifica alla Commissione europea da parte del Ministero dello sviluppo economico, riguarda invece le altre famiglie e le piccole e medie imprese. Gli interventi facenti parte di questa fase verranno finanziati con più di 900 milioni di euro.

L'identificazione di ulteriori misure di sostegno alla domanda, anche nella eventuale forma di *voucher*, da finanziare con le risorse residue del PNRR destinate ai piani di infrastrutturazione di banda ultralarga dipenderà quindi dall'effettiva disponibilità di risorse e dagli esiti dell'efficacia dell'attuale misura in corso. In questo senso, il Governo si impegnerà ad individuare, a seguito dell'aggiudicazione delle gare pubbliche prevista per giugno 2022 e in caso residuo ulteriori risorse, le misure di sostegno alla domanda più idonee per massimizzare l'efficacia dell'intervento di infrastrutturazione.

## ALLEGATO 3

**5-07169 Liuzzi: Criteri per la procedura di gara volta a designare il gestore del Polo strategico nazionale (PSN).****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La realizzazione del Polo strategico nazionale, l'interoperabilità dei sistemi, la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e la *cybersecurity* sono, negli intendimenti del Governo, obiettivi fondamentali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresentano le basi per lo sviluppo di una politica industriale ed economica incentrata sul *cloud*.

Il PSN consentirà di far fronte ad una situazione attualmente grave sul piano della sicurezza delle attuali infrastrutture di archiviazione e gestione dei dati nella PA divenute estremamente vulnerabili e soggette a diverse forme di attacco e minaccia *cyber*. L'obiettivo, come in più occasioni sottolineato, è la migrazione verso soluzioni *cloud* di almeno il 75 per cento delle PA italiane entro il 2026. Questo risultato lo otteniamo realizzando il Polo Strategico Nazionale, facilitando l'adozione del *cloud* in tutte le amministrazioni e favorendo la migrazione di dati e servizi verso tali soluzioni.

La strategia *Cloud* si compone di diversi passaggi, alcuni dei quali già realizzati.

Il primo è stato la creazione dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza – ad opera del decreto-legge n. 82 del 14 giugno 2021 – alla quale sono state attribuite, oltre a tutte le competenze in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sicurezza e integrità delle comunicazioni elettroniche, delle reti e dei sistemi informativi – anche le competenze volte a regolare, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, i livelli minimi di sicurezza, capacità e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluso il PSN, nonché le caratteristiche di qualità, sicurezza, *performance* e scalabilità, interoperabilità, porta-

bilità dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione. Il secondo passaggio è stata l'adozione della strategia nazionale *Cloud* (condivisa con la neonata Agenzia *Cyber*) e, successivamente, del Regolamento per il *Cloud* – attualmente notificato e all'esame della Commissione europea – con il quale sono state dettate le regole di sicurezza, capacità e affidabilità delle infrastrutture digitali per la P.A., essenzialmente calibrate sulla previa classificazione dei dati, a seconda del loro valore strategico, critico ovvero ordinario.

Il terzo passaggio, più operativo, è infine la realizzazione dell'infrastruttura ad alta affidabilità, localizzata sul territorio nazionale, che sarà adibita e potrà ospitare i dati ed i servizi critici e strategici di tutte le amministrazioni centrali (in tutto circa 200), delle Aziende Sanitarie Locali e delle principali amministrazioni locali (regioni, città metropolitane, comuni con più di 250 mila abitanti).

A questo scopo, procediamo nel solco di un cronoprogramma dettagliato di interventi individuati nel PNRR e, allo stato, pienamente rispettato:

entro i primi giorni del 2022 prevediamo di poter pubblicare il bando di gara per l'assegnazione del PSN;

entro la fine del 2022 prevediamo il collaudo dell'infrastruttura;

tra la fine del 2022 e il 2025 prevediamo di completare la migrazione dei dati.

I risultati già raggiunti, lo stato e la concretezza delle progettualità avviate confermano che l'azione del Governo è idonea a garantire l'obiettivo nel rispetto di tutte le *milestone* europee e nei tempi previsti nel PNRR.

## ALLEGATO 4

**5-07170 Nobili: Mappature delle reti fisse e mobili realizzate da Infratel.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Le attività di mappatura particolareggiata della copertura del territorio nazionale con reti fisse e mobili a banda ultralarga si sono svolte in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato europei per individuare le aree di intervento pubblico nell'ambito dei piani « Italia a 1 Giga » e « Italia 5G » oggetto della « Strategia italiana per la banda ultralarga », approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale (CITD).

In particolare, è stato chiesto agli operatori, tramite un questionario dettagliato, di rendere noti i propri piani di copertura, chiaramente riferibili a decisioni strategiche ed esecutive, indicando sia le attuali coperture di rete, sia quelle previste entro il 2026, coerentemente con le tempistiche di intervento pubblico previste con fondi del PNRR nell'ambito della Strategia.

Per quanto riguarda i singoli Piani: il Piano « Italia a 1 Giga », con uno stanziamento di circa 3,8 miliardi di euro, mira a fornire connettività ad almeno 1 Gbit/s in *download* e 200 Mbit/s in *upload* alle unità immobiliari che, a seguito della mappatura, sono risultate non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in *download* di almeno 300 Mbit/s in tipiche condizioni di punta del traffico.

La mappatura relativa a questo Piano è stata condotta in due fasi:

1. una prima mappatura si è svolta dal 30 aprile al 15 giugno 2021, e ha riguardato gli indirizzi civici di tutto il territorio nazionale, ad eccezione di quelli nelle aree oggetto degli interventi finanziati con il Piano « Aree bianche » già autorizzato dalla Commissione europea nel 2016, ed in corso di attuazione da parte del concessionario Open Fiber. Si tratta di circa 21,3 milioni di indirizzi civici mappati.

A questa mappatura hanno partecipato 47 operatori.

In base alle informazioni raccolte sono stati inclusi nel perimetro di intervento pubblico del Piano « Italia a 1 Giga » circa 6,1 milioni di indirizzi civici coperti da reti con velocità inferiore a 300 Mbit/s in tipiche condizioni di picco del traffico.

2. Sempre nell'ambito del Piano « Italia a 1 Giga », una seconda attività di mappatura, a complemento della prima, ha riguardato le aree oggetto del « Piano Aree Bianche » del 2016. Questa seconda mappatura, avviata il 13 ottobre conclusa il 15 novembre 2021, ha visto la partecipazione di 34 operatori. In base alle informazioni raccolte è stato possibile individuare, ai fini dell'intervento pubblico, circa 1,6 milioni di indirizzi civici coperti al 2026 con velocità in *download* inferiore a 300 Mbit/s in tipiche condizioni di picco del traffico. Al riguardo sono in corso ulteriori verifiche tecniche ad esito delle quali questi civici potranno essere confermati o in parte esclusi dal perimetro di intervento pubblico.

Il Piano Italia 1GIGA è stato notificato alla Commissione europea e si attende il via libera per fine anno. A gennaio verranno quindi pubblicati i bandi che saranno aggiudicati entro giugno 2022.

Con riferimento invece al Piano « Italia 5G », si ricorda innanzitutto che il Piano, con uno stanziamento di circa 2 miliardi di euro, ha lo scopo di incentivare la diffusione sull'intero territorio nazionale di reti mobili 5G in grado di assicurare un significativo salto di qualità della connettività radiomobile, intervenendo, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, nelle sole aree in cui il mercato non risulta, entro il 2026, in grado di rag-

giungere tali obiettivi, ossia nelle cosiddette « aree a fallimento di mercato ».

La mappatura relativa al Piano « Italia 5G » è stata avviata il 10 giugno 2021. Il termine per la raccolta delle informazioni, inizialmente fissato per il 26 luglio 2021, è stato prorogato, su istanza degli operatori, al 31 agosto 2021.

Alla mappatura hanno partecipato i 4 operatori mobili che hanno conferito i propri piani di copertura di dettaglio fino al 2026.

Dalla mappatura è emerso che al 2026 circa 13.200 siti radiomobili sul territorio nazionale non saranno raggiunti da collegamenti di *backhauling* in fibra ottica, e saranno pertanto oggetto di intervento pubblico di rilegamento in fibra.

Dalla mappatura è emerso anche che al 2026 circa il 15 per cento del territorio nazionale non sarà coperto da reti radiomobili o sarà coperto con velocità in *downlink* in tipiche condizioni di picco del traffico inferiori a 30 Mbit/s. Una porzione di tale territorio, corrispondente a circa 36.000 pixel (ciascuno di dimensione 100 x 100 metri) variamente distribuiti nel Paese, interessa complessivamente circa l'1,6 per cento della popolazione nazionale. Un'altra

parte del territorio, corrispondente a circa 18.000 pixel, interessa vie di trasporto terrestri quali strade e ferrovie.

Sulla base degli esiti della mappatura mobile sopra descritti, il 15 novembre è stato pubblicato in consultazione pubblica il Piano Italia 5G in cui si propongono di realizzare due linee di intervento:

a) la realizzazione di rilegamenti di *backhauling* in fibra ottica per le stazioni radio base (SRB) prive di tale rilegamento al 2026;

b) la realizzazione di nuove infrastrutture di rete per la fornitura di servizi radiomobili con velocità di trasmissione, in usuali condizioni di punta del traffico, di almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 50 Mbit/s in *uplink*, in aree che, sulla base dei risultati della mappatura, risultano caratterizzate al 2026 da velocità in *downlink* inferiori a 30 Mbit/s nelle medesime condizioni di traffico.

Al termine della consultazione pubblica, fissata per il 15 dicembre, il Piano verrà definito e notificato alla Commissione europea per la necessaria autorizzazione. Successivamente verranno pubblicati i bandi che saranno aggiudicati entro giugno 2022.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 832 Bignami, C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena) di rappresentanti dell'Associazione nazionale centri storico-artistici (ANCSA), di Italia nostra e di Farm cultural park .	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	130

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 30 novembre 2021.*

**Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 832 Bignami, C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena) di rappresentanti**

**dell'Associazione nazionale centri storico-artistici (ANCSA), di Italia nostra e di Farm cultural park.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 30 novembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti (*Svolgimento e conclusione*) ..... 131

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana distributori Ho.Re.Ca (ITALGROB), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada ..... 132

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.**

**Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Elena BONETTI, *Ministra per le pari opportunità e la famiglia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonio VISCOMI (PD), Rina DE LORENZO (LEU) e Flora FRATE (MISTO), nonché la presidente Romina MURA.

Elena BONETTI, *Ministra per le pari opportunità e la famiglia*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia la Ministra per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.25.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 30 novembre 2021.*

**Audizione di rappresentanti della Federazione italiana distributori Ho.Re.Ca (ITALGROB), nell'ambito**

della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.45.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo, C. 424 Carnevali, C. 1884 De Maria e C. 3361 D'Arrando ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	133
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	139

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 152/2021 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	137
--	-----

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la Ministra per le disabilità Erika Stefani.*

#### La seduta comincia alle 11.40.

**Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo, C. 424 Carnevali, C. 1884 De Maria e C. 3361 D'Arrando.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non

essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri sono state votate le proposte emendative riferite all'articolo 1, ad eccezione dei seguenti emendamenti, che sono stati accantonati: Fregolent 1.22, D'Arrando 1.30, Carnevali 1.45, Bellucci 1.51, Novelli 1.11, Bellucci 1.55, D'Arrando 1.34, Bellucci 1.52 e Pannizzut 1.17.

Fa presente inoltre che la deputata Carnevali ha sottoscritto le proposte emendative Emanuela Rossini 2.19 e 2.20 e che l'emendamento Gebhard 2.16 è stato ritirato prima della seduta.

Chiede alle relatrici come intendono procedere con la prosecuzione dell'esame degli emendamenti.

Lisa NOJA (IV), *relatrice*, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Sportiello, propone di mantenere l'accantonamento degli emendamenti non ancora esaminati riferiti all'articolo 1 e di procedere all'esame di quelle riferite all'articolo 2, a partire dagli emendamenti inerenti alla lettera *e*) del comma 2.

Invita, quindi, i presentatori al ritiro dell'emendamento D'Arrando 2.85 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Pini 2.109. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Versace 2.36 e Bellucci 2.133 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 2.67. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Nappi 2.90, Bellucci 2.159 e 2.142, Fregolent 2.68, Bellucci 2.143, degli identici emendamenti Versace 2.37 e Bellucci 2.134 nonché degli emendamenti Bellucci 2.144, 2.145 e 2.146, Mandelli 2.38, e Villani 2.93.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 2.110 e parere favorevole sull'emendamento De Filippo 2.111, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*). Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Nappi 2.94 e Iovino 2.167 e 2.168. Propone l'accantonamento dei seguenti emendamenti, facenti riferimento alla figura del Garante nazionale della disabilità, essendo stati accantonati gli emendamenti vertenti sullo stesso tema, riferiti all'articolo 1: Fregolent 2.69, Bellucci 2.152, Bologna 2.49, Fregolent 2.70, Bellucci 2.135, 2.136, 2.137, 2.138 e 2.139 e Bologna 2.50.

Esprimere parere favorevole sugli emendamenti Carnevali 2.112, Versace 2.39, Bellucci 2.140, Fregolent 2.71, Mandelli 2.40 e Bellucci 2.161, a condizione che siano riformulati in maniera identica, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Lepri 2.53 e Sutto 2.59 e degli identici articoli aggiuntivi Carnevali 2.01 e Ianaro 2.02, per la parte non dichiarata inammissibile per carenza di compensazione, quindi per i primi due commi.

La Ministra Erika STEFANI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

La Commissione acconsente alle proposte di accantonamento formulate dalle relatrici.

Celeste D'ARRANDO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.85.

La Commissione approva l'emendamento Pini 2.109 (*vedi allegato*).

Giuseppina VERSACE (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.36.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.133, avente la finalità di coinvolgere maggiormente nelle decisioni le associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

Lisa NOJA (IV), *relatrice*, ricorda che tali associazioni sono ampiamente rappresentate all'interno dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che costituisce pertanto un efficace luogo di confronto rispetto alle politiche da adottare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bellucci 2.133 e approva l'emendamento Fregolent 2.67 (*vedi allegato*).

Silvana NAPPI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.90.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.159.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.142, con il quale si propone la partecipazione dei sindacati all'elaborazione della programmazione strategica circa l'accessibilità delle funzioni amministrative.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.142.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'emendamento Fregolent 2.68 è stato ritirato dai presentatori.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.143.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.143.

Giuseppina VERSACE (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.37.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.134.

La Ministra Erika STEFANI, in relazione alle numerose proposte emendative presentate dalla deputata Bellucci, che propongono il coinvolgimento dei sindacati nella elaborazione degli interventi di riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione, precisa che su di essi vi sarebbe una contrarietà del Dipartimento della funzione pubblica, trattandosi di una fase che non richiede, per le sue caratteristiche, tale coinvolgimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 2.144, 2.145 e 2.146.

Giuseppina VERSACE (FI) chiede chiarimenti in ordine all'invito al ritiro espresso in relazione all'emendamento Mandelli 2.38, di cui è cofirmataria, segnalando l'opportunità di richiamare esplicitamente la legge n. 113 del 1985, concernente il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti.

La Ministra Erika STEFANI comunica che su tale emendamento vi sarebbe un avviso contrario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, precisando che la legge n. 68 del 1999, richiamata nel provvedimento in esame, ha una portata più ampia. Invita, quindi, a presentare eventualmente un ordine del giorno in relazione al tema del collocamento mirato.

Giuseppina VERSACE (FI) ritira l'emendamento Mandelli 2.38, riservandosi di presentare un ordine del giorno sulla stessa materia.

Celeste D'ARRANDO (M5S) ritira l'emendamento Villani 2.93 di cui è cofirmataria, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno sul tema.

La Commissione approva l'emendamento Carnevali 2.110 (*vedi allegato*).

Elena CARNEVALI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento De Filippo 2.111, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento De Filippo 2.111 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Silvana NAPPI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.94.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Iovino 2.167 e 2.168: s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte altresì che è stata accettata dai presentatori l'identica proposta di riformulazione degli emendamenti Carnevali 2.112, Versace 2.39, Bellucci 2.140, Fregolent 2.71, Mandelli 2.40 e Bellucci 2.161.

La Commissione approva gli identici emendamenti Carnevali 2.112 (*Nuova formulazione*), Versace 2.39 (*Nuova formulazione*), Fregolent 2.71 (*Nuova formulazione*), sottoscritto dal deputato Anzaldi, Mandelli 2.40 (*Nuova formulazione*) e Bellucci 2.140 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione delle predette proposte emendative, risulta assorbito l'emendamento Bellucci 2.161.

Stefano LEPRI (PD) interviene chiedendo delucidazioni in ordine al parere espresso sul suo emendamento 2.53.

La Ministra Erika STEFANI segnala come la contrarietà sia emersa a seguito di un'interlocuzione con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Stefano LEPRI (PD) chiede chiarimenti in merito a quanto comunicato dalla Ministra, segnalando che con l'emendamento a sua prima firma si propone di impegnare le regioni ad assicurare l'effettiva destinazione di risorse ai servizi per le persone con disabilità nell'ambito delle disponibili

lità vigenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi.

La Ministra Erika STEFANI, nel ritenere non infondate le preoccupazioni circa l'onerosità dell'emendamento 2.53, manifesta perplessità anche per quanto concerne la possibilità di prevedere con una norma statale che, in sede di Conferenza Stato-regioni, le regioni stesse possono essere impegnate ad assicurare determinate prestazioni.

Stefano LEPRI (PD), nel ribadire la non onerosità della proposta emendativa 2.53, in quanto essa si riferisce all'utilizzo della quota parte del Fondo sanitario nazionale ricevuta a legislazione vigente dalle regioni, sottolinea l'obiettivo di impegnare le regioni stesse ad assicurare in maniera più uniforme le prestazioni alle persone con disabilità, evitando di considerare residuali determinati interventi.

La Ministra Erika STEFANI evidenzia che tutte le regioni sono già tenute ad assicurare i livelli essenziali di assistenza.

Elena CARNEVALI (PD), ad integrazione dell'intervento svolto dal collega Lepri, segnala che la proposta emendativa 2.53 si inserisce nel contesto delle disposizioni finali e transitorie e che essa appare strettamente legata a quanto previsto alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2, in particolare al numero 12). Ricorda, infatti, che tale disposizione prevede eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per i progetti di vita individuale e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinati all'assistenza nell'ambito di istituti a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità. In questo contesto, il contenuto dell'emendamento 2.53 appare funzionale ad agevolare un impegno effettivo in favore dei progetti di vita indipendente.

Celeste D'ARRANDO (M5S) valuta favorevolmente l'obiettivo alla base dell'emendamento Lepri 2.53, rilevando che esso si muove nella stessa direzione della proposta di legge sul *budget* di salute, all'esame della

Commissione, con la quale si propone l'utilizzo di una parte delle risorse relative alla spesa sanitaria per progetti di deistituzionalizzazione. A titolo personale, esprime perplessità sul fatto che il provvedimento in esame sia la sede adatta per veicolare tale obiettivo, osservando che sarebbe forse preferibile prevedere specifiche disposizioni nell'ambito della legge di bilancio.

Stefano LEPRI (PD), osservando che la contrarietà manifestata dal Ministero dell'economia e delle finanze potrebbe essere stata determinata da un equivoco rispetto al fatto che le regioni dovrebbero destinare risorse aggiuntive, manifesta disponibilità ad una riformulazione dell'emendamento a sua prima firma. Ribadisce, in ogni caso, la necessità di impegnare le regioni ad assicurare i servizi necessari alle persone con disabilità.

La Ministra Erika STEFANI segnala che gli interventi proposti con l'emendamento 2.53, impattando sulla dinamica della spesa sanitaria, esulano tendenzialmente dalle sue competenze.

Stefano LEPRI (PD) ricorda che in più di un'occasione la Ministra Stefani ha evidenziato che le deleghe che ha ricevuto comportano interventi di natura trasversale.

La Ministra Erika STEFANI, nel ribadire l'importanza di assicurare la massima omogeneità degli interventi in favore della disabilità su tutto il territorio nazionale, ricorda che la delega, all'articolo 2, comma 2, lettera g), numero 2), prevede espressamente di definire le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ribadisce che l'obiettivo alla base della proposta avanzata dal deputato Lepri può essere conseguito con atti diversi dall'introduzione di una disposizione specifica all'interno della delega.

Rossana BOLDI (LEGA), richiamandosi all'intervento svolto dalla Ministra Stefani, propone la presentazione di un ordine del

giorno, al fine di promuovere in sede di Conferenza Stato-regioni un confronto sulle tematiche oggetto dell'emendamento 2.53.

Stefano LEPRI (PD) nel ricordare come la stessa Ministra Stefani abbia affermato che la delega può essere attuata utilizzando risorse disponibili nell'ambito delle politiche socio-sanitarie, ribadisce che un nodo cruciale per assicurare l'effettività degli interventi è quello di fare in modo che le aziende sanitarie locali assicurino lo stanziamento di risorse adeguate.

Lisa NOJA (IV), *relatrice*, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Sportiello, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Lepri 2.53.

Stefano LEPRI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.53.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'emendamento Sutto 2.59 e gli articoli aggiuntivi Carnevali 2.01 e Ianaro 2.02 sono stati ritirati dai presentatori.

Essendo terminato l'esame delle proposte emendative sulle quali le relatrici e la rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**DL 152/2021 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.**

**C. 3354 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto BAGNASCO (FI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere in sede consultiva sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si tratta di un testo assai complesso composto da 51 articoli, pertanto nella relazione si limiterà ad illustrare le disposizioni che toccano temi di interesse della Commissione affari sociali, seguendo l'ordine in cui si trovano nell'articolato.

L'articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa. Il comma 5 dell'articolo individua tra gli interventi agevolabili le spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della « progettazione universale » di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.

L'articolo 21, in attuazione della linea progettuale « Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 » nell'ambito del PNRR, al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana e sostenere progetti legati alle *smart cities*, dispone l'assegnazione di risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026.

Il comma 7 di tale articolo stabilisce che i progetti oggetto di finanziamento devono, a pena di inammissibilità, avere alcune caratteristiche, tra le quali quella di assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi nonché potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie.

Il successivo comma 8 stabilisce che i progetti oggetto di finanziamento possono prevedere: attività di co-progettazione con il Terzo settore, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

L'articolo 26 reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori. In particolare, il comma 2 introduce ipotesi di mobilità di professori universitari e ricercatori ulteriori rispetto a quelle da ultimo introdotte dal decreto-legge n. 76 del 2020. La relazione illustrativa sottolinea che le disposizioni rappresentano la cornice normativa, ad oggi non presente nell'ordinamento, per realizzare la mobilità fra università ed enti pubblici di ricerca e tra università ed IRCSS, a cui seguiranno misure di incentivazione economica, nell'ambito dei riparti del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo ordinario per gli enti di ricerca.

Ai fini indicati la disposizione inserisce nell'articolo 7 della legge n. 240 del 2010 alcuni nuovi commi, prevedendo, tra l'altro, che alle procedure selettive possono partecipare – purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per la qualifica corrispondente nel settore scientifico-disciplinare specifico – anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori in servizio presso gli enti pubblici di ricerca, nonché i soggetti inquadrati nei ruoli degli IRCCS a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 422 e seguenti, della legge n. 205 del 2017 che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Le modalità attuative devono essere definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute.

L'articolo 38 dispone la proroga, entro il termine massimo del 28 febbraio 2022, in attesa della riorganizzazione dell'AIFA diretta all'attuazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), già scaduti il 4 novembre 2021.

In base alla relazione illustrativa del disegno di legge, l'intervento normativo è volto a garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, vista «l'urgenza e l'indifferibilità dell'intervento normativo» date dalla rilevanza che tali organi attualmente rivestono ai fini dell'operato dell'AIFA nella fase di istruttoria per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi tutti i vaccini, anche quelli per contrastare l'epidemia in corso.

L'articolo 40 semplifica il procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale, eliminando – tra piano triennale e programmi attuativi d'intervento – il momento «intermedio» dei piani annuali, la cui previsione è ora soppressa. Prevede, inoltre, che i singoli programmi d'intervento siano approvati in forma «semplificata» ossia con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo, C. 424  
Carnevali, C. 1884 De Maria e C. 3361 D'Arrando.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 2.

*Al comma 2, lettera e), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente.

**2.109.** Pini, De Filippo, Rizzo Nervo, Carnevali, Lepri, Siani.

*Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole:* dell'accessibilità delle funzioni amministrative *con le seguenti:* della piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte delle persone con disabilità.

*Conseguentemente, al numero 5, sostituire le parole:* dell'accessibilità delle funzioni amministrative *con le seguenti:* della piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte delle persone con disabilità.

**2.67.** Fregolent, Ungaro, Anzaldi.

*Al comma 2, lettera e), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* con evidenza di quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente.

**2.110.** Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pini, De Filippo.

*Al comma 2, lettera e), numero 8), dopo le parole:* per l'inclusione sociale *aggiungere le seguenti:* oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

**2.111.** (Nuova formulazione) De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pini, Carnevali.

*Al comma 2, lettera g), numero 1) aggiungere, in fine, le parole:* facendo salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente in materia di invalidità civile e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento alla « Nuova tabella delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie », approvata con il decreto del Ministero della sanità del 5 febbraio 1992, assicurando in ogni caso ai singoli percettori le condizioni di maggior favore e i diritti già acquisiti.

\* **2.112.** (Nuova formulazione) Carnevali, Lepri, Siani, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo.

\* **2.39.** (Nuova formulazione) Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

\* **2.140.** (Nuova formulazione) Bellucci, Gemmato.

\* **2.71.** (Nuova formulazione) Fregolent, Ungaro, Anzaldi.

\* **2.40.** (Nuova formulazione) Mandelli, Versace, Bagnasco.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	140
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e rinvio) .....	140
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore) .....	141

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

**La seduta comincia alle 12.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.**

**C. 3354 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 novembre scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, ricorda preliminarmente che, a partire dalla seduta di domani, saranno nuovamente rilevate le presenze in Commissione relativamente alle sedute in cui sono previste votazioni. Tale rilevazione avrà luogo attraverso l'apposizione di firma su apposito registro cartaceo.

Passando al provvedimento in esame ricorda di aver inviato per le vie brevi, in qualità di relatore, a tutti i deputati, la proposta di parere che illustra sinteticamente, auspicando che vi sia ampia condivisione da parte dei gruppi sulle osservazioni in esso contenute (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, che sarà fissata in base all'organizzazione dei lavori dell'Assemblea successivamente alla posizione della questione di fiducia.

**La seduta termina alle 12.35.**

ALLEGATO

**Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione XIII,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose »;

rilevato che:

l'articolo 10 del provvedimento prevede l'istituzione di un fondo per finanziare l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;

tale fondo, al quale sono destinate risorse per complessivi 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, è istituito per finanziare l'attività di supporto fornita al « Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica » in merito all'attuazione delle misure contenute nel PNRR;

appare opportuno procedere alla soppressione dello specifico riferimento al predetto dipartimento, in modo da ampliare la portata applicativa della norma e consentire anche agli altri dipartimenti del MIPAAF di utilizzare le risorse assegnate al Fondo, del quale andrebbe, inoltre, incrementata la dotazione da 1, 5 a 2 milioni di euro;

rilevato altresì che:

il titolo IV del provvedimento, agli articoli da 47 a 49, reca disposizioni in tema di investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia;

al fine di agevolare l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR concernenti il comparto agricolo, tra i quali in particolare, quelli relativi al Parco Agrisolare e all'innovazione e meccanizzazione del settore agricolo ed alimentare, occorrerebbe introdurre una disposizione aggiuntiva che, nel modificare gli articoli 83, comma 1-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 159 del 2011, renda obbligatorie la documentazione e l'informazione antimafia esclusivamente in riferimento alle erogazioni correlate in via diretta alla superficie dei terreni agricoli, e quindi, commisurate all'entità delle superfici stesse (c.d. misure a superficie), non anche a quelle connesse ad investimenti per i quali la presenza di superficie agricola rappresenta, invece, un mero elemento accidentale;

occorrerebbe altresì modificare l'articolo 86, comma 2-*bis*, del medesimo decreto legislativo, in modo da consentire, a regime, l'utilizzabilità e l'efficacia della documentazione antimafia, anche in procedimenti diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti;

le prospettate modifiche delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia determinerebbero un positivo impatto sull'attuazione delle misure previste dal PNRR, in termini di semplificazione e accelerazione dei relativi procedimenti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

1) *all'articolo 10, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sopprimere il riferimento al « Dipartimento delle politiche

competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica »;

*b)* al comma 2, incrementare la dotazione del « Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali » da 1,5 a 2 milioni di euro;

2) *dopo l'articolo 49, si valuti l'opportunità di inserire una disposizione aggiuntiva diretta a:*

*a)* modificare gli articoli 83, comma 1-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legi-

slativo n. 159 del 2011, in modo da rendere obbligatorie la documentazione e l'informazione antimafia esclusivamente in riferimento alle erogazioni correlate in via diretta alla superficie dei terreni agricoli;

*b)* modificare l'articolo 86, comma 2-*bis*, del medesimo decreto legislativo, consentendo, a regime, l'utilizzabilità e l'efficacia della documentazione antimafia anche in procedimenti diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA****sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

**S O M M A R I O**

Sulla pubblicità dei lavori .....	143
Audizione del prefetto Luisa Latella .....	143

*Martedì 30 novembre 2021. – Presidenza del presidente MORRA indi del presidente f.f. PAOLINI.*

**La seduta comincia alle 14.14.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

**Audizione del prefetto Luisa Latella.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione, in videoconferenza, del prefetto Luisa Latella.

La dottoressa LATELLA svolge una relazione sulle esperienze maturate nella gestione commissariale di Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, evidenziando le criticità riscontrate nella normativa in materia e nella relativa applicazione.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, nonché i deputati PAOLINI (Lega) e ASCARI (M5S).

La dottoressa LATELLA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il Presidente f.f. PAOLINI ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.42.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, gen. Giuseppe Zafarana . . . . .	144
Audizione del Presidente di Telecom Italia Sparkle S.p.A., dott. Alessandro Pansa . . . . .	144
Seguito dell'esame di uno Schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 . . .	144
Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007 del piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per l'anno 2022 . . . . .	144
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI	145

*Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente URSO.*

#### **La seduta comincia alle 11.55.**

**Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, gen. Giuseppe Zafarana.**

Il Comitato procede all'audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, gen. Giuseppe ZAFARANA, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori FAZZONE (FIBP-UDC) e Francesco CASTIELLO (M5S) e i deputati Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il generale ZAFARANA ha quindi svolto l'intervento di replica.

**La seduta, sospesa alle 13.30, riprende alle 15.15.**

**Audizione del Presidente di Telecom Italia Sparkle S.p.A., dott. Alessandro Pansa.**

Il Comitato procede all'audizione del Presidente di Telecom Italia Sparkle S.p.A.,

dott. Alessandro PANSA, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il Presidente PANSA ha quindi svolto l'intervento di replica.

**Seguito dell'esame di uno Schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.**

Il Relatore, senatore FAZZONE (FIBP-UDC), propone di esprimere parere favorevole.

Il Comitato approva all'unanimità la proposta del Relatore.

**Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007 del piano annuale delle**

attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per l'anno 2022.

La Relatrice, deputata DIENI (M5S), propone di esprimere parere favorevole.

Il Comitato approva all'unanimità la proposta del Relatore.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO  
ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono il senatore MAGORNO (IV-PSI) e i deputati Enrico BORGHI (PD), DIENI (M5S) e Maurizio CATTOI (M5S).

**La seduta termina alle 16.40.**

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### SEDE REFERENTE:

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 3367, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	3
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	5
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i> .....	18

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni, recanti Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica .....	17
---	----

### III Affari esteri e comunitari

#### SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	47
DL 152/21: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	27
Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	29

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	31
---	----

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 3307 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. C. 3308 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 3322 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	39
Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018. C. 3323 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	43
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-05967 Delmastro Delle Vedove: Sulla eventuale destinazione di fondi della cooperazione italiana al Fronte popolare per la liberazione della Palestina.	
5-07143 Ehm: Sulle sei ong palestinesi dichiarate « organizzazioni terroristiche » dalle Autorità israeliane .....	45
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	48
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	49
Sui lavori della Commissione .....	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione della Rappresentante Speciale dell'Unione europea per il Sahel, Emanuela Del Re, sui profili di carattere geopolitico ed umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in connessione con gli interessi strategici dell'Italia nella regione dell'Asia centrale .....	46
<b>IV Difesa</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	50
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – <i>Future Combat Air System</i> (FCAS). Atto n. 327 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	50
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J <i>Praetorian</i> , versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali. Atto n. 318 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	51
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	53

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea <i>tanker heavy multi-role</i> A.M. Atto n. 321 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	51
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) . . . . .	55
<b>RISOLUZIONI:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori . . . . .	52
7-00746 Rizzo: Sulla costituzione di un polo nazionale della subacquea ( <i>Discussione e rinvio</i> )	52
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sui lavori della Commissione . . . . .	58
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	58
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) . . . . .	76
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) . . . . .	62
Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) . . . . .	62
Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 Cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) . . . . .	63
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . .	63
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. C. 3326, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) . . . . .	63
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . .	64
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 325 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) . . . . .	64
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 326 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) . . . . .	69
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – <i>Future Combat Air System</i> (FCAS). Atto n. 327 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) . . . . .	74
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di <i>Maritime</i>	

<i>Situational Awareness land and sea based della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere. Atto n. 328 (Rilievi alla IV Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole) .....</i>	75
---	----

## VII Cultura, scienza e istruzione

### COMITATO DEI NOVE:

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. C. 2372-A .....	97
--	----

### SEDE CONSULTIVA:

DL n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	97
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> ) .....	100
AVVERTENZA .....	99

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### RISOLUZIONI:

7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini e 7-00672 Foti: Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe ( <i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	101
--	-----

### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	103
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> ) .....	111

### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'adozione di un codice degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale. C. 3260 Pezzopane ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..	105
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore. C. 1440 Ilaria Fontana ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	110

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	121
5-07167 Capitanio: Sfruttamento delle potenzialità tecnologiche del sistema pagoPA, a partire dalla possibilità di gestione dei <i>bonus</i> fiscali .....	121
ALLEGATO 1 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	124
5-07168 Silvestroni: Utilizzo delle risorse destinate alla Strategia Italiana per la Banda Ultralarga « Verso la Gigabit Society » .....	121
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	126
5-07169 Liuzzi: Criteri per la procedura di gara volta a designare il gestore del Polo strategico nazionale (PSN) .....	121
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	127
5-07170 Nobili: Mappature delle reti fisse e mobili realizzate da Infratel .....	122
ALLEGATO 4 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	128

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante approvazione del documento « Piano nazionale sicurezza stradale 2030: indirizzi generali e linee guida di attuazione » (Atto n. 323).	
Audizione di rappresentanti della Polizia stradale .....	122
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Unitaria Familiari e Vittime (AUFV) .....	122
Audizione di rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia (ACI) .....	122
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Trasporti (ASSTRA) .....	122
Audizione di rappresentanti della Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (CONFARCA) e Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) .....	122
Audizione di rappresentanti della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA) .....	122
Audizione di rappresentanti di CONFTRASPORTO .....	122
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia stradale (ASAPS) .....	122
Audizione di rappresentanti di DEKRA Italia .....	123
Audizione di esperti della materia: Alfredo Drufuca e Paolo Gandolfi .....	123

**X Attività produttive, commercio e turismo****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 832 Bignami, C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena) di rappresentanti dell'Associazione nazionale centri storico-artistici (ANCSA), di Italia nostra e di Farm cultural park .	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	130

**XI Lavoro pubblico e privato****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.	
Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	131

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana distributori Ho.Re.Ca (ITALGROB), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada .....	132
--	-----

**XII Affari sociali****SEDE REFERENTE:**

Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo, C. 424 Carnevali, C. 1884 De Maria e C. 3361 D'Arrando ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	133
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	139

**SEDE CONSULTIVA:**

DL 152/2021 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	137
--	-----

**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	140
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e rinvio) .....	140
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore) .....	141

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	143
Audizione del prefetto Luisa Latella .....	143

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, gen. Giuseppe Zafarana .....	144
Audizione del Presidente di Telecom Italia Sparkle S.p.A., dott. Alessandro Pansa .....	144
Seguito dell'esame di uno Schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 ...	144
Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007 del piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per l'anno 2022 .....	144
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI	145

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0166740\*